



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
FACOLTA' DI GIURISPRUDENZA**

**DOTTORATO DI RICERCA IN DISCIPLINE PENALISTICHE
DIRITTO E PROCEDURA PENALE
IUS/16**

XXII CICLO

L'IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE

Coordinatore del dottorato:
Chiar.mo Prof. Francesco Carlo Palazzo

Tutore:
Chiar.mo Prof. Paolo Tonini

Candidato:
Dott. Lorenzo Algeri

INDICE

CAPITOLO I

L'impugnazione della parte civile: profili generali e sistematici

1. Considerazioni generali
 - a. La costituzione di parte civile nel processo penale
 - b. I rapporti tra azione civile da reato e azione penale
2. Le impugnazioni della parte civile nella disciplina originaria del codice
3. Le impugnazioni della parte civile nella disciplina attuale
 - a. L'interesse ad impugnare
 - b. I provvedimenti impugnabili
 - c. La procura speciale ad impugnare

CAPITOLO II

La riforma delle impugnazioni: dal codice 1988 alla c.d. *Legge Pecorella*

1. La riforma dell'appello e il principio del doppio grado di giurisdizione
2. L'intervento della Corte costituzionale sull'appello del pubblico ministero
3. Ulteriori sviluppi in materia di appello dell'imputato contro la sentenza di proscioglimento

CAPITOLO III

L'evoluzione del potere di appello della parte civile tra novella legislativa e giurisprudenza di legittimità

1. La riforma: l'*iter* dei lavori parlamentari.
2. Il potere di impugnazione della parte civile alla luce delle interpretazioni della dottrina
3. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità
4. L'intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione
5. Questioni di legittimità costituzionale
6. La conversione dell'impugnazione della parte civile
7. Giudice di pace e appello della parte civile

CAPITOLO IV

Impugnazione della parte civile e poteri decisionali del giudice di appello

1. L'impugnazione delle sentenze di proscioglimento.
2. I poteri del giudice dell'impugnazione nel caso di gravame del solo pubblico ministero
 - a. Gli orientamenti giurisprudenziali e il primo intervento delle Sezioni Unite
 - b. Nuovi contrasti giurisprudenziali: le Sezioni Unite compongono la questione nel 2002
3. I poteri del giudice dell'impugnazione in materia civile in caso di prescrizione del reato

CAPITOLO V

L'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere

1. Il previgente quadro delle impugnazioni della sentenza di non luogo a procedere
2. Le novità introdotte dalla riforma del 2006
3. L'impugnazione agli effetti penali della persona offesa costituita parte civile

CAPITOLO I
L'IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE: PROFILI
GENERALI E SISTEMATICI

1. Considerazioni generali.

a. La costituzione di parte civile nel processo penale

L'istituto della parte civile si sviluppò per la prima volta nell'ordinamento francese del XVII secolo, allorché si consentì al danneggiato dal reato di esercitare la propria azione diretta ad ottenere il risarcimento del danno non soltanto nella sede naturale, cioè davanti al giudice civile, ma anche, in alternativa, davanti al giudice penale competente a conoscere del reato medesimo¹.

In tal modo l'azione civile veniva ad innestarsi nel processo penale, attribuendo al giudice un dovere decisorio ulteriore: l'obbligo di emettere la sua pronuncia non solo in ordine all'azione esercitata dal pubblico ministero ai fini dell'accertamento del reato, ma anche in relazione alla pretesa civilistica del danneggiato, dal momento che entrambe le richieste trovavano la propria causa e la propria giustificazione nel medesimo fatto.

Sotto l'influenza del *Code d'instruction criminelle* napoleonico, promulgato nel 1808, l'istituto della parte civile fu recepito nei vari ordinamenti processuali dell'Europa continentale e, in particolare, nel codice di procedura penale del regno di Sardegna, entrato in vigore nel

¹ G. DI CHIARA, voce *Parte civile*, in *Dig. sc. pen.*, vol. IX, Torino, 1995, pag. 234.

1848, che diventò, con lievi modifiche, nel 1865, il codice di procedura penale del Regno d'Italia².

A partire da tale momento storico, la parte civile ha avuto una propria peculiare collocazione, quale parte eventuale del processo penale, anche nei codici di procedura penale del '900. Sia il codice del 1913 sia quello del 1930, pur con le debite differenze, hanno, infatti, confermato e consolidato la scelta di consentire l'esercizio dell'azione civile riparatoria nel processo penale. Esaminando l'evoluzione del diritto positivo italiano in materia, va segnalato che mentre l'art. 38 c.p. 1889 concedeva all'offeso il diritto a una somma a titolo di riparazione <<per ogni delitto che offenda l'onore della persona o della famiglia, ancorché non abbia cagionato un danno>>, l'art. 7 c.p.p. 1913 estendeva tale diritto ai <<delitti contro la persona e quelli che offendono l'onore della persona o della famiglia, l'inviolabilità del domicilio o dei segreti>>³. Nel codice di rito del 1930, il diritto al risarcimento veniva definitivamente esteso in relazione ad ogni tipo di reato. Infatti, l'art. 22 stabiliva che <<l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere esercitata dalla persona alla quale il reato ha recato danno ovvero da chi la rappresenta per legge o in conseguenza di mandato generale o speciale e dal suo erede entro i limiti della quota ereditaria>>. La norma rappresentava, peraltro, la proiezione sul piano processuale del principio di natura sostanziale fissato dall'art. 185 c.p., tuttora in vigore, secondo cui ogni reato obbliga alle restituzioni e al risarcimento del danno a norma delle leggi civili.

Nel sistema del codice del 1930 il fondamento dell'istituto dell'azione civile nel processo penale veniva ravvisato dalla dottrina prevalente nel

² A. PENNISI, voce *Azione (Azione civile nel processo penale)*, in *Enc. Giur. Treccani*, IV, Roma, 1995, pag. 1.

³ A. PENNISI, voce *Parte civile*, in *Enc. dir.*, Milano, 1980, 991.

principio dell'unità della giurisdizione, che si estrinsecava nella regola del divieto di contraddizione dei giudicati⁴.

Nel corso dell'elaborazione del nuovo codice di procedura penale si sviluppò un dibattito tra i fautori di un processo depurato dalla presenza della parte civile e coloro che, al contrario, erano favorevoli al mantenimento dell'istituto dell'azione civile nel processo penale⁵. Infatti, occorre mettere in evidenza che le soluzioni, ipotizzabili in astratto, in materia di rapporti tra azione penale e azione civile sono principalmente due.

La prima opzione sistematica è quella della separazione del giudizio civile da quello penale. E' una caratteristica degli ordinamenti anglosassoni e, più in generale, degli ordinamenti di tipo accusatorio. Un tale assetto offre il vantaggio di attribuire al processo penale una maggiore snellezza, dal momento che questo, depurato da ogni questione di natura patrimoniale conseguente alla commissione del reato, può limitarsi ad accertare la fondatezza della *notizia criminis*. Va osservato che la separazione tra le giurisdizioni porta come conseguenza che il giudicato penale di assoluzione o di condanna non esplica alcun effetto né preclusivo né vincolante nei confronti dei processi civili o amministrativi.

La seconda soluzione è, invece, quella dell'unione dei due giudizi ed è quella seguita da tutte le legislazioni che hanno subito l'influenza del sistema misto del *Code Napoleon*. Negli ordinamenti caratterizzati dal principio dell'unità della giurisdizione, il giudice penale è l'unico che può

⁴ BELLAVISTA, *Azione civile nel processo penale*, in *NN. D. I.*, vol. II, Torino, 1964, pag. 55.

⁵ Significative sono le opinioni espresse nel corso del convegno sul tema "La riforma del processo penale", tenutosi a Venezia dal 15 al 17 settembre 1961, i cui lavori sono stati raccolti nel volume *Primi problemi della riforma del processo penale*, Firenze, 1962. Si vedano, in particolare, le posizioni di F. Carnelutti (p. 18-19, 191) e R. Pannain (p. 52-53), fautori dell'eliminazione dell'istituto, e quelle di G. Foschini (p. 73 ss.), A. De Marsico (p. 272) e G. Vassalli (p. 190 ss.), favorevoli al mantenimento della parte civile nel processo penale italiano. Sullo specifico tema "Azione civile e processo penale" si è successivamente svolto a Lecce dal 1° al 4 maggio 1969 il IV Convegno "Enrico De Nicola", i cui lavori sono stati raccolti nel volume *Azione civile e processo penale*, Milano, 1971.

accertare l'esistenza o meno della responsabilità da reato. Di conseguenza, il giudicato penale di condanna o di assoluzione ha un effetto vincolante sul potere di accertamento spettante al giudice civile o amministrativo⁶.

Il legislatore ha aderito alla soluzione di mantenere l'istituto della parte civile anche nel codice di procedura penale del 1988. Su tale scelta ha inciso, in primo luogo, il peso della tradizione legislativa italiana, risalente ai codici preunitari, e continentale⁷. In secondo luogo, sono state prese in considerazione esigenze ispirate ad assicurare una maggiore tutela al danneggiato dal reato⁸. E' opportuno osservare che l'opzione legislativa del mantenimento dell'istituto della parte civile è sicuramente condivisibile. La scelta della totale separazione potrebbe, in ipotesi, essere accettabile se il reato fosse espressione di un fatto occasionale compiuto da un soggetto non pericoloso, come accade, ad esempio, nell'ingiuria, ma vanificherebbe i diritti della vittima nelle ipotesi di reato commesso da soggetto pericoloso o addirittura dalla criminalità organizzata.

Un'indicazione di favore verso un sistema che consenta al danneggiato di esercitare l'azione risarcitoria in sede penale può trarsi, inoltre, dal quadro internazionale, che risulta sempre più sensibile al riconoscimento del ruolo e dei diritti delle vittime del reato.

E'opportuno riferirsi, in primo luogo, alla Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 15 marzo 2001 (2001/220/GAI)⁹, il cui art. 9, significativamente rubricato <<diritto al risarcimento nell'ambito del procedimento penale>>, impegna ogni stato membro a garantire alla

⁶ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, X ed., Milano, 2009, 864-867.

⁷ A. GIARDA, *Azione civile da reato, processo militare e processo minorile*, in *Corr. Giur.*, 1998, p. 841; A. GIARDA, *La vittima del reato nel sistema del processo penale italiano: lineamenti*, in *Dalla parte della vittima*, a cura di G. Gulotta-M. Vagaggini, Milano, 1981, p. 355, ove si osserva come la presenza nel processo penale di un soggetto portatore di una pretesa risarcitoria, *lato sensu*, civilistica si registra in tutti gli ordinamenti processuali continentali.

⁸ *Relazione prog. prel. c.p.p.*, in G.U. 24 ottobre 1988 n. 250, Suppl. ord. n. 2, p. 34.

⁹ La decisione quadro è pubblicata in *Dir. pen. proc.*, 2001, p. 652.

vittima del reato una decisione relativa al risarcimento, entro un ragionevole lasso di tempo, nel procedimento *de quo*. Peraltro, la stessa disposizione fa salvi i casi <<in cui il diritto nazionale preveda altre modalità di risarcimento>>, ma appare indubbia l'indicazione preferenziale verso la soddisfazione della pretesa risarcitoria ad opera del giudice penale, tenuto in debito conto anche il fatto che la costituzione di parte civile è un istituto tradizionale del diritto continentale¹⁰.

Sulla questione in esame hanno posto la loro attenzione anche altri organismi internazionali. Si possono, in proposito, richiamare la Dichiarazione dei diritti fondamentali di giustizia per le vittime della criminalità e dell'abuso di potere, approvata dall'Assemblea generale dell'ONU il 29 novembre 1985, e la Raccomandazione del Comitato dei ministri del consiglio d'Europa n. R(85) 11 sulla posizione della vittima nel quadro del diritto e della procedura penale, le quali, premessa l'affermazione del diritto delle vittime al risarcimento dei danni provocati dal reato, invitano gli stati membri a creare le condizioni perché il risarcimento sia disposto dallo stesso giudice penale, <<rimuovendo a tale scopo le eventuali limitazioni di giurisdizione, le altre restrizioni e le difficoltà di ordine tecnico>>, fino a valutare l'opportunità di configurare il risarcimento stesso quale vera e propria sanzione, sostitutiva o aggiuntiva rispetto alle sanzioni penali classiche¹¹.

Il dibattito che vi è stato in passato sulla opportunità di conservare l'istituto della parte civile nel processo penale ha, comunque, lasciato tracce nelle soluzioni adottate dal legislatore del 1988, che ha apportato determinate innovazioni rispetto al sistema previgente. Infatti, la normativa

¹⁰ M. G. AIMONETTO, *La valorizzazione del ruolo della vittima in sede internazionale*, in *Giur. it.*, 2005, p. 1334.

¹¹ G. CASAROLI, *Un altro passo europeo in favore della vittima del reato: la Raccomandazione n. R(85) 11 sulla posizione della vittima nel quadro del diritto e della procedura penale*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1987, p. 629.

del nuovo codice di procedura penale sull'azione civile riparatoria appare animata da due differenti principi: da un lato la posizione della parte civile è rafforzata e maggiormente garantita rispetto al passato, dall'altro lato il sistema tende a far rifluire la pretesa risarcitoria fuori dal processo penale¹².

Per quanto concerne il rafforzamento delle garanzie di partecipazione della parte civile al processo penale, è opportuno notare che questa deve essere assistita da un difensore che la rappresenta *ex lege*, come avviene nel processo civile (art. 100, c. 1 c.p.p.); che ha diritto all'assistenza secondo la norma sul patrocinio per i non abbienti (art. 98 c.p.p.); che nel dibattimento può essere esaminata solo se lo richiede o vi consente, a meno che non debba essere sentita come testimone (art. 208 c.p.p.); che è sempre prescritta a pena di nullità l'osservanza delle disposizioni concernenti il suo intervento, l'assistenza e la rappresentanza, nonché la citazione in giudizio dell'offeso del reato nella sua qualità di parte civile potenziale (art. 178, c. 1, lett. c, c.p.p.); che è legittimata a proporre appello, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza con la quale l'imputato è stato prosciolto (art. 576, c. 1, c.p.p.).

Al contrario, costituiscono applicazione della tendenza a far rifluire la pretesa risarcitoria fuori dal processo penale, il nuovo assetto dei rapporti tra azione civile e azione penale di cui all'art. 75 c.p.p., la nuova disciplina degli artt. 651- 654 c.p.p., nonché, la preclusione della costituzione di parte civile per tutta la durata delle indagini preliminari.

E' necessario, a questo punto, chiarire se la *ratio* della disciplina in esame possa essere ancora individuata, come durante la vigenza del codice di rito del 1930, nel principio di unità della giurisdizione e nell'esigenza di

¹² E. AMODIO, *Premessa al titolo V*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Amodio e Dominioni, vol. I, Milano, 1989, p. 434.

evitare ogni possibile contraddittorietà di giudicati. Tale *ratio* non può più essere considerata attuale per due ordini di fattori¹³.

Il primo di questi due fattori si riferisce alla osservazione secondo cui incombe sul danneggiato dal reato, costituitosi parte civile, l'onere di provare gli estremi del fatto, del danno, del rapporto di causalità tra l'uno e l'altro nonché dell'elemento psicologico che ha accompagnato la condotta del danneggiante. Tale onere probatorio è sicuramente simile a quello del pubblico ministero, finalizzato ad ottenere l'accoglimento delle richieste accusatorie. Ne consegue che l'intervento della parte civile nel processo penale, ben lungi dal configurarsi come un'attività distante da quella del rappresentante della pubblica accusa, finisce con l'allinearsi agli scopi e ai fini perseguiti da quest'ultimo, rafforzandone la capacità di impatto sul fronte probatorio.

Il secondo fattore critico nei confronti della concezione tradizionale dell'azione civile nel processo penale consiste nel rilievo che, nella maggior parte dei casi, il danneggiato coincide con l'offeso dal reato. Questo implica che la pretesa risarcitoria diventa il veicolo attraverso il quale la parte privata interloquisce in vista non soltanto del risarcimento del danno subito, ma anche della punizione del colpevole.

Dalla evidente osservazione che colui il quale esercita l'azione civile tende a supportare le richieste del pubblico ministero, discende che risulta spostato il fulcro dell'istituto dal *petitum*, cioè dalla liquidazione del danno, alla *causa petendi*, ossia all'accertamento dell'illecito, così che la *ratio* della costituzione di parte civile, nel sistema attuale, risiede non più nel principio di economia processuale o di unità della giurisdizione, ma

¹³ G. DI CHIARA, *op. cit.*, p. 235.

nell'interesse della parte lesa ad essere presente ed a cooperare all'accertamento del reato¹⁴.

Occorre precisare le nozioni di persona offesa dal reato e di parte civile al fine di coglierne la collocazione nella sistematica del codice e nella dinamica del procedimento penale.

Il reato, ai sensi dell'art. 185 c.p., oltre ad offendere un determinato bene giuridico, può cagionare un danno ingiusto di natura civilistica. In tal caso, l'autore del reato è obbligato alle restituzioni e al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale. L'illecito penale si manifesta, infatti, come una categoria polivalente, idonea a dar luogo a due forme distinte di responsabilità, l'una rilevante sul piano strettamente penalistico, l'altra di natura aquiliana¹⁵. Ne consegue che il soggetto danneggiato dal reato è colui che subisce un danno risarcibile dal punto di vista civilistico ed è il titolare del diritto alla restituzione e al risarcimento. In quanto tale, ha la facoltà di costituirsi parte civile nel processo penale¹⁶.

La persona offesa dal reato è il titolare dell'interesse giuridico protetto, anche in modo non prevalente, dalla norma penale¹⁷. In effetti, intorno all'interesse fondamentale protetto dalla norma incriminatrice, sussistono interessi collaterali il cui riconoscimento contribuisce a rafforzare la tutela del bene ritenuto dal legislatore come prevalente¹⁸. Ne deriva che la qualifica di persona offesa spetterà non solo al titolare del "bene

¹⁴ G. DI CHIARA, *op. cit.*, p. 235.

¹⁵ F. CORDERO, *Codice di procedura penale commentato*, Torino, 1992, 248.

¹⁶ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, X ed., Milano, 2009, 146; F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 2007, p. 223.

¹⁷ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, X ed., Milano, 2009, 143.

¹⁸ Sul significato di "bene prevalente" ANTOLISEI, *Manuale di diritto penale, Parte speciale*, I, Milano, 1977, 16 ss.; PISAPIA, *Introduzione alla parte speciale del diritto penale*, Milano, 1948, 123.

prevalente”, ma anche ai soggetti titolari di un “bene secondario”, ovvero di un interesse collegato alla tutela del bene primario¹⁹.

Il codice attribuisce alla persona offesa la qualifica di “soggetto” del procedimento, mentre assume la qualifica di “parte” soltanto se, nella veste di danneggiato dal reato, la stessa persona offesa ha esercitato l’azione risarcitoria costituendosi parte civile²⁰.

Il legislatore del 1988 ha operato una netta distinzione tra i soggetti portatori di pretese non penali e quelli titolari, invece, di vere e proprie pretese penali, configurandoli in modo del tutto autonomo sia per quanto concerne i tempi di intervento sia per quel che attiene ai loro poteri processuali, al fine di evitare commistioni tra pretese civili e penali ed usi impropri della costituzione di parte civile e così di ricondurre ogni istituto al suo ambito naturale, delimitato dal tipo di pretesa che deve essere fatta valere sul piano operativo.

Resta, peraltro, dubbia la realizzabilità pratica di tale intento. Infatti, come si è osservato precedentemente, l’accoglimento della domanda proposta dalla parte civile presuppone necessariamente la condanna penale dell’imputato, in quanto in caso di assoluzione il giudice non può prendere alcuna decisione sull’azione civile. Poiché la condanna al risarcimento e alle restituzioni non può essere disgiunta dalla condanna penale, la parte civile ha interesse anche all’affermazione della responsabilità penale dell’imputato.

L’intento del legislatore codicistico di tenere distinto il ruolo della persona offesa da quello della parte civile si riflette sulla struttura del

¹⁹ Per individuare la persona offesa occorre fare riferimento alla norma penale sostanziale, accertare l’interesse che è oggetto della tutela e, quindi, procedere alla identificazione del soggetto o dei soggetti titolari di tale interesse. Infatti esistono numerose ipotesi di reati plurioffensivi, che cioè ledono o mettono in pericolo più beni giuridici contemporaneamente. La giurisprudenza ritiene plurioffensivi, tra gli altri, i delitti contro la fede pubblica, i delitti di calunnia, falsa perizia, concussione, omissione di atti d’ufficio e abuso d’ufficio se finalizzato ad arrecare ad altri un danno ingiusto.

²⁰ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, X ed., Milano, 2009, 144.

procedimento penale, dalla quale traspare la volontà di far sì che la pretesa risarcitoria venga fatta valere dinanzi al giudice civile. La sede naturale dell'esercizio dei poteri dell'offeso è la fase delle indagini preliminari, dalla quale è viceversa escluso il semplice danneggiato dal reato²¹. Al riguardo la Relazione al progetto preliminare del c.p.p. chiarisce che la scelta del codice di impedire la costituzione di parte civile nella fase delle indagini preliminari risponde al <<preciso intento di non incoraggiare la costituzione di parte civile>>²².

Occorre, alla luce della suddetta impostazione sistematica, chiedersi se il danneggiato dal reato privo della qualifica di offeso possa costituirsi parte civile.

Il problema, nella pratica, risulta decisamente ridimensionato dal fatto che normalmente le due qualità coesistono in capo al medesimo soggetto. Tuttavia, sul piano interpretativo si registrano posizioni diverse.

Secondo una prima tesi, la coincidenza, in capo al medesimo soggetto, delle qualifiche di offeso e di danneggiato dal reato sarebbe imprescindibile al fine dell'esercizio dell'azione civile nel processo penale: in altri termini, il semplice danneggiato dal reato potrebbe agire a tutela del proprio diritto davanti al giudice civile, ma gli sarebbe preclusa la strada del processo penale, perché questa si giustificerebbe soltanto allorché ad agire per il risarcimento dei danni fosse il titolare dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice²³.

²¹ La Relazione al progetto preliminare del c.p.p. giustifica l'esclusione sia della costituzione di parte civile sia della presenza del danneggiato nell'incidente probatorio con la necessità di non "soffocare" la fase delle indagini preliminari (pag. 35). La Corte costituzionale ha affermato che nella fase delle indagini preliminari la presenza della parte civile è stata esclusa per non complicare lo svolgimento delle attività necessarie ai fini di stabilire se sussistano o meno gli elementi per promuovere l'azione penale (Corte cost., ord. 2 maggio 1991 n. 192, in *Giur cost.*, p. 1797).

²² *Relazione prog. prel. c.p.p.*, cit., p. 35.

²³ A. PENNISI, voce *Parte civile*, in *Enc dir.*, Milano, 1980, 988.

Un più recente indirizzo interpretativo ha, tuttavia, sostenuto che l'azione civile nel processo penale può essere esercitata anche da chi non rivesta la qualità di offeso dal reato, ovviamente a condizione che abbia subito un danno conseguente alla condotta illecita²⁴.

b. I rapporti tra azione civile da reato e azione penale

Il codice di procedura penale del 1930 si ispirava al criterio dell'unione, eventuale e facoltativa, del giudizio civile riparatorio con quello penale, con assoluta prevalenza del secondo sul primo. Il danneggiato poteva esercitare l'azione civile nel processo penale mediante la costituzione di parte civile, ovvero far valere le proprie pretese davanti al giudice civile. In quest'ultimo caso, tuttavia, salva la facoltà di trasferire l'azione civile nel processo penale ai sensi dell'art. 24 co. 1 c.p.p. 1930, il giudizio civile restava sospeso, a norma dell'art. 24 co. 2 c.p.p. 1930, fino alla pronuncia della sentenza penale irrevocabile. L'efficacia vincolante del giudicato penale costituiva un corollario di tale disciplina: il danneggiato non poteva sottrarsi agli effetti del giudicato penale di assoluzione. La rigidità del sistema era stata peraltro temperata da interventi della Corte costituzionale che avevano fatto salva l'ipotesi di soggetti rimasti estranei al giudizio penale, perché non legittimati a costituirsi in esso parte civile, o, comunque, di fatto non posti in grado di parteciparvi²⁵.

Il sistema del codice 1988, tendenzialmente ispirato al principio della separazione e dell'autonomia della giurisdizione civile e di quella penale, ha adottato una soluzione di tipo misto nella quale l'alternativa tra unione e separazione è rimessa alla scelta del danneggiato circa la sede in cui far

²⁴ LOZZI, *La costituzione di parte civile di un Consiglio dell'Ordine in un procedimento per omicidio*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 1985, p. 839; P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, X ed., Milano, 2009, 148.

²⁵ Corte cost., sent. 26 giugno 1975 n. 165, in *Giur. cost.*, 1975, p. 1439.

valere le proprie pretese. Il danneggiato dal reato ha la possibilità di avvalersi dei rimedi giurisdizionali che ritiene maggiormente idonei alla tutela dei propri interessi: può rimanere estraneo al processo penale ed esperire immediatamente l'azione civile riparatoria davanti al giudice civile, dando vita ad un regime di separazione tra le giurisdizioni, ovvero inserirsi, mediante la costituzione di parte civile, nel processo penale, realizzando il tradizionale regime di cumulo delle azioni e ponendo al giudice un ulteriore dovere decisorio.

Se il danneggiato opta per l'esercizio dell'azione civile di danno nella sede propria, vige la regola dell'autonoma prosecuzione dei giudizi, sancita dal secondo comma dell'art. 75 c.p.p., in virtù della quale il giudizio civile di danno prosegue autonomamente anche in pendenza del processo penale avente ad oggetto il medesimo fatto storico. L'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto storico non comporta la sospensione del giudizio civile e l'efficacia in esso dell'eventuale giudicato penale di assoluzione: azione penale ed azione civile possono imboccare strade diverse e procedere separatamente fino a pervenire a decisioni finali non omogenee.

La sospensione del processo civile costituisce l'eccezione, ancorata all'attitudine del processo penale a mettere capo ad un giudicato idoneo a spiegare i suoi effetti all'interno del processo civile, ed opera nei soli casi previsti dall'art. 75 co. 3 c.p.p.²⁶: esercizio dell'azione in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, ovvero dopo la sentenza penale di primo grado. In queste due ipotesi il processo civile rimane sospeso fino alla pronuncia della sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione.

²⁶ In tal senso si veda Cass. civ., Sez. III, 28 gennaio 2000, n. 967, in *Giust. civ.*, 2000, I, p. 1697; Cass. civ., Sez. I, 26 maggio 1999, n. 5083, in *Giust. civ. Mass.*, 1999, p. 1164; Cass. civ., Sez. lav., 27 maggio 1998, n. 5258, 1998, p. 1147.

Il terzo comma dell'art. 75 c.p.p. fa comunque salve le eccezioni previste dalla legge. Quando l'esercizio dell'azione di danno davanti al giudice civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale non è il risultato della libera scelta del danneggiato, ma l'effetto conseguente ad un suo esodo necessitato dal processo penale non opera la sospensione e viene ripristinata la regola della autonomia ed indipendenza del giudizio civile rispetto a quello penale. Ciò accade in alcune ipotesi: quando il processo penale viene sospeso a causa di un'infermità mentale che non consente all'imputato di parteciparvi coscientemente, ai sensi dell'art. 71 co. 6 c.p.p., nel caso di accertato impedimento fisico che non permette all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza²⁷, nell'ipotesi di esclusione della parte civile, ai sensi dell'art. 88 co. 3 c.p.p., quando la parte civile non accetta il giudizio abbreviato, art. 441 co. 3 c.p.p., quando il giudice pronuncia la sentenza di applicazione della pena richiesta dalle parti, art. 444 co. 2 c.p.p. ovvero dichiara estinto il reato per intervenuta oblazione, art. 141 co. 4 att. c.p.p.

A tali ipotesi deve essere aggiunto il caso del giudizio civile promosso dopo la sentenza penale di primo grado da parte del danneggiato che non sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile²⁸. In questo caso, infatti, risulterebbe inutile sospendere il giudizio civile ed attendere la sentenza penale irrevocabile, in quanto, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., il

²⁷ Ipotesi non prevista nel codice 1988 e introdotta con sentenza additiva della Corte costituzionale. Si veda Corte cost., sent. 22 ottobre 1996, n. 354, in *Dir. pen. proc.*, 1997, p. 165, con note di G. Ubetis e C. Quaglierini.

²⁸ C. CONSOLO, *Ancora sulla sospensione per pregiudizialità penale*, in *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, Atti convegno Trento, Milano, 1995, p. 80-81; A. GHIARA, *sub art. 75*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, I, Torino, 1989, p. 370; G. ICHINO, *sub art. 211*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. Amodio – O. Dominioni, *Appendice. Norme di coordinamento e transitorie*, a cura di G. Ubetis, Milano, 1990, p. 38, G. SPANGHER, *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, in *Nuovi profili nei rapporti fra processo civile e processo penale*, cit., p. 54.

giudicato penale di assoluzione non può avere efficacia vincolante nei confronti del danneggiato che non sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile.

L'esercizio dell'azione riparatoria nel processo penale può aversi anche a seguito del trasferimento dell'azione stessa dalla sede civile a quella penale. Quando abbia fatto valere le proprie pretese nella sede propria, il danneggiato dal reato conserva la possibilità di costituirsi parte civile, trasferendo così la sua azione nel processo penale, alla duplice condizione che nel giudizio penale *ad quem* sia ancora consentita la costituzione di parte civile per non essere decorso il termine finale e che nel giudizio civile *a quo* non sia stata emessa una sentenza di merito, anche non passata in giudicato. Il trasferimento è invece consentito se sia stata emessa una sentenza di carattere processuale. La *translatio iudicii* comporta l'automatica rinuncia agli atti del giudizio civile; in tale ipotesi spetta al giudice penale provvedere anche in ordine alle spese del procedimento civile estinto a seguito del trasferimento, in quanto il danneggiato ha diritto di ripetere le spese sostenute in entrambe le sedi giudiziarie, tenuto conto della spendita di attività processuali effettivamente poste in essere²⁹. Il trasferimento non comporta invece la rinuncia all'azione che prosegue dinanzi al giudice penale ed è suscettibile di essere trasferita nuovamente in sede civile³⁰.

²⁹ Cass., Sez. IV, 7 aprile 1994, in *Cass. pen.*, 1996, p. 2344, m. 1339; Cass., Sez. IV, 20 febbraio 1997, *ivi*, 1998, p. 3070, m. 1660.

³⁰ A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 1993, p. 167.

2. Le impugnazioni della parte civile nella disciplina originaria del codice.

Come si è cercato di mettere in evidenza precedentemente, il codice di procedura penale dimostra chiaramente il suo favore per l'esercizio dell'azione di danno davanti al giudice civile, in modo da non appesantire l'accertamento penale del fatto con l'innesto di ulteriori temi di decisione.

Peraltro, se il danneggiato dal reato si costituisce parte civile, diventa titolare di una solida posizione soggettiva. In questa ottica, merita richiamare l'art. 178 c.p.p., che, alla lettera c, stabilisce che l'osservanza delle disposizioni concernenti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza della parte civile, è sempre prescritta a pena di nullità, rilevabile anche di ufficio entro i limiti previsti dall'art. 180 c.p.p.

Tra le varie garanzie partecipative hanno un particolare rilievo il diritto alla prova, al difensore, agli avvisi, all'applicazione di misure cautelari strumentali all'attuazione della pretesa risarcitoria e il diritto di impugnare le decisioni sfavorevoli.

La disciplina delle impugnazioni, dal punto di vista sistematico, è racchiusa, come è noto, nel Libro IX del codice di rito, strutturato in quattro titoli, dei quali gli ultimi tre dedicati ai singoli rimedi, appello, ricorso per cassazione e revisione, e il primo alla disciplina generale.

Al fine di comprendere pienamente l'attuale disciplina delle impugnazioni della parte civile, è necessario procedere ad una rapida analisi dell'assetto della materia prima della riforma del 2006 ad opera della legge n. 46 c.d. *Legge Pecorella*.

Dal punto di vista storico, l'evoluzione della disciplina dell'impugnazione della parte civile nell'ordinamento italiano ha attraversato varie fasi.

Nel codice di procedura penale del 1865, così come nella legislazione francese da cui derivava, il potere di impugnazione della parte civile era ampio come quello dell'imputato³¹. Esistevano all'epoca due orientamenti. Secondo una parte minoritaria della dottrina e della giurisprudenza, la parte civile poteva appellare soltanto la sentenza di condanna³². Ad avviso, invece, della dottrina e della giurisprudenza dominanti, sia in Francia che in Italia, la parte civile poteva proporre appello sia contro le sentenze di condanna sia contro quelle di proscioglimento per gli interessi civili³³.

La situazione cominciò a cambiare sotto il codice del 1913, che subordinò la proponibilità dell'appello della parte civile contro le disposizioni della sentenza che concernevano i suoi interessi civili, alla condanna dell'imputato³⁴. La parte civile, infatti, poteva appellare, nel caso

³¹ D. SIRACUSANO, *Azione civile e giudizi di impugnazione*, in *Atti del convegno su azione civile e processo penale*, Milano, 1971, p. 47; A. PENNISI, voce *Parte civile*, in *Enc. dir.*, Milano, 1980, 1019.

³² SALUTO, *Comm. al codice di procedura penale*, IV, n. 1222; MASUCCI, *Parte civile appellante*, in *Riv. pen.*, XX, 350; Cass. Palermo, 31 ottobre 1881, in *Riv. pen.*, XV, 506; Cass. Roma, 27 marzo 1889, in *Giurispr. Pen.*, IX, 469.

³³ In Francia: LEGRAVEREND, *Legis. Crim.*, II, 401; CARNOT, *Instr. Crim.*, art. 202; MORIN, *Rep.*, V° *Action civile*; HELIE, *Instr. Crim.*, § 576; TREBUTIEN, *Droit crim.*, II, 510; BOITARD, *Lecons*, 499; MANGIN, *De l'action publique*, n. 38; LE SELLYER, *De l'exercice et de l'estinction des actions publique et privèe*, t.I, n. 104; Cass. franc., 17 marzo 1810, Klein; 4 ottobre 1816, Coalpont; 10 novembre 1870, Villette.

In Italia: F. BENEVOLO, *La parte civile nel giudizio penale*, Torino, 1883, 215; MIRAGLIA, *Intorno alla competenza giurisdizionale sull'appello della parte civile nelle cause penali*, in *Gazz. dei Trib.*, XX, 77; NARICI, *Sull'azione civile nascente da reato*: Studio XII; Cass. Roma 10 gennaio 1877, in *La Legge*, XVII, 526; Cass., 30 marzo 1883, Paramucchi, in *Foro it.*, VIII, 267; Cass., 29 maggio 1889, in *Foro it.*, XIV, 368.

³⁴ La giurisprudenza maggioritaria sotto il codice del 1865 era in senso opposto: <<Il magistrato penale perde la facoltà di statuire sull'azione civile di risarcimento solo nei casi in cui sia esclusa la sussistenza obiettiva del reato imputato>> App. Milano, 20 aprile 1893, *Mon. Trib.*, 1893, 398;

<<Per l'art. 571 c.p.p. l'imputato che sia stato assolto, o riguardo al quale sia stato dichiarato non essere luogo a procedere, può dallo stesso giudice penale, allorché il fatto dell'imputazione sia rimasto accertato, colla stessa sentenza essere condannato al risarcimento dei danni verso il querelato o la parte civile, sempre che il processo offra gli elementi necessari per determinare la quantità>> Cass., 19 maggio 1905, *Legge*, 1905, 1617;

<<l'imputato dichiarato esente da pena può nondimeno essere tenuto al risarcimento dei danni verso l'offeso e alle spese del procedimento>>, Cass., Torino, 14 giugno 1883, *Giur. pen. tor.*, 1883, 313;

<<Chi fu chiamato a rispondere penalmente del reato, può essere ritenuto responsabile civilmente dalla sentenza che lo proscioglie dalla responsabilità penale>>, Cass., Roma, 10 maggio 1907, *Giur. pen. tor.*, 1907, 388;

<<Nonostante il verdetto negativo della colpevolezza dell'accusato, la Corte può aggiudicare i danni alla parte civile e subito liquidarli>> Cass., Torino, 11 novembre 1886, *Giur. pen. tor.*, 1886, 557.

La situazione cambiò con il codice del 1913:

di condanna dell'imputato, contro i capi o le disposizioni che concernevano gli interessi civili, e nel caso di proscioglimento, contro la condanna alle spese e al risarcimento dei danni³⁵.

Il codice di procedura penale del 1930 consolidò il principio in base al quale la parte civile poteva proporre appello soltanto nei confronti di una sentenza di condanna dell'imputato mentre, a parte i casi in cui la stessa parte civile fosse stata condannata ai danni e alle spese, non le era consentito di impugnare le sentenze di proscioglimento³⁶.

L'inoppugnabilità delle sentenze di proscioglimento iniziò ad essere messa in discussione quando, in seguito all'entrata in vigore della Costituzione, in dottrina e in giurisprudenza si affermò la nuova concezione della rilevanza costituzionale del diritto di azione e di difesa *ex art. 24 Cost.* della parte civile in ogni stato e grado del procedimento³⁷.

Infatti, lamentando la violazione di tale diritto, fu sollevata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 195 c.p.p. nella parte in cui escludeva il diritto di impugnare della parte civile avverso le sentenze di proscioglimento³⁸.

La Corte dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 195 c.p.p., ma non per la violazione degli art. 3 e 24 Cost.³⁹, poiché doveva considerarsi rispettato il diritto di difesa della parte civile una volta che le si dava la possibilità di partecipare con pieni poteri al primo grado del giudizio. L'art.

<<Il giudice che proscioglie l'imputato non può dichiararlo civilmente responsabile e condannarlo ai danni a favore della parte civile>>, Cass., 31 maggio 1929, *Proc. Pen.It.*, 1929, 791.

³⁵ A. JANNITTI DI GUYANGA, *Codice di procedura penale commentato con la giurisprudenza, richiami legislativi e bibliografici*, Firenze, 1921, p. 630.

³⁶ D. SIRACUSANO, *Azione civile e giudizi di impugnazione*, cit., p. 48; A. PENNISI, voce *Parte civile*, cit., 1019.

³⁷ A. PENNISI, voce *Parte civile*, cit., 1019.

³⁸ Si veda Pret. Padova, ordinanza 23 marzo 1968, in *Riv. dir. proc.*, 1969, 508, con nota di Grevi, *Limiti al potere di impugnazione della parte civile e problemi di legittimità costituzionale*.

³⁹ Come aveva auspicato la dottrina: tra gli altri, si veda NUVOLONE, *Ricorso della parte civile*, in *L'indice penale*, 1973, p. 138; GIARDA, *In tema di ricorso della parte civile*, ivi, 1972, p. 117; TRANCHINA, *Profili processuali e sostanziali della pronuncia di incostituzionalità relativi all'art. 115 c.p.p.*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1970, 925.

195 si ritenne, invece, in contrasto con l'art. 111 Cost. nella parte in cui poneva limiti al solo ricorso per cassazione della parte civile contro le disposizioni della sentenza che concernevano i suoi interessi civili⁴⁰.

Riconosciuta l'ammissibilità del ricorso per cassazione della parte civile, la giurisprudenza di legittimità si trovò nell'impossibilità di decidere per l'ostacolo rappresentato dall'art. 23 c.p.p., che escludeva la pronuncia sull'azione civile fuori dei casi di condanna dell'imputato. Di conseguenza, si prospettò la necessità di un nuovo intervento della Corte costituzionale che dichiarò illegittimo l'art. 23 nella parte in cui escludeva che il giudice penale potesse decidere sull'azione civile anche quando l'azione della parte civile a tutela dei suoi interessi proseguiva in sede di cassazione e di un eventuale successivo giudizio di rinvio⁴¹.

E' soltanto con il nuovo codice di rito del 1988 che viene introdotto nuovamente il principio del potere di appello della parte civile verso la sentenza di proscioglimento⁴².

L'art. 576 c.p.p. disciplina l'impugnazione della parte civile per i soli interessi civili. Tale impugnazione può essere proposta contro i capi delle sentenze di condanna che riguardano l'azione civile, ossia i capi che neghino alla parte civile il risarcimento o accordino meno di quanto richiesto ovvero compensino le spese, o quando risulti omessa ogni decisione al riguardo⁴³, ovvero contro le sentenze di proscioglimento ai soli effetti della responsabilità civile, formula da intendersi nel senso che, fermo restando in assenza di impugnazione del pubblico ministero il proscioglimento dell'imputato, la sentenza favorevole all'impugnante rimuove l'effetto extrapenale di cui all'art. 652 co. 1 c.p.p., consentendo

⁴⁰ Corte cost., 22 gennaio 1970, n. 1, in *Giur. cost.*, 1970, I.

⁴¹ Corte cost., 17 febbraio 1972, n. 29, in *Giur. cost.*, 1972, p. 131.

⁴² A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 885.

⁴³ F. CORDERO, *Procedura penale*, VIII ed., Giuffrè, 2006, p. 1113.

all'interessato la via di un giudizio civile⁴⁴. Va osservato, peraltro, che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto al medesimo giudice dell'impugnazione il potere di condannare l'imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno⁴⁵.

Quanto agli strumenti di impugnazione esperibili, l'art. 576 c.p.p. rinviava, sino alla novellazione operata con la legge n. 46 del 2006, al <<mezzo previsto per il pubblico ministero>> ossia l'appello. Questo dato evidenziava, da un lato, un aspetto residuo dell'accessorietà del rapporto processuale civile rispetto al rapporto processuale penale, essendo calibrata la scelta del mezzo di impugnazione non già sugli interessi civili bensì sul disvalore penale del fatto⁴⁶, dall'altro lato, apriva alla parte civile la possibilità di appello nei confronti della sentenza di proscioglimento pronunciata in giudizio, innovando in questo modo rispetto al codice del 1930, che consentiva, a seguito delle sentenze costituzionali n. 1 del 1970 e n. 29 del 1972, soltanto la possibilità del ricorso per cassazione⁴⁷.

In un unico caso l'impugnazione poteva essere proposta anche agli effetti penali: si tratta dell'ipotesi regolata dall'art. 577 c.p.p., ora abrogato dalla legge 46/2006, che consentiva alla parte civile, purchè rivestisse la qualifica di persona offesa, oltre che quella di danneggiato, di impugnare le sentenze di condanna e di proscioglimento per i reati di ingiuria e di diffamazione⁴⁸.

⁴⁴ F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 1114; M. BARGIS, *Impugnazioni*, in G. Conso-V. Grevi, *Compendio di procedura penale*, III ed., Padova, 2006, p. 794; F. CAPRIOLI, *Art. 576*, in G. Conso-V. Grevi, *Commentario breve al*

codice di procedura penale, Padova, 2005, p. 1988; C. VALENTINI, *I profili generali della facoltà di impugnare*, in A. Gaito (a cura di), *Le impugnazioni penali*, vol. I, Utet, 1998, p. 218.

⁴⁵ Cass. pen., Sez. Un., 11 luglio 2006, n. 25083, in *Dir. pen. proc.*, n. 2/2007, p. 223.

⁴⁶ S. SALIDU, *Art. 576*, cit., p. 67.

⁴⁷ Corte cost., 22 gennaio 1970 n. 1, in *Giur. cost.*, p. 1; Corte cost., 17 febbraio 1972, n. 29, in *Giur. cost.*, p. 131.

⁴⁸ La possibilità di impugnare agli effetti penali è stata considerata non del tutto in armonia con il sistema delle impugnazioni, S. SALIDU, *Art. 577*, cit., p. 68; inoltre, risulta dai lavori preparatori del codice del 1998 che l'emendamento, piuttosto contrastato, introdotto al Senato fu giustificato dal relatore (sen. Gallo) con la considerazione che <<la natura dei reati di ingiuria e di diffamazione, idonei a colpire il

Nonostante che la legittimità costituzionale dell'art. 577 c.p.p. fosse stata messa in dubbio sotto diversi profili, la Corte costituzionale aveva sempre escluso l'incostituzionalità della norma, considerandola come un'ipotesi di accusa privata del tutto eccezionale nel nostro sistema⁴⁹.

Fuori del caso suddetto la parte civile non può proporre impugnazione agli effetti penali, ma può avvalersi della facoltà riconosciuta dall'art. 572 c.p.p. di richiedere motivatamente al pubblico ministero l'impugnazione, sia delle sentenze emesse all'esito dell'udienza preliminare sia delle sentenze emesse a seguito di giudizio⁵⁰.

Scopo della norma in esame non è tanto quello di garantire una forma di tutela all'interesse personale della parte civile, ma piuttosto quello di valorizzare il contributo che tale soggetto può apportare alle valutazioni del pubblico ministero sulla opportunità di proporre impugnazione avverso una sentenza⁵¹. Ulteriori argomenti inerenti alla *ratio* dell'esistenza di tale norma possono essere individuati nella preclusione per la parte civile di un'impugnazione agli effetti penali e nei limiti posti al diritto di impugnazione per i soli interessi civili⁵².

Il pubblico ministero, in seguito alla richiesta, può compiere due scelte. Può rigettare la richiesta dandone conto nel decreto motivato notificato alla

patrimonio morale della persona offesa, richiedessero una più energica tutela>> (*Relazione al progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale*, in *G.U., Serie generale*, 24 ottobre 1988, n. 250, *Suppl. ord.*, n. 2, p. 127).

⁴⁹ Corte cost., 30 dicembre 1993, n. 474, annotata da E. GALLO, *L'art. 577 c.p.p.: una norma anacronistica e una decisione discutibile*, in *Indice pen.*, 1994, p. 322.

⁵⁰ A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 902.

⁵¹ S. SALIDU, *Art. 572*, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da M. Chiavario, vol. VI, Utet, 1991, p. 51. Discussa è, peraltro, la compatibilità, in un processo di stampo accusatorio, dell'intervento di soggetti estranei all'ordine giudiziario a fianco del p.m.: in senso critico v. E. AMODIO, *Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. Amodio-O. Dominioni, vol. I, Milano, 1989, p. 437, per il quale la presenza di tali soggetti finisce per alterare l'equilibrio tra accusa e difesa; favorevolmente, invece, cfr. C. MASSA, *La tutela degli interessi privati nel progetto preliminare del nuovo codice di procedura penale*, in *Giust. pen.*, 1979, I, c. 21, secondo il quale, anzi, occorrerebbe ampliare i poteri della parte civile in ordine all'impugnazione dei capi penali della sentenza.

⁵² S. SALIDU, *Art. 572*, cit., p. 48 e s.

parte richiedente, oppure può proporre un gravame diverso rispetto a quello richiesto dall'interessato.

In quest'ultimo caso, non deve giustificare la sua scelta dal momento che il decreto è richiesto soltanto nell'ipotesi in cui egli decida di non proporre alcuna impugnazione.

In ogni caso, la parte civile non è legittimata a ricorrere in cassazione avverso il decreto motivato del pubblico ministero con il quale decide di non proporre impugnazione avverso la sentenza emessa dal giudice di primo grado. Questa risulta l'unica soluzione giuridicamente corretta non solo per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, ma anche perché il decreto emesso dal pubblico ministero ha natura meramente amministrativa⁵³.

Per la presentazione della richiesta non è prevista alcuna forma particolare, né è necessario indicare il mezzo di impugnazione del quale si chiede l'esercizio. Tuttavia, logicamente, sarebbe opportuno che la richiesta avvenisse in forma scritta e che la motivazione, obbligatoria, fosse coerente col mezzo di impugnazione che si vorrebbe che il pubblico ministero esercitasse⁵⁴.

Sulla richiesta motivata il pubblico ministero è obbligato a decidere, ma poiché la legge non stabilisce il termine entro il quale emettere tale provvedimento, si ritiene, possa valere quello ordinario, *ex art. 121 c.p.p.*, non superiore a quindici giorni dalla richiesta. Durante tale periodo, il termine per proporre impugnazione non si sospende, né l'interessato ha la possibilità di sollecitare il pubblico ministero ad emettere, in tempi brevi, una decisione.

⁵³ Cass. pen., Sez. II, 7 maggio 2003, *Awad*, in *Mass. Uff.*, 225082.

⁵⁴ G. SPANGHER, *Impugnazioni penali*, in *Digesto pen.*, VI, Torino, 1992, p. 223.

Sulla base di tale istanza l'organo dell'accusa potrà decidere di proporre impugnazione ovvero, in caso contrario, dovrà motivare in ordine alla scelta di non proporre gravame. L'obbligo di motivazione si configura anche quando l'impugnazione del pubblico ministero investa capi e punti diversi da quelli dedotti nei motivi dall'istante⁵⁵. Ma anche in assenza di alcuna motivazione o di qualsiasi risposta, all'interessato non è concesso alcun rimedio processuale, dato che, come si è detto, il decreto del pubblico ministero è inoppugnabile⁵⁶.

Se la decisione del pubblico ministero è in senso negativo apparirebbe, nel caso, contraddittorio il fatto che successivamente questi proponga appello incidentale. Tuttavia, anche in questa evenienza, in mancanza di un espresso divieto, la facoltà di proporre impugnazione, seppure a seguito di gravame esercitato dall'imputato in via principale, non gli può essere preclusa⁵⁷.

3. Le impugnazioni della parte civile nella disciplina attuale del codice.

a. L'interesse ad impugnare.

Il codice di procedura penale vigente è caratterizzato dal principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, con la conseguenza che i provvedimenti non soggetti per legge ad alcun mezzo di impugnazione sono inoppugnabili (art. 568 co. 1 c.p.p.). in attuazione dell'art. 111 co. 2 Cost., sono sempre soggetti a ricorso per cassazione i provvedimenti relativi alla libertà personale e le sentenze diverse da quelle sulla

⁵⁵ S. SALIDU, *Art. 572*, cit., p. 54.

⁵⁶ C. VALENTINI, *le impugnazioni delle parti eventuali*, in Gaito, *Le impugnazioni penali*, I, 1998, Torino, p. 220.

⁵⁷ G. SPANGHER, *Impugnazioni penali*, cit., p. 223.

competenza che possono dar luogo a un conflitto di giurisdizione o di competenza a norma dell'art. 28 (art. 568 co. 2).

Il terzo comma dell'art. 568 richiama il carattere personale dell'impugnazione, stabilendo che il relativo diritto spetta a colui al quale la legge espressamente lo conferisce, e se la legge non distingue tra le diverse parti, il diritto in questione spetta a ciascuna di esse.

La legittimazione all'impugnazione è peraltro strettamente legata all'interesse manifestato con l'atto di impugnazione dalla parte alla quale la legge riconosce il diritto ad impugnare. La necessità che chi propone impugnazione vi abbia interesse è, infatti, stabilita dal successivo quarto comma della norma in esame.

In estrinsecazione del principio di economia processuale, l'attivazione del rimedio è subordinata, a pena di inammissibilità, all'esistenza in capo al soggetto di un concreto interesse, giuridicamente apprezzabile, ad impugnare, inteso quale misura dell'utilità pratica del mezzo⁵⁸.

L'utilità pratica del mezzo, ossia il vantaggio che la parte si ripromette di ottenere dall'impugnazione, condiziona la devoluzione del giudizio a un altro giudice e impone la verifica della sussistenza di tale requisito, ai fini dell'ammissibilità del gravame medesimo, con un confronto tra la decisione impugnata e quella che potrebbe essere emessa in caso di accoglimento del mezzo proposto⁵⁹.

Ai sensi dell'art. 576 c.p.p. la parte civile può proporre impugnazione contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio.

⁵⁸ G. SPANGHER, *Impugnazioni, Voce, Enc. giur.*, 2002, p. 2.

⁵⁹ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, X ed., p. 793.

Ai soli effetti civili, la parte civile può altresì proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 442 c.p.p. quando abbia consentito all'abbreviazione del rito.

Tale impugnativa risulta, quindi, circoscritta al medesimo oggetto e presenta gli stessi limiti dell'azione civile che la predetta parte privata è abilitata ad esercitare nel processo penale e conseguentemente può investire le sole disposizioni della sentenza che concernono i suoi interessi civili.

Fermo il principio che la valutazione dell'ammissibilità della costituzione di parte civile, sia nel giudizio di primo grado sia nei gradi ulteriori, non può prescindere dal criterio dell'interesse, deve ritenersi che la parte civile ha interesse anche all'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, in quanto la decisione relativa si pone come presupposto del riconoscimento o della negazione dei propri interessi risarcitori.

Secondo il sistema processuale, infatti, sussiste l'interesse della parte civile a impugnare le sentenze penali di proscioglimento in tutti i casi in cui la sentenza penale irrevocabile ha autorità di cosa giudicata anche nel giudizio civile o amministrativo relativo alla sua pretesa risarcitoria⁶⁰. Proprio perché anche la pretesa risarcitoria sarebbe pregiudicata dalla decisione penale, deve riconoscersi alla parte civile un concreto interesse a rimuovere la decisione penale e il suo effetto preclusivo. Inversamente, di regola, nessun interesse processuale ha la parte civile a impugnare la decisione penale quando questa manca di efficacia preclusiva e quindi lascia libera la stessa parte civile di proseguire la sua pretesa risarcitoria nelle sedi proprie.

In particolare, il danneggiato subisce direttamente gli effetti dell'assoluzione dell'imputato, poiché, ai sensi dell'art. 652 c.p.p., la

⁶⁰ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, X ed., p. 795.

sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato, sempre che questi si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile nel processo penale⁶¹.

Come si evince dal dato testuale, l'art. 652 c.p.p., prevede che la sentenza di proscioglimento produca effetti nel giudizio di danno quando ricorrano le seguenti condizioni. Innanzitutto deve trattarsi di una sentenza penale irrevocabile pronunciata in seguito a dibattimento. In secondo luogo, il danneggiato si deve essere costituito o deve essere stato posto in condizione di costituirsi parte civile e comunque non deve aver esercitato l'azione in sede civile a norma dell'art. 75, comma 2, c.p.p.

La norma si riferisce alle sentenze di assoluzione pronunciate in seguito a dibattimento. Resta, pertanto, esclusa l'efficacia extrapenale delle sentenze di non luogo a procedere, art. 425 c.p.p., delle sentenze pronunciate nel corso della fase predibattimentale, emesse ai sensi dell'art. 469 c.p.p. e delle sentenze di non doversi procedere, per mancanza di una condizione di procedibilità o per estinzione del reato, emesse al termine del dibattimento. Infatti, le sentenze di non luogo a procedere, non essendo emesse a seguito di dibattimento, sono inidonee ad acquisire il carattere dell'irrevocabilità. Le sentenze di proscioglimento anticipato sono pronunciate soltanto per formule prive di valore preclusivo e cioè <<il reato è estinto>> e <<l'azione penale non doveva essere iniziata o proseguita>>. Infine, le sentenze di non doversi procedere, non hanno efficacia

⁶¹ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, X ed., p. 871.

extrapenale in quanto prive, in tutto o in parte, di un accertamento sul fatto⁶².

L'art. 652 dispone che la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni o il risarcimento del danno promosso dal danneggiato <<quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima>>. Ai sensi dell'art. 652, dunque, la sentenza di assoluzione ha efficacia di giudicato nell'ambito del giudizio civile di danni solo relativamente a questi accertamenti. La sentenza dibattimentale di assoluzione può essere pronunciata anche per altre ragioni, come per mancanza dell'elemento psicologico, doloso o colposo, o per l'esistenza di una causa di giustificazione (reale o putativa) diversa da quella di cui all'art. 51 c. p., o per l'esistenza di una causa di non punibilità o per non imputabilità del soggetto. Però il legislatore, con una sua scelta discrezionale, ha limitato l'efficacia del giudicato, nel giudizio civile o amministrativo di danno, solo agli elementi relativi all'insussistenza del fatto, alla non commissione dello stesso, ed alla non illiceità per l'esistenza dell'esimente di cui all'art. 51 c.p.

Pertanto, quanto alla sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, dalla formulazione letterale dell'art. 652 c.p.p. emerge chiaramente che l'efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo di danno è riconosciuta soltanto quando essa contenga l'accertamento che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, formula in cui si fa rientrare, opportunamente, anche lo

⁶² A. SCCELLA, sub *art. 652*, in Conso –Grevi, *Commentario breve al codice di procedura penale*, Padova, 2005, p. 2210; E. FUSCO, in P. Corso (a cura di), *Commento al codice di procedura penale*, Piacenza, 2005, p.2294.

stato di necessità⁶³, perché in tal caso difetta il carattere di illiceità del comportamento e quindi il requisito della ingiustizia del danno. Negli altri casi, quando l'assoluzione perché il fatto non costituisce reato è stata pronunciata per mancanza dell'elemento soggettivo del reato, o per la presenza di una causa di giustificazione diversa da quella di cui all'art. 51 c.p. o per un'altra ragione, la sentenza non ha efficacia di giudicato nel giudizio di danno e spetta al giudice civile o amministrativo il dovere di accertare autonomamente, con pienezza di cognizione, i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del giudizio penale⁶⁴.

b. I provvedimenti impugnabili.

La parte civile è legittimata ad impugnare, agli effetti civili, sia la sentenza di condanna sia la sentenza di proscioglimento pronunciate tanto nel giudizio ordinario che all'esito del giudizio abbreviato cui abbia partecipato accettando l'abbreviazione del rito.

La giurisprudenza riconosce l'interesse della parte civile all'impugnazione, sempre ai soli effetti civili, avverso la sentenza di proscioglimento al fine di ottenere il mutamento della formula utilizzata. Essa infatti ha interesse ad impugnare tutte le sentenze di proscioglimento che possano compromettere il suo diritto ad ottenere il risarcimento del danno, anche in considerazione dell'effetto preclusivo della sentenza dibattimentale irrevocabile di assoluzione nel giudizio civile di danno. La

⁶³ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, X ed., p. 872.

⁶⁴ F. FALATO, *Formule di proscioglimento ed interesse della parte civile all'impugnazione*, in *Giurisprudenza italiana*, 2009, fasc. 11, pag. 2531.

parte civile ha dunque di solito interesse ad impugnare una sentenza di assoluzione con la formula perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, al fine di ottenere l'accertamento della responsabilità dell'imputato ai fini civili o anche solo una formula di assoluzione che abbia conseguenze pratiche più favorevoli per i suoi interessi civili⁶⁵.

Più in generale, la parte civile ha normalmente interesse ad impugnare una sentenza di assoluzione che rigetti l'azione civile esercitata nel processo penale e precluda l'ulteriore esercizio dell'azione civile in sede civile, sia al fine di ottenere una pronuncia di accertamento della responsabilità sia anche al più limitato fine di ottenere una pronuncia che non abbia effetto preclusivo nel giudizio civile.

Ciò però non significa che sia vera anche la proposizione contraria. Non è perciò sufficiente il fatto che la sentenza di assoluzione non abbia effetto preclusivo dell'azione civile dinanzi al giudice civile per escludere automaticamente l'interesse della parte civile ad impugnarla per ottenere una pronuncia diversa e l'affermazione della responsabilità dell'imputato.

Di conseguenza, non può negarsi l'interesse della parte civile ad impugnare la decisione con la quale l'imputato sia stato prosciolto con la formula “perché il fatto non costituisce reato” anche quando questa manca di efficacia preclusiva. E ciò perché l'interesse ad impugnare assume un contenuto di concretezza tutte le volte in cui dalla modifica del provvedimento impugnato possa derivare l'eliminazione di un qualsiasi effetto pregiudizievole per la parte che ne invoca il riesame, il che avviene anche quando la parte civile miri ad assicurarsi conseguenze extrapenali a

⁶⁵ Cass. sez. un. 29 maggio 2008, n. 40049, in *Cassazione penale*, 2009, fasc. 3, pagg. 897; G. DE ROBERTO, sub *art. 576*, in G. Lattanti-E. Lupo, *Codice di procedura penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Milano, 2008, vol. VIII, p. 113; L. GIANZI, sub *art. 576*, in P. Corso (a cura di), *Commento al codice di procedura penale*, Piacenza, 2005, p. 2059; F. CAPRIOLI sub *art. 576*, in Conso -Grevi, *Commentario breve al codice di procedura penale*, Padova, 2005, p. 271.

lei favorevoli, che possono comunque influire nel giudizio per il risarcimento dei danni, ed in particolare a sostituire formule che possano limitare il soddisfacimento, nella sede competente, della pretesa riparatoria⁶⁶.

La parte civile ha dunque interesse ad impugnare la sentenza di assoluzione “perché il fatto non costituisce reato”, che non abbia effetto preclusivo, al fine di ottenere l'affermazione di responsabilità per il fatto illecito perché chi intraprende il giudizio civile dopo avere già ottenuto in sede penale il riconoscimento della responsabilità per fatto illecito della sua controparte si giova di tale accertamento e si trova in una posizione migliore di chi deve cominciare dall'inizio.

Il codice di rito ammette, in base all'art. 576, che, per effetto dell'impugnazione della sola parte civile, si possa rinnovare l'accertamento dei fatti posto a base della decisione assolutoria, e ciò al fine di valutare l'esistenza di una responsabilità per illecito e così giungere ad una diversa pronuncia che rimuova quella pregiudizievole per gli interessi civili.

Resta invece esclusa la possibilità di una revisione dell'accertamento penale in assenza dell'impugnazione del pubblico ministero, in ragione dell'autonomia dei giudizi sui due profili di responsabilità, civile e penale. L'impugnazione proposta dalla parte civile ai soli effetti civili non può incidere sulla decisione del giudice del grado precedente in merito alla responsabilità penale, ma il giudice penale dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile che necessariamente dipende da un accertamento sul fatto di reato e dunque sulla responsabilità dell'autore dell'illecito extracontrattuale, può, seppure in via incidentale, statuire in

⁶⁶ F. FALATO, *Formule di proscioglimento ed interesse della parte civile all'impugnazione*, in *Giurisprudenza italiana*, 2009, fasc. 11, pag. 2531 (Nota a Cass. sez. un. 29 maggio 2008, n. 40049); G. SANTALUCIA, *L'errore nell'uso della formula assolutoria: quale spazio per l'impugnazione della parte civile?* in *Cassazione penale*, 2009, fasc. 3, pagg. 897 (Nota a Cass. sez. un. 29 maggio 2008, n. 40049).

modo difforme sul fatto oggetto dell'imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto⁶⁷.

In ogni caso, la proposizione dell'impugnazione della parte civile contro i capi della sentenza di proscioglimento deve fare riferimento, specifico e diretto, a pena di inammissibilità del gravame, agli effetti di carattere civile che si intendono conseguire. Ne deriva che una richiesta della parte civile impugnante al giudice del gravame, riguardante esclusivamente l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, prosciolto nel precedente grado di giudizio, rende inammissibile l'impugnazione, in quanto richiede al giudice adito di deliberare soltanto in merito a un effetto penale, che esula dai limiti delle facoltà riconosciute dalla legge⁶⁸.

Relativamente alle sentenze di condanna, la parte civile è legittimata ad impugnarle nei casi di omessa pronuncia sull'azione civile, di rigetto, totale o parziale, della domanda civile nei confronti dell'imputato o del responsabile civile, di omessa o insufficiente liquidazione del danno, di diniego della provvisionale in presenza di condanna generica al risarcimento dei danni o di sua incongruità, di mancata concessione dell'esecuzione provvisoria della condanna al risarcimento o alle restituzioni, di omessa o insufficiente liquidazione delle spese del giudizio, di ritenuta compensazione totale o parziale delle spese stesse. Di conseguenza, se l'imputato è stato condannato, la parte civile può proporre impugnazione solo per i capi della sentenza che negano il risarcimento o che riconoscono un risarcimento inferiore rispetto a quello richiesto o nel caso di compensazione delle spese.

Per quanto riguarda l'impugnazione prevista per la parte civile avverso le sentenze di proscioglimento emesse all'esito del rito abbreviato, cui la

⁶⁷ Cass. pen., Sez. Un., 11 luglio 2006, n. 25083, in *Dir. pen. proc.*, n. 2/2007, p. 223.

⁶⁸ Cass. pen., Sez. I, 4 marzo 1999, n. 7241, Pirani, in *Cass. pen.*, 2000, p. 2019.

medesima parte civile abbia prestato accettazione, il mezzo di impugnazione non è il ricorso per cassazione ma l'appello, nei casi in cui tale mezzo è proponibile dal pubblico ministero⁶⁹.

c. La procura speciale ad impugnare.

Una questione che appare opportuno evidenziare è quella concernente la legittimazione del difensore della parte civile costituita a proporre appello avverso la sentenza di primo grado, e, più specificamente, l'individuazione delle forme attraverso le quali si manifesta l'effettiva attribuzione di tale potere al difensore medesimo. Occorre anzitutto premettere come il difensore di parte civile, a differenza del difensore dell'imputato, non sia titolare di un autonomo potere di impugnazione della sentenza: l'art. 571, co. terzo c.p.p. prevede infatti che «può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore, nominato a tal fine». A fronte di ciò, l'art. 576 c.p.p., trattando del potere di impugnazione della parte civile, parla esclusivamente di quest'ultima, e non del suo difensore. In concreto ciò sta a significare che il difensore di parte civile, per proporre appello in nome e per conto dei propri assistiti, dovrà a ciò essere espressamente legittimato da un atto che gliene conferisca il relativo potere.

Di conseguenza, la parte civile può proporre impugnazione per mezzo del suo difensore soltanto se questi sia munito di procura speciale, per il grado di giudizio da instaurare. Tale procura può essere anche quella

⁶⁹ G. DE ROBERTO, sub art. 576, in G. Lattanti-E. Lupo, *Codice di procedura penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Milano, 2008, vol. VIII, p. 119. L'autore osserva come il principio enunciato sia tuttora operante, nonostante la riforma delle impugnazioni del 2006, a seguito della sentenza costituzionale n. 26 del 2007, che ha restituito il potere di appello al p.m., nonché della sentenza delle sezioni unite della cassazione n. 27614 del 2007, che ha restituito il potere di appello alla parte civile.

conferita originariamente, a norma dell'art. 100 c.p.p., purchè sia espressamente estesa ai gradi ulteriori⁷⁰.

Si impone, peraltro, un breve chiarimento: la parte civile sta in giudizio col necessario patrocinio di un difensore <<munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata>> (art. 100 co. Primo c.p.p.). Inoltre <<La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa una volontà diversa>> (art. 100, co. terzo c.p.p.). Tale procura deve intendersi come procura *ad litem*, ovvero come conferimento del mandato defensionale al difensore, il quale sarà perciò legittimato a stare in giudizio in nome e per conto della parte civile, potendo quindi <<compiere e ricevere, nell'interesse della parte rappresentata, tutti gli atti del procedimento che dalla legge non sono alla stessa espressamente riservati. In ogni caso non può compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa se non ne ha ricevuto espressamente il potere>> (art. 100, co. quarto c.p.p.).

Il compimento di atti di disposizione del diritto in contesa, quali ad esempio la rinuncia all'azione, richiede pertanto uno specifico conferimento del relativo potere in capo al difensore di parte civile, ovvero sia una procura *ad causam*, individuata dall'art. 122 c.p.p. Tra l'altro, questa norma specifica che <<la procura deve, a pena di inammissibilità, essere rilasciata per atto pubblico o scrittura privata autenticata>> aggiungendo che <<la sottoscrizione può essere autenticata

⁷⁰ E' significativo ricordare, sul punto, come la Corte costituzionale (Corte cost., ord. 8 giugno 2001, n. 188, in *Giur. cost.*, 2001, 3) nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., degli artt. 100, 122, 577 c.p.p. e dell'art. 37 disp. Att., nella parte in cui consentono al difensore della parte civile di proporre impugnazione anche se non munito di procura speciale rilasciata dopo l'emanazione del provvedimento da impugnare, ha osservato che le norme denunciate, oltre a non determinare alcuna lesione del diritto di difesa, non generano disparità di trattamento fra imputato contumace e parte civile, essendo ad entrambe assicurato il diritto di nominare un procuratore speciale al quale possono conferire, in epoca antecedente all'adozione del provvedimento appellabile, ampia delega alla rappresentanza in giudizio.

dal difensore medesimo⁷¹. Tale distinta procura è perciò un atto totalmente diverso da quello di cui all'art. 100 c.p.p.: questo infatti concerne il conferimento del mandato defensionale, il primo invece conferisce il potere di compiere in nome e per conto del rappresentato uno specifico atto a lui normalmente riservato. La distinzione, netta nella teoria, è però nella pratica poco agevole, stante l'identità di forme (per ambedue è prevista la forma della scrittura privata autenticata, con sottoscrizione autenticabile dal medesimo difensore ivi nominato) e la possibilità, ex art. 37 disp. att. c.p.p., di rilasciare la procura ex art. 122 c.p.p. anche preventivamente: è perciò usuale la prassi di conferire indistintamente nel medesimo atto sia la procura ex art. 100 c.p.p., nominando in questo modo il proprio difensore di parte civile, sia la procura ex art. 122 c.p.p., conferendo così al suddetto difensore il potere di compiere specifici atti, quale, tipicamente, la costituzione di parte civile ex art. 76 c.p.p.

La procura speciale, se non risulta espressa una diversa volontà, deve presumersi conferita soltanto per un grado del processo⁷². Riguardo alla necessità per la parte civile di conferire al difensore un esplicito mandato ad impugnare si è sviluppato un dibattito all'interno della giurisprudenza di legittimità⁷³.

⁷¹ In virtù delle modifiche apportate dall'art. 13 l. 16 dicembre 1999 n. 479, la procura speciale conferita con scrittura privata può essere autenticata anche dal difensore (art. 100) e, per la parte civile, si è precisato che la procura non apposta a margine o in calce alla dichiarazione di parte civile deve essere depositata in cancelleria o presentata in udienza unitamente alla dichiarazione di parte civile (art. 78 co. 3). Si tratta di una precisazione quanto mai opportuna perché l'atto di procura non è più necessariamente separato dall'atto di costituzione, potendo figurarvi a margine o in calce all'atto.

⁷² CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 1993, p. 204; CRSTIANI, sub artt. 100-101, in *Commento al nuovo codice di procedura penale*, coordinato da Chiavario, I, Torino, 1989, 464-465; FRIGO, sub art. 100, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da Amodio e Dominioni, I, Milano, 1989, 641-642.

⁷³ G. DE ROBERTO, sub art. 576, in G. Lattanti-E. Lupo, *Codice di procedura penale, Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, Milano, 2008, vol. VIII, p. 120; F. BRUNO, sub art. 100, in P. Corso (a cura di), *Commento al codice di procedura penale*, Piacenza, 2005, p.367; T. PROCACCIANTI, sub art. 100, in Conso -Grevi, *Commentario breve al codice di procedura penale*, Padova, 2005, p. 271.

Secondo una prima linea interpretativa, la giurisprudenza ha ritenuto sufficienti, per estendere il mandato anche ai gradi successivi, anche espressioni generiche, senza la necessità di un espresso riferimento al potere di impugnazione. Le argomentazioni di questo filone giurisprudenziale sono state le seguenti. Nell'ipotesi di esercizio dell'azione civile in sede penale occorre distinguere la *legittimatio ad causam*, che si identifica normalmente con la titolarità del diritto sostanziale in capo alla persona alla quale il reato ha cagionato un danno e che è il presupposto per la costituzione di parte civile, dalla *legittimatio ad processum* o capacità processuale, per la quale il titolare del diritto che non abbia la capacità di agire deve essere rappresentato, assistito o autorizzato nelle forme prescritte per le azioni civili. Diversa è la nozione di "rappresentanza processuale", in virtù della quale la parte civile non può difendersi da sola, ma deve stare in giudizio con il ministero di un difensore munito di procura speciale. Riguardo a quest'ultima nozione, nonostante l'art. 100 co. 3 disponga che la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo quando nell'atto non è espressa un diversa volontà, per ritenere estesa la procura conferita in primo grado anche in grado di appello è sufficiente che il difensore sia designato con locuzioni quali "per la presente procedura", "per la presente causa" e simili, in considerazione del fatto che il processo si articola in più fasi⁷⁴.

In altre decisioni, invece, la Suprema Corte ha seguito un'interpretazione più rigorosa, per cui ha ritenuto indispensabile, ai fini delle impugnazioni, l'esistenza di uno specifico ed espresso mandato

⁷⁴ Cass. pen., Sez. VI, 8 marzo 1994, Spallanzani, in *Cass. pen.*, 1995, p. 3398; Cass. pen., 8 febbraio 2001, Bizzarri ed altri, in *Cass. pen.*, 2003, p. 547; Cass. pen., 16 novembre 1998, Priebke, in *F. it.*, 1999, II, p. 273.

difensivo, in modo da rilevare la consapevolezza del trasferimento del potere di impugnazione⁷⁵.

Le Sezioni unite della corte di cassazione hanno composto il contrasto giurisprudenziale statuendo che è legittimato a proporre appello il difensore della parte civile munito di procura speciale anche se non contenente espresso riferimento al potere di interporre il detto gravame, posto che la presunzione di efficacia della procura per un solo grado del processo, stabilita dall'art. 100 co. 3 c.p.p., può essere vinta dalla manifestazione di volontà della parte, desumibile dalla interpretazione del mandato, di attribuire anche un siffatto potere⁷⁶. La Suprema Corte ha chiarito come non sia necessario un espresso e palese richiamo al potere di impugnare, ovverosia l'utilizzo nella procura di formule c.d. "sacramentali", perché vi possa essere valida attribuzione potestativa. Tuttavia è necessario che la relativa volontà della parte sia stata anche solo implicitamente manifestata nell'atto, dovendosi pertanto avere riguardo al tenore dello stesso ed al suo complessivo significato⁷⁷.

⁷⁵ Cass. pen., 25 settembre 2002, Cooperativa il Poggio s.r.l., in *A. n. proc. pen.*, 2003, p. 46; Cass. pen., Sez. V, 27 agosto 2001, Bovini, in *Cass. pen.*, 2002, p. 2143; Cass. pen., Sez. III, 15 luglio 1997, Abdel Fattah, in *Giust. pen.*, 1999, III, p. 55 Cass. pen., 4 dicembre 1997, Ladisi, in *R. pen.*, 1998, p. 628; Cass. pen., 8 febbraio 1996, Di Benedetto, in *A. n. proc. pen.*, 1996, p. 814.

⁷⁶ Cass. pen., Sez. Un., 27 ottobre 2004 (dep. 18 novembre 2004), n. 44712, Mozzarella, in *Cass. Pen.*, 2005, p. 383, con nota di M. VESSICHELLI; *id.*, in *Giust. pen.*, III, 2005, p. 609, con nota di M. GRIFFO; *id.*, in *Giur. it.*, 2005, p. 2152, con nota di A. GUALAZZI; in argomento si veda anche F. NUZZO, *In tema di procura speciale per l'impugnazione del difensore di parte civile*, nota a Cass. pen., Sez. I, 5 dicembre 2007, n. 45526, in *Cass. pen.*, 2009, p. 221.

⁷⁷ Il tenore letterale della procura di cui al procedimento Manzella, oggetto di intervento delle Sezioni Unite, era il seguente: "Sig. avv. ... vi nominiamo e costituiamo quale Ns difensore, nonché procuratore speciale ai fini della costituzione di parte civile nel procedimento penale n. ..., a carico di ..., conferendovi ogni più ampia facoltà di legge ed approvando sin d'ora il vostro operato". Le Sezioni Unite hanno quindi ritenuto che il suddetto mandato contenesse inconfutabilmente sia la procura alle liti ("vi nominiamo e costituiamo quale Ns difensore") sia il conferimento di un personale potere processuale, ex art. 76 e 122 c.p.p. ("nonché procuratore speciale ai fini della costituzione di parte civile"). Senonché, l'impiego delle moenze terminologiche "nel procedimento penale n. ...", "con ogni più ampia facoltà di legge", "approvando sin da ora il vostro operato", afferisce esclusivamente, com'è altrettanto evidente, al mandato per la costituzione di parte civile. Non è infatti, ricollegabile in alcun modo al conferimento della procura alle liti, che risulta invece rilasciata puramente e semplicemente, senza alcuna ulteriore manifestazione di volontà. Continuano poi le stesse S.U., riguardo alla clausola di approvazione preventiva dell'operato del difensore, affermando che: "Tale manifestazione di volontà, risolvendosi in una mera clausola di stile, attiene, come detto, soltanto alla costituzione di parte civile". La conclusione

Conclusivamente, può allora confermarsi la regola secondo la quale al difensore di parte civile non sia riconosciuto autonomo potere di impugnazione, essendo necessario, a tal fine, che egli sia munito di apposita procura (ex art. 122 c.p.p.). Il contenuto della procura non deve necessariamente contenere formule espresse ed esplicite di conferimento del potere in parola, essendo sufficiente, e pure indispensabile, che la relativa volontà di conferirlo sia desumibile con certezza dal complessivo tenore dell'atto. Ed in particolare, l'uso di espressioni estremamente generiche e che rasentino la natura meramente di stile non può considerarsi sufficiente ai fini della legittimazione del difensore, dovendosi richiedere un'indicazione più puntuale e precisa dell'oggetto e dei fatti in relazione ai quali la procura è conferita e non potendo a tal fine bastare l'indicazione del numero del procedimento e lo stilistico conferimento di "ogni facoltà di legge",⁷⁸.

cui la Suprema Corte, nella sua più autorevole composizione, giunge, è pertanto inevitabile: l'impossibilità di interpretare l'atto nel senso di comprendere anche il potere del difensore di proporre appello. Ciò d'altronde appare in linea con quanto prevede lo stesso art. 122 c.p.p., dove è previsto che la procura rilasciata per il compimento di uno specifico atto, normalmente riservato alla parte, debba contenere, oltre alle indicazioni richieste specificamente dalla legge, la determinazione dell'oggetto per cui è conferita e dei fatti ai quali si riferisce. Tale formulazione impone un *minimum* di determinatezza quanto all'oggetto ed al contenuto della procura ad hoc, che non può chiaramente soddisfarsi con espressioni troppo ampie e generiche, le quali, per voler dire e contenere tutto, finiscono invece per non dire nulla.

⁷⁸ M. VESSICHELLI, *Quale procura per l'impugnazione del difensore della parte civile?*, in *Cass. Pen.*, 2005, p. 383,

CAPITOLO II

LA RIFORMA DELLE IMPUGNAZIONI: DAL CODICE 1988 ALLA C.D. LEGGE PECORELLA

1. La riforma dell'appello e il principio del doppio grado di giurisdizione.

La ragione principale dell'intervento della legge di riforma n. 46 del 2006, cosiddetta "legge Pecorella", risiedeva nella volontà di porre rimedio ad un *deficit* di giustizia insito nel sistema delle impugnazioni⁷⁹. Infatti, il testo originario del codice del 1988 non garantiva una tutela adeguata all'imputato prosciolto in primo grado, se il pubblico ministero proponeva appello.

Nel caso in cui l'imputato fosse stato condannato in primo grado, aveva di fronte a sé due ulteriori gradi di giudizio e, comunque, la possibilità di far valere in sede di appello qualsiasi vizio da cui fosse stata affetta la sentenza⁸⁰.

Al contrario, l'imputato, riconosciuto innocente e, quindi, prosciolto, in un dibattimento svoltosi nel contraddittorio orale, incontrava molte difficoltà nell'esercitare i propri diritti di difesa nel giudizio di appello promosso dal pubblico ministero. L'imputato non aveva il diritto di ottenere la rinnovazione dell'istruzione per contrastare i motivi di appello presentati dalla pubblica accusa, né il diritto di far convocare l'accusatore per dimostrare che quest'ultimo non fosse attendibile e credibile. La decisione di appello era, ed è rimasta, una pronuncia basata su atti scritti,

⁷⁹ Per una sintesi dell'*iter* parlamentare della "legge Pecorella" cfr. E. VALENTINI, *I lavori parlamentari*, in AA. VV., *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, a cura di M. Bargis e F. Caprioli, Torino, 2007, 3ss.

⁸⁰ P. FERRUA, *Riforma disorganica: era meglio rinviare ma non avremo il terzo grado di giudizio*, in *Dir. Giust.*, n. 9, 2006, 78.

senza il contraddittorio nella formazione della prova. Una eventuale condanna in secondo grado non poteva essere oggetto di una impugnazione nel merito, bensì soltanto di un ricorso per cassazione per motivi di legittimità⁸¹.

La suddetta problematica non si poneva nel codice di rito previgente di stampo prevalentemente inquisitorio. Nel codice del 1930 il processo era “racchiuso” in un fascicolo che conteneva tutti gli atti, da quello che, per primo, aveva dato impulso al procedimento fino all’ultimo, e rappresentava una base cognitiva che si trasmetteva da un giudice all’altro. Su quella base, assai più che sugli atti del dibattimento, si fondava la decisione del giudice di primo grado e poi quella del giudice di appello, che quindi ben poteva, riconsiderando gli atti scritti, emettere una decisione opposta a quella del primo giudice⁸².

Dato che, invece, il legislatore del 1988 ha optato per un sistema prevalentemente accusatorio, era ritenuto inaccettabile, da un parte autorevole della dottrina, che una assoluzione, pronunciata nel dibattimento di primo grado nel contraddittorio tra le parti davanti ad un giudice terzo e imparziale potesse essere ribaltata da una condanna emessa in un giudizio privo di garanzie⁸³. Le stesse Sezioni Unite della cassazione, nel 2003, poste di fronte a un caso in cui l’imputato era stato assolto in primo grado e condannato in appello hanno prospettato l’opportunità di <<un intervento

⁸¹ G. FRIGO, *Ignorati i profili di illegittimità ereditati dalla vecchia disciplina*, in *Guida dir.*, 2006, 13, 95; G. SPANGHER, *Ma la legge è necessaria: ecco perché servono più garanzie ai diritti di difesa*, in *Dir. Giust.*, n. 5, 2006, 92; P. TONINI, *La legittimità costituzionale del divieto di appellare il proscioglimento. Una pronuncia discutibile che genera ulteriori problemi*, in L. Filippi (a cura di), *Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte costituzionale e Sezioni Unite*, 350.

⁸² E. FASSONE, *L’appello: un’ambiguità da sciogliere*, in *Questione giustizia*, 1991, 623.

⁸³ F. COPPI, *No all’appello del pm dopo la sentenza di assoluzione*, in *Il giusto processo*, 2003, 5, 27; T. PADOVANI, *Doppio grado di giurisdizione: appello dell’imputato, appello del PM, principio del contraddittorio*, in *Cass. pen.*, 2003, 4023; F. STELLA, *Sul divieto per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di assoluzione*, in *Cass. pen.*, 2004, 756; G. SPANGHER, *Sistema delle impugnazioni penali e durata ragionevole del processo*, in *Corriere giur.*, 2002, 1262; ID., *Riformare il sistema delle impugnazioni?*, in AA. VV., *La ragionevole durata del processo. Garanzie ed efficienza della giustizia penale*, a cura di R. E. Kostoris, Torino, 2005, 111 e seg.

mirato del legislatore sul terreno della ripermetrazione delle opzioni decisorie consentite al giudice di appello, che sia chiamato a pronunciarsi sull'appello del pubblico ministero avverso la sentenza assolutoria di primo grado>>⁸⁴.

Per rimediare ai problemi prospettati, sono state avanzate diverse soluzioni, sulle quali gli studiosi si sono divisi.

In base ad una prima impostazione, il pubblico ministero avrebbe avuto un potere di appello soltanto rescindente. In secondo grado il giudice avrebbe potuto, in alternativa, confermare la sentenza di assoluzione oppure annullare e rinviare in primo grado, sede nella quale si sarebbe dovuto rinnovare il giudizio.

Secondo un'altra soluzione, il giudizio di appello successivo ad una sentenza di proscioglimento avrebbe dovuto tutelare il contraddittorio in modo simile a quanto avviene in primo grado. Entrambe le soluzioni avrebbero comportato un allungamento rilevante dei tempi del processo e per questo non sono state adottate dal legislatore⁸⁵.

In tale contesto la legge n. 46 del 2006 aveva operato una scelta che potesse garantire la ragionevole durata del processo. Peraltro, tale risultato è stato raggiunto attraverso un'*iter* parlamentare piuttosto complesso e non privo di contrasti.

Pare opportuno soffermarsi brevemente sul messaggio che il presidente della Repubblica aveva rivolto al Parlamento il 20 gennaio 2006⁸⁶, nel rinviare, ai sensi dell'art. 74 Cost., il testo approvato dalla Camera dei deputati il 21 settembre 2005 e dal Senato della Repubblica il 12 gennaio

⁸⁴ Cass. pen., Sez. Un., 30-10-03, n. 20, Andreotti, *Cass. pen.*, 2004, 811. Recependo alcune indicazioni dottrinali le Sezioni Unite avevano prospettato, in particolare, la possibilità di strutturare <<l'appello, ove non si concluda con la conferma dell'alternativa assolutoria, come giudizio di natura esclusivamente rescindente, cui debba seguire un rinnovato giudizio di primo grado sul merito della responsabilità dell'imputato, modulato su binari tracciati dalla sentenza di annullamento>>.

⁸⁵ P. TONINI, *La legittimità costituzionale del divieto di appellare il proscioglimento*, cit., 350.

⁸⁶ Pubblicato in *Guida dir.*, 2006, 5, 120.

2006⁸⁷. Tre sono stati i rilievi che il Capo dello Stato aveva formulato rispetto ad un provvedimento legislativo il quale prevedeva l'esclusione incondizionata dell'appello avverso le sentenze di proscioglimento. In primo piano, era stata mossa la censura secondo la quale la <<soppressione dell'appello delle sentenze di proscioglimento (...) fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo>>⁸⁸. In secondo luogo, si era rimarcata l'incongruenza insita nell'impedire la proposizione dell'appello al p.m. <<totalmente soccombente>>, le cui richieste sono state disattese dalla sentenza di proscioglimento, mentre il gravame rimane esperibile dall'organo d'accusa <<quando la sua soccombenza sia solo parziale, avendo ottenuto una condanna diversa da quella richiesta>>. Infine, l'attenzione era ricaduta sugli artt. 597 comma 2 lett. b e 36 d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274, il cui testo, se non modificato, avrebbe continuato a riferirsi, in modo equivoco, all'appello nei confronti delle sentenze di proscioglimento.

Si ritiene che l'obiezione più significativa del Capo dello Stato sia stata la prima, incentrata sulla rottura dell'equilibrio tra i poteri delle parti⁸⁹. Il testo definitivo della legge n. 47 del 2006 aveva recepito in parte i rilievi presidenziali.

Infatti, la legge di riforma aveva stabilito come regola generale la non appellabilità delle sentenze di proscioglimento, sia da parte del pubblico ministero sia da parte dell'imputato, salvo un caso eccezionale espressamente previsto dall'art. 593, comma 2: l'appello poteva essere

⁸⁷ Il correlativo disegno di legge è pubblicato in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2005, 1295.

⁸⁸ *Guida dir.*, 2006, 5, 121.

⁸⁹ F. PERONI, *sub* art. 593, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di A. Giarda e G. Spangher, Milano, 2010, vol. II, 7170.

proposto soltanto in presenza di una nuova prova decisiva emersa dopo la chiusura del giudizio di primo grado.

In questo modo, la legge aveva praticamente sottratto al pubblico ministero la facoltà di appellare il proscioglimento. Restavano al pubblico ministero e all'imputato il potere di proporre il ricorso per cassazione per motivi più ampi.

Un'analisi corretta ed esaustiva delle modifiche introdotte dalla legge Pecorella in tema di appello non può prescindere da alcune sommarie considerazioni riguardo al cosiddetto "principio del doppio grado di giurisdizione".

Tale principio non è di origine normativa, ma di creazione dottrinale e si concretizza nella possibilità di ottenere, sul merito di una determinata vicenda contenziosa, una seconda pronuncia, da parte di un giudice diverso, destinata a prevalere sulla prima⁹⁰.

Ad avviso della dottrina dominante e della stessa giurisprudenza costituzionale, costante sul punto anche sotto il codice del 1930, il principio del doppio grado di giurisdizione è privo di una esplicita e pacifica copertura a livello costituzionale⁹¹. Tuttavia, alcuni studiosi ritengono che il diritto di difesa assicurato <<quale diritto inviolabile in ogni stato e grado

⁹⁰ G. SERGES, *Il principio del doppio grado di giurisdizione nel sistema costituzionale italiano*, Milano, 1993; G. SPANGHER, voce *Doppio grado di giurisdizione (principio di)*, in *enc. giur. Treccani*, vol. XII, 2001, 1; ID., *Il doppio grado di giurisdizione*, in AA. VV., *Presunzione di non colpevolezza e disciplina delle impugnazioni*, Milano, 2000, 105; T. PADOVANI, *Il doppio grado di giurisdizione, appello dell'imputato, appello del pubblico ministero, principio del contraddittorio*, in *Cass. pen.*, 2003, 4023; si vedano, più recentemente, DE CARO, *Filosofia della riforma e doppio grado di giurisdizione di merito*, in AA. VV., *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la legge Pecorella*, a cura di A. Gaito, Utet, 2006, 18; FIORIO, *profili sopranazionali e costituzionali della facoltà d'impugnare*, *ivi*, 106; G. GARUTI-G.DEAN, *I nuovi ambiti soggettivi della facoltà di impugnare*, *ivi*, 131; G. CIANI, *Il doppio grado di giudizio: ambito e limiti*, in *Cass. pen.*, 2007, n.3, 1388; P. GUALTIERI, *Il secondo grado di giudizio ambito e limiti*, in *Cass. pen.*, n. 4, 1813.

⁹¹ Si vedano in dottrina, tra i tanti, G. SPANGHER, voce *Appello, II) diritto processuale penale*, in *Enc. giur.*, II, 1991, 2; ID., *Appello nel diritto processuale penale*, in *Dig. disc. pen.*, I, 1987, 197; nonché, nella giurisprudenza costituzionale, Corte cost., 22 giugno 1963, n. 110, in *Giur. cost.*, 1963, 870; Corte cost., 15 aprile 1981, n. 62, in *Giur. it.*, 1981, I, 1377; Corte cost., 30 luglio 1997, n. 288, in *Arch. n. proc. pen.*, 1997, 557; Corte cost., 4 luglio 2002, n. 316, in *Giur. cost.*, 2002, 2454.

del procedimento>> (art. 24 comma 2 Cost.), delinea, quanto meno, una cornice entro la quale iscrivere l'esistenza di una interposizione processuale per gradi e stati intermedi⁹².

Il principio in esame, trova, invece, riscontro in due disposizioni di natura sovranazionale. In via preliminare, occorre ricordare che tra le fonti del diritto processuale penale, il diritto internazionale ha sempre assunto una particolare rilevanza dato che l'art. 2 della legge delega n. 81 del 1987 ha vincolato il Governo ad adeguarsi alle <<norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale>>⁹³. Inoltre, le norme internazionali pattizie, grazie ad una recente interpretazione dell'art. 117 Cost. ad opera della Corte costituzionale, assumono, nell'ordinamento giuridico italiano, la natura di "norme interposte" con un rango inferiore alla Costituzione e superiore alla legge ordinaria⁹⁴.

La prima disposizione cui fare riferimento è l'art. 2 comma 1 del VII Protocollo alla Convenzione europea dei diritti umani, il quale, sotto la

⁹² V. GREVI, *Presunzione di non colpevolezza, garanzie dell'imputato ed efficienza del processo nel sistema costituzionale*, in *Alla ricerca di un processo penale <<giusto>>. Itinerari e prospettive*, Milano, 2000, 118; T. PADOVANI, *Doppio grado di giurisdizione: appello dell'imputato, appello del PM, principio del contraddittorio*, in *Cass. pen.*, 2003, 4023. Si consideri, peraltro, che, proprio in relazione all'art. 24 comma 2 Cost., il giudice delle leggi ha avuto modo di precisare che dalla garanzia dell'inviolabilità del diritto di difesa non discende affatto, nell'ottica della Carta fondamentale, l'infettibilità della previsione di un secondo grado di merito nel processo penale. Si veda, in proposito, Corte cost. n. 316 del 2002, in *Giur. cost.*, 2002, 2454.

⁹³ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2010, 52 ss.

⁹⁴ Corte cost. 348 del 2007, in *Giur. cost.*, 2007 3509; Corte cost. 349 del 2007, in *Giur. cost.*, 2007 3555. Il dovere di rispettare i <<vincoli derivanti dagli obblighi internazionali>>, espresso dall'art. 117 comma 1 Cost., comporta varie conseguenze. In primo luogo, il giudice italiano deve interpretare la legge nazionale in modo conforme alla norma internazionale nel limite massimo consentito dal testo della legge nazionale. In secondo luogo, se la legge nazionale contrasta con la norma internazionale, il giudice italiano non può disapplicare la legge interna, bensì deve investire della questione la Corte cost., invocando come parametro l'art. 117 comma 1 Cost. A questo punto, la Consulta deve valutare la compatibilità della legge nazionale con il trattato (norma interposta) e, successivamente, deve verificare la compatibilità del Trattato stesso con la Costituzione.

In un simile quadro, una posizione particolare è assunta dalla Convenzione europea dei diritti umani, che prevede la istituzione di un organo giurisdizionale, la Corte europea, al quale è affidata la funzione di interpretare le norme della Convenzione stessa. Tra gli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione vi è quello di adeguare la propria legislazione alle norme di tale trattato, nel significato attribuito dalla Corte specificamente istituita per dare ad esse interpretazione ed applicazione.

rubrica <<Diritto ad un doppio grado di giurisdizione in materia penale>>, riconosce ad ogni persona dichiarata colpevole o condannata il diritto ad un secondo grado di giudizio⁹⁵. Peraltro, pur prevedendosi il diritto al riesame, si aggiunge che <<tale diritto potrà essere oggetto di eccezioni... nei casi in cui la persona interessata sia stata giudicata in prima istanza da un tribunale della giurisdizione più elevata o sia stata dichiarata colpevole o condannata a seguito di un ricorso avverso il suo proscioglimento>>.

L'altra disposizione che interessa la materia è l'art. 14 comma 5 del Patto internazionale dei diritti civili e politici, il quale espressamente prevede che: <<ogni individuo condannato per un reato ha diritto a che l'accertamento della sua colpevolezza e la condanna siano riesaminati da un tribunale di seconda istanza in conformità della legge>>.

Per una corretta interpretazione della norma è opportuno considerare quanto segue. Il Patto internazionale non esige la rinnovazione dell'intero giudizio e neppure una devoluzione strutturata come l'appello, dove il giudice ha piena cognizione sui punti della decisione a cui si riferiscono i motivi. Ne consegue che il riesame potrebbe anche ridursi ad un'azione di impugnativa nella quale si decide direttamente sui motivi, come nel ricorso per cassazione. Appare, tuttavia, essenziale che sia consentito denunciare qualsiasi errore, in fatto come in diritto, a base della condanna per la prima volta pronunciata. In altri termini, deve essere garantito a chiunque la

⁹⁵ Fatto oggetto di ratifica con legge 9 aprile 1990, n. 98 ed entrato in vigore, in Italia, il 1 febbraio 1992. Per un'analisi dell'art. 2, si veda M.R. MARCHETTI, *Commento all'art. 2 del Protocollo n.7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, in *Legisl. pen.*, 1991, 231 ss.; G. SPANGHER, *Art. 2*, in S. Bartle- B. Conforti-G. Rimondi (a cura di), *Commentario della convenzione europea per la tutela dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*, Padova, 2001, 943 ss. Al dettato di questa previsione faceva espresso riferimento la Proposta di legge C. 4604, di iniziativa del deputato on. G. Pecorella, presentata il 13 gennaio 2004, in *Atti camera, XIV leg., Disegni di legge e relazioni*, stampato n. 4604.

possibilità di contestare, almeno una volta e sotto ogni profilo rilevante, la sentenza che lo abbia dichiarato colpevole⁹⁶.

Nel codice del 1988, mancava per l'imputato, prosciolti in primo grado e condannato in appello, la possibilità di un secondo giudizio di merito, avendo a disposizione, in questo evenienza, soltanto il ricorso per cassazione per motivi di legittimità. La riforma del 2006 era intervenuta, dunque, per correggere tale disfunzione nel sistema delle impugnazioni scegliendo la soluzione di sopprimere la possibilità per il pubblico ministero di appellare le pronunce di proscioglimento, salvo un caso eccezionale previsto dall'art. 593 comma 2, c.p.p..

2. L'intervento della Corte costituzionale sull'appello del pubblico ministero.

La regola per cui il pubblico ministero non poteva appellare il proscioglimento dell'imputato salvo il caso, di rarissima verifica concreta, della sopravvenienza o scoperta di nuove prove decisive, ha avuto una vita breve.

Il testo dell'art. 593 comma 2, come novellato dalla legge n. 46 del 2006, ha, infatti, sollecitato da subito una serie di dubbi di conformità al dettato costituzionale⁹⁷.

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai giudici di merito non sono rimaste senza effetto: la Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2007 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 593 comma

⁹⁶ P. FERRUA, *Riforma disorganica: era meglio rinviare ma non avremo il terzo grado di giudizio*, in *Dir. Giust.*, n. 9, 2006, 78.

⁹⁷ Si vedano, tra le corti di merito che hanno sollevato la questione di costituzionalità: C. App. Napoli III, 30 marzo 2006, in *Giur. mer.*, 2006, 2204; C. App. Brescia II, 10 marzo 2006, in *Guida dir.*, 13, 87; C. App. Bologna II, 23 marzo 2006, in *Dir. gius.*, 15, 68; C. Ass. App. Venezia II, 20 marzo 2006, in *Giur. mer.*, 2006, 2199.

2 c.p.p., come modificato dall'art. 1 della l. n. 46 del 2006, nella parte in cui escludeva che il pubblico ministero potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603 comma 2, in caso di nuova prova decisiva⁹⁸.

Innanzitutto, il parametro impiegato per statuire l'illegittimità della disciplina che vietava al pubblico ministero di appellare il proscioglimento è l'art.111 comma 2 Cost.

La regola secondo cui l'accertamento giudiziario si svolge in <<contraddittorio tra le parti in condizioni di parità dinanzi ad un giudice terzo e imparziale>> è stata assunta come espressione generale del principio di eguaglianza tra i contendenti necessari.

In premessa, la Corte costituzionale ha richiamato e confermato il proprio consolidato indirizzo secondo cui, nel processo penale, il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato: una disparità di trattamento può risultare giustificata purchè non esorbiti dai limiti di ragionevolezza⁹⁹. Proprio sul concetto di ragionevolezza la Corte si è intrattenuta, precisando che il relativo giudizio andrà condotto sulla base del rapporto comparativo tra la *ratio* che ispira la norma generatrice

⁹⁸ Corte cost., 24 gennaio 2007, in *Guida dir.*, 2007, 8, 75 con note di SCALFATI, *Restituito il potere di impugnazione senza un riequilibrio complessivo*, 78; E. MARZADURI, *Sistema da riscrivere dopo ampie riflessioni*, *ivi*, 84; G. FRIGO, *Una parità che consolida disuguaglianze*, *ivi*, 87; in *Dir. pen. proc.* 2007, 605, con note di P. FERRUA, *La sentenza costituzionale sull'inappellabilità del proscioglimento e il diritto al <<riesame>> dell'imputato*, 611; DE CARO, *L'illegittimità costituzionale del divieto di appello del pubblico ministero tra parità delle parti e diritto al controllo di merito della decisione*, *ivi*, 618; GAMBINI, *Ancora un abuso del parametro della ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale*, *ivi*, 630.

⁹⁹ P. FERRUA, *La sentenza costituzionale sull'inappellabilità del proscioglimento e il diritto al <<riesame>> dell'imputato*, in *Dir. pen. proc.* 2007, 611. l'autore,, condividendo la premessa, aggiunge che, nella specie, non era difficile trovare una "ragionevole giustificazione" alla scelta dell'inappellabilità contenuta nell'art. 1 l. n. 46 del 2006: non essendo la posizione dell'imputato davanti alla condanna omogenea a quella del p.m. davanti all'assoluzione, ben si poteva spiegare una diversa tutela e, quindi, una disparità di rimedi per l'errore nell'una e nell'altra decisione. Si veda anche A. PRESUTTI, *L'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento tra regola e eccezione*, in AA. VV., *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, a cura di M. Bargis e F. Caprioli, Torino, 2007, 51, che parla di situazioni di per sé disomogenee, che scontano una disuguaglianza intrinseca e perciò non censurabile.

della disparità e l'ampiezza dello "scalino" da essa creato tra le posizioni delle parti¹⁰⁰.

Il principio di parità è stato inteso come insuscettibile di interpretazioni riduttive, volte a negare alla parità delle parti il ruolo di connotato essenziale dell'intero processo. Per la Corte, l'art. 111 comma 2 Cost. esprime un assioma che pervade l'intero accertamento giudiziario, incluse le iniziative dirette a ottenere il riesame della causa.

Per quanto riguarda il tema delle impugnazioni, la Corte ha ribadito che parità delle parti non significa necessaria omologazione di poteri e facoltà. Inoltre, richiamando i propri precedenti, ha riaffermato che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non frustra, di per sé, di riconoscimento costituzionale e che il potere di impugnazione nel merito della sentenza di primo grado da parte del pubblico ministero presenta margini di "cedevolezza" più ampi, a fronte di esigenze contrapposte, rispetto a quelli che connotano il simmetrico potere dell'imputato.

Per i giudici di Palazzo della Consulta, infatti, il potere di impugnazione della parte pubblica trova copertura costituzionale unicamente entro i limiti di operatività del principio di parità delle parti, non potendo essere configurato come proiezione del principio di obbligatorietà dell'esercizio dell'azione penale, di cui all'art. 112 Cost.

Al contrario, il potere di impugnazione dell'imputato viene a correlarsi anche al fondamentale valore espresso dal diritto di difesa (art. 24 comma 2 Cost.). Ciò non toglie, tuttavia che le eventuali menomazioni del potere di impugnazione della pubblica accusa, nel confronto con lo speculare potere dell'imputato, debbano comunque rappresentare, ai fini del rispetto del

¹⁰⁰ A. SCALFATI, *Restituito il potere di impugnazione senza un riequilibrio complessivo*, in *Guida dir.*, 2007, 8, 78, chiarisce che un trattamento differenziato è considerato ragionevole purchè risulti ispirato a un'adeguata ragion d'essere che giustifichi la diversità in vista di ulteriori beni, meritevoli di apprezzamento.

principio di parità, soluzioni normative sorrette da una ragionevole giustificazione, in termini di adeguatezza e proporzionalità. La Corte ha affermato, di conseguenza, che l'art. 593 comma 2 racchiude una dissimetria radicale.

Secondo la Corte, non è un valido argomento affermare che l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento si presta, in astratto, a sacrificare anche l'interesse dell'imputato, allorché il proscioglimento presupponga un accertamento di responsabilità o implichi effetti sfavorevoli. Tale conseguenza della riforma non incide sulla configurabilità della rilevata sperequazione, per cui una sola delle parti, e non l'altra, è ammessa a chiedere la revisione nel merito della pronuncia a sé completamente sfavorevole.

Altrettanto evidente, per i giudici costituzionali, era il fatto che l'eliminazione del potere di appello del pubblico ministero non poteva ritenersi compensato dall'ampliamento dei motivi di ricorso per cassazione. Infatti, tale ampliamento era sancito a favore di entrambe le parti, e perciò inidoneo a riequilibrare le posizioni dell'accusato e del pubblico ministero. Inoltre, il rimedio del ricorso per cassazione non consentiva un riesame di merito, a differenza dell'appello.

L'inappellabilità ad opera del pubblico ministero, tra l'altro, si rivelava generalizzata e unilaterale, ad avviso della Corte. Generalizzata, perché non riferita a talune categorie di reati, ma estesa indistintamente a tutti i processi; unilaterale, perché, secondo la Corte, non trovava alcuna specifica "contropartita" in particolari modalità di svolgimento del processo, essendo stata sancita in rapporto al rito ordinario.

Inoltre, la Corte osservava che, mentre il pubblico ministero "totalmente soccombente" in primo grado restava privo del potere di proporre appello, detto potere veniva invece conservato dall'organo dell'accusa nel caso di

soccombenza solo parziale, sia in senso “qualitativo”, cioè in caso di sentenza di condanna con mutamento del titolo di reato o con esclusione di circostanze aggravanti, sia in senso “quantitativo”, cioè in caso di sentenza di condanna a pena ritenuta non congrua.

Da questo ricco apparato motivazionale discendeva la conclusione dei giudici di Palazzo della Consulta secondo la quale la menomazione ai poteri della parte pubblica, nel confronto con quelli speculari dell'imputato, eccedeva il limite di tollerabilità costituzionale, in quanto non era sorretta da una *ratio* adeguata, in rapporto al carattere radicale, generale e unilaterale della menomazione stessa.

La Corte è intervenuta con una sentenza manipolativa di accoglimento parziale, da cui è scaturita la legittimazione generalizzata del pubblico ministero a proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, anche se relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa, e di condanna¹⁰¹.

Al contrario, la decisione della Corte non intaccava il limite che riguardava l'imputato prosciolto: quest'ultimo, fino all'intervento della sentenza costituzionale n. 85 del 2008 resterà vincolato alla deduzione del “*novum probatorio*” per poter appellare la sentenza di proscioglimento.

Si è colto un autentico paradosso nel fatto che, proprio in ossequio al principio di parità delle parti, che era il cuore della sentenza 26 del 2007, risultasse dubbia la legittimità del limite superstite, relativo all'appello dell'imputato contro le sentenze di proscioglimento¹⁰². In particolare, in si è censurata la decisione in esame affermando che la medesima aveva

¹⁰¹ A. BARGI, A. GAITO, *Il ritorno della Consulta alla cultura processuale inquisitoria (a proposito della funzione del p.m. nelle impugnazioni penali)*, in *Giur. cost.*, 2007, 240.

¹⁰² A. BARGI, A. GAITO, *Il ritorno della Consulta alla cultura processuale inquisitoria*, cit., 240; DE CARO, *L'illegittimità costituzionale del divieto di appello del pubblico ministero tra parità delle parti e diritto al controllo di merito della decisione*, in *Dir. pen. proc.* 2007, 622; A. SCALFATI, *Restituito il potere di impugnazione senza un riequilibrio complessivo*, cit., 80.

generato un sistema meno garantista di quello operante nel codice abrogato¹⁰³.

In definitiva, la maggioranza degli studiosi ha ritenuto che il giudice delle leggi abbia ottenuto l'effetto di provocare una disparità più grave di quella che aveva inteso eliminare¹⁰⁴.

3. Ulteriori sviluppi in materia di appello dell'imputato contro la sentenza di proscioglimento.

Decorso poco più di un anno dall'intervento operato dalla sentenza 26 del 2007, i giudici di Palazzo della Consulta hanno accolto una seconda questione di legittimità costituzionale, adottando, in questa occasione, la visuale prospettica dell'imputato.

In effetti, in seguito ad una prima pronuncia di illegittimità, erano caduti i limiti imposti al potere di appello per quanto riguarda il pubblico ministero mentre permanevano i limiti all'appello dell'imputato. Ne

¹⁰³ P. TONINI, *La legittimità costituzionale del divieto di appellare il proscioglimento. Una pronuncia discutibile che genera ulteriori problemi*, cit., 349.

¹⁰⁴ A. BARGI, A. GAITO, *Il ritorno della Consulta alla cultura processuale inquisitoria*, cit., 244; CHINNICI, *Giudizio penale di seconda istanza e giusto processo*, Torino, 2009, 233; DE CARO, *L'illegittimità costituzionale del divieto di appello del pubblico ministero tra parità delle parti e diritto al controllo di merito della decisione*, cit., 618; P. FERRUA, *La sentenza costituzionale sull'inappellabilità del proscioglimento e il diritto al <<riesame>> dell'imputato*, 611; L. FILIPPI, *La Corte costituzionale disegna un processo accusatorio "all'italiana"*, in L. Filippi (a cura di), *Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte costituzionale e Sezioni Unite*, Padova, 2007, 53; G. FRIGO, *Una parità che consolida disuguaglianze*, in *Guida dir.*, 2007, 8, 87; GAMBINI, *Ancora un abuso del parametro della ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale*, in *Dir. pen. proc.* 2007, 631; E. MARZADURI, *Sistema da riscrivere dopo ampie riflessioni*, in *Guida dir.*, 2007, 8, 84; A. PRESUTTI, *L'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento tra regola e eccezione*, in AA. VV., *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006. Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, cit., 107; A. SCALFATI, *Restituito il potere di impugnazione senza un riequilibrio complessivo*, cit., 78; P. TONINI, *La legittimità costituzionale del divieto di appellare il proscioglimento. Una pronuncia discutibile che genera ulteriori problemi*, cit., 349.

risultava un diritto di difesa irragionevolmente compromesso a fronte delle potenzialità attribuite all'accusa. Si è reso, pertanto, doveroso un ulteriore intervento della Consulta orientato a ristabilire un determinato equilibrio nel sistema.

Con la pronuncia n. 85 del 2008 la Corte costituzionale ha restituito all'imputato il potere di appello contro le sentenze di proscioglimento utilizzando, peraltro, argomentazioni che impongono la risoluzione di determinati snodi interpretativi¹⁰⁵.

Per delineare gli attuali confini entro i quali l'imputato può proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento è necessario procedere ad una disamina degli interventi del legislatore e della Corte costituzionale in relazione all'art. 593 comma 2 c.p.p.

Come è noto, il secondo comma dell'art. 593 stabiliva, prima della riforma del 2006, l'inappellabilità per la difesa delle sentenze di proscioglimento perché "il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto". In realtà, la norma era considerata in dottrina come sovrabbondante, dato che l'inappellabilità prevista era considerata conseguenza della mancanza di interesse ad impugnare da parte dell'imputato per essere stato assolto con formula piena¹⁰⁶.

Peraltro, ad avviso di una giurisprudenza minoritaria, poteva ritenersi sussistente l'interesse dell'imputato ad impugnare se la formula assolutoria "il fatto non sussiste" o "l'imputato non lo ha commesso" fosse stata pronunciata motivando in base all'art. 530 comma 2 per mancanza,

¹⁰⁵ Con la sentenza 31 marzo-4aprile 2008 n. 85 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui, sostituendo l'art. 593, escludeva che l'imputato potesse appellare contro le sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603 comma 2, in caso di nuova prova decisiva.

¹⁰⁶ G. TRANCHINA-G. DI CHIARA, *Appello, dir. proc. pen., Enc. d., 1999, Agg., III, 202*; M.G. AIMONETTO *sub art. 593 c.p.p.*, in G. CONSO-V. GREVI, *Commentario breve al codice di procedura penale*, Padova, 2005.

insufficienza o contraddittorietà della prova, sempre che fosse stato in astratto ipotizzabile una situazione di svantaggio in capo all'impugnante¹⁰⁷. Comunque, risultava di avviso contrario la giurisprudenza maggioritaria, corroborata nel 2003 da un intervento delle sezioni unite. In quella occasione, la cassazione ha infatti ribadito la carenza dell'interesse ad impugnare dell'imputato assolto con formula ampiamente liberatoria, anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova, salvo che nell'eccezionale ipotesi in cui l'accertamento di un fatto materiale oggetto del giudizio penale conclusosi con sentenza dibattimentale fosse suscettibile, una volta divenuta irrevocabile quest'ultima, di pregiudicarlo, a norma dell'art. 654, in giudizi civili o amministrativi diversi da quelli di danno e disciplinari regolati dagli articoli 652 e 653¹⁰⁸.

In sintesi, prima del 2006, salvo il limite espressamente indicato per le sentenze che affermavano la sua piena innocenza, l'imputato era titolare del diritto di appellare qualunque altra decisione di proscioglimento che lasciasse residuare effetti a lui sfavorevoli, come, ad esempio, nel caso di sentenza di non doversi procedere per prescrizione, o nel caso in cui l'imputato fosse dichiarato non punibile perché non imputabile.

Il legislatore, con la legge n. 46 del 2006, è intervenuto in modo radicale sui mezzi di impugnazione nel processo penale, modificando profondamente la materia. In particolare, la legge n. 46 del 2006 ha stabilito in generale l'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento, salvo il caso, eccezionale, in cui fosse sopravvenuta o fosse stata scoperta una nuova prova decisiva dopo il giudizio di primo grado.

La legge c.d. Pecorella è intervenuta sulla precedente normativa sia in senso ampliativo sia in senso restrittivo.

¹⁰⁷ Cass. pen., 2-7-1997, Zimbella, *Dir. pen. proc.*, 98, 1397.

¹⁰⁸ Cass. pen., Sez. Un., 30-10-03, n. 20, Andreotti, *Cass. pen.*, 2004, 811.

L'ampliamento è dato dal fatto che il nuovo comma 2 dell'art. 593 si riferisce alle "sentenze di proscioglimento" senza operare alcuna distinzione in merito alle *species* di pronunce contemplate dagli artt. 529, 530 e 531. Quindi le sentenze di assoluzione con la c.d. formula piena, perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, non risultano destinatarie di un regime specifico quale era quello contenuto nella normativa precedente.

Ne consegue che, in base alla normativa riformata, l'appello dell'imputato prosciolto, con sentenza motivata ai sensi dell'art. 530 comma 2, per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova, può risultare ammissibile dato che, in assenza di divieti espressi, non può escludersi in astratto un interesse dell'imputato medesimo alla definizione del processo penale con un accertamento univoco dell'infondatezza dell'addebito formulato a suo carico, anche nella prospettiva dei vincoli extrapenali del giudicato penale previsti dagli artt. 652 e segg¹⁰⁹.

Peraltro, come abbiamo anticipato, la legge c.d. Pecorella è intervenuta soprattutto in senso restrittivo, poiché l'appello contro le sentenze di proscioglimento, di qualunque specie, era sottoposto alla condizione della sopravvenienza o della scoperta di nuove prove decisive. Quest'ultima si pone come una vera e propria condizione di ammissibilità, pertinente al giudizio di appello contro una sentenza di proscioglimento, che si aggiungeva alle ordinarie condizioni di ammissibilità disciplinate dagli articoli 568 e segg. e completate dall'art. 591c.p.p.¹¹⁰

Nel testo originario della riforma del 2006, tale condizione era posta sia per l'imputato che per il pubblico ministero.

¹⁰⁹ E. MARZADURI, *Così nell'assetto degli istituti il legislatore ricerca nuovi equilibri*, in *Guida dir.*, 2006, n. 10, 51; G. SPANGHER, *Legge Pecorella, l'appello si sdoppia. Tra l'eccezione e il fisiologico*, in *Dir. Giust.*, 2006, n. 9, 68.

¹¹⁰ G. SPANGHER, *Legge Pecorella, l'appello si sdoppia*, cit.

Come è noto, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 26 del 2007 ha fatto cadere il divieto di appello per il pubblico ministero, che è stato rimesso nella sua potestà impugnatoria in ordine alle sentenze di proscioglimento dell'imputato¹¹¹.

La regola generale, introdotta nella riforma del 2006, che stabiliva la non appellabilità delle sentenze di proscioglimento, risultava, ad avviso della Corte, in contrasto con il principio di parità delle parti. L'asimmetria che si veniva a creare era ritenuta generalizzata e radicale e, pertanto, si poneva al di fuori di ogni ragionevolezza. Il pubblico ministero non poteva in nessun caso impugnare la pronuncia che disattendesse in modo integrale la pretesa punitiva, cioè la sentenza di proscioglimento. Al contrario, l'imputato poteva appellare la sentenza di condanna, anche quando si trattava di illeciti bagatellari, salvo, ovviamente, l'eccezione relativa alle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda (art. 593 comma 3 c.p.p.).

Di conseguenza, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 26, ha dichiarato illegittimo il divieto, posto per il pubblico ministero, di presentare appello contro il proscioglimento dell'imputato.

L'illegittimità costituzionale ha colpito l'art. 593 comma 2, nella parte in cui esclude che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di proscioglimento, fatta eccezione per le ipotesi previste dall'art. 603, comma 2, se la nuova prova è decisiva.

In sostanza la Corte costituzionale, con tale intervento, ha eliminato la condizione della sopravvenienza di una nuova prova decisiva, restituendo al pubblico ministero la facoltà di appellare le pronunce di proscioglimento.

Per quanto riguarda l'altro versante, la declaratoria di parziale illegittimità ha lasciato inalterato il divieto, posto per l'imputato, di

¹¹¹ Corte cost., 6 febbraio 2007, n. 26, in *Guida dir.*, 2007, n. 8, 69.

presentare appello contro le sentenze di proscioglimento, salvo che nell'ipotesi, del tutto marginale, di cui all'art. 593 comma 2, relativa a una nuova prova sopravvenuta o scoperta dopo il giudizio di primo grado e comunque entro i termini per impugnare.

L'assetto appena descritto è apparso palesemente asimmetrico a svantaggio dell'imputato¹¹².

Va osservato, a questo punto, che la Corte avrebbe potuto riequilibrare la posizione dell'imputato, restituendogli il potere di appello, già nel contesto della sentenza n. 26 del 2007. Infatti la Consulta, molto opportunamente, avrebbe potuto dichiarare d'ufficio, in applicazione dell'art. 27 della l. n. 87 del 1953, l'illegittimità dell'art. 593 c.p.p., nella parte in cui precludeva all'imputato di appellare il proscioglimento.

La Corte costituzionale, con la sentenza 320 del 2007, ha successivamente esteso il potere di appello del pubblico ministero anche verso le sentenze di proscioglimento emesse in seguito a giudizio abbreviato. Infatti il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 443, comma 1 c.p.p., nella parte in cui stabiliva l'inappellabilità per il pubblico ministero delle sentenze di proscioglimento relative al giudizio abbreviato¹¹³.

E' venuto al pettine, infine, il nodo relativo alla posizione dell'imputato. Infatti, con la sentenza n. 85 del 2008, la Corte costituzionale ha preso atto dell'asimmetria che riguardava quest'ultimo. Secondo il giudizio della Corte, la menomazione più grave del diritto di difesa è costituita dall'assimilazione sotto un'unica disciplina di tipi di proscioglimento tra loro assai diversi.

¹¹² P. TONINI, *La illegittimità costituzionale del divieto di appellare il proscioglimento. Una pronuncia discutibile che genera nuovi problemi*, cit., 349; G. SPANGHER, *Legge Pecorella, l'appello si sdoppia*, cit., 70.

¹¹³ Corte cost., 20 luglio 2007, n. 320, in *Guida dir.*, 2007, n. 31, 45.

Come è noto, in forza della direttiva espressa nell'art. 2 n. 11 della legge delega, l'attuale ordinamento processuale penale articola il proscioglimento in una pluralità di formule da richiamare nel dispositivo della sentenza. Tali formule non sono tutte ugualmente favorevoli per l'imputato.

Va innanzitutto operata la distinzione fondamentale tra sentenze di non doversi procedere (artt. 529 e 531) e sentenze di assoluzione (art. 530). Le prime sono meno vantaggiose per l'imputato in quanto non contengono un accertamento del fatto ma riguardano aspetti processuali, con la conseguenza che la questione nel merito resta aperta. Al contrario, l'imputato ha tutto l'interesse ad ottenere un'assoluzione nel merito poiché tale sentenza ha un effetto ampiamente liberatorio di fronte all'opinione pubblica¹¹⁴.

Per quanto riguarda le sentenze di assoluzione va detto, peraltro, che alcune di queste possono comportare per l'imputato un esito parzialmente pregiudizievole sotto vari aspetti. In proposito, risulta emblematica l'ipotesi in cui il giudice assolva con la formula perché "il reato è stato commesso da una persona non imputabile o non punibile per altra ragione" allorché, stabilita la commissione del fatto penalmente rilevante da parte dell'imputato, difetti la punibilità in concreto. Ciò può verificarsi quando l'accusato non sia imputabile; quando ricorra una causa di non punibilità in senso stretto (ad es. 649 co. 3 c.p.); ovvero manchi una causa obiettiva di punibilità; quando, infine, il soggetto sia penalmente immune (ad es. 68 co. 1 Cost.).

Questa formula è certamente la più sfavorevole fra quelle di assoluzione poiché presuppone la commissione da parte dell'imputato di un reato. Inoltre, una volta dichiarata la non imputabilità, l'imputato, se ritenuto socialmente pericoloso, può comunque essere sottoposto ad una misura di

¹¹⁴ P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, 11 ed., Milano, 2010, 698.

sicurezza. La stessa situazione si verifica nel caso di commissione dei c.d. quasi reati (reato impossibile e istigazione non accolta a commettere un delitto)¹¹⁵.

Già da questo breve *excursus* emerge con tutta evidenza come determinate ipotesi di proscioglimento siano idonee a ledere gli interessi morali o giuridici dell'imputato prosciolto. A questo proposito sono definite paradigmatiche dalla Corte le fattispecie oggetto dei giudizi *a quibus*: dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, conseguente al riconoscimento di circostanze attenuanti; proscioglimento per cause di non punibilità legate a condotte o accadimenti *post factum*; proscioglimento per concessione del perdono giudiziale.

In effetti, nel primo caso, si era pervenuti alla declaratoria di prescrizione in esito ad una valutazione di merito, che presuppone il riconoscimento della colpevolezza dell'imputato.

Nel secondo caso, l'imputato era stato prosciolto per l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 387 comma 2, che presuppone l'accertamento che il preposto alla custodia abbia cagionato colposamente l'evasione di un detenuto.

Nel terzo caso, si era giunti a un proscioglimento per la concessione del perdono giudiziale. Tale pronuncia è altamente lesiva degli interessi dell'imputato. Infatti, è pacifico che la concessione del perdono giudiziale presuppone l'accertamento del fatto e della responsabilità del minore¹¹⁶.

Occorre ricordare, tra l'altro, che, nella vigenza del codice Rocco, la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittimi gli articoli 512 e 513

¹¹⁵ P. TONINI, *Manuale*, cit., 700.

¹¹⁶ F. MANTOVANI, *Diritto penale*, Padova, 2007, 812.

(corrispondenti all'attuale 593 c.p.p.) nella parte in cui contenevano analoghe limitazioni per l'appello delle sentenze di proscioglimento¹¹⁷.

Sulla base delle suddette argomentazioni, ad avviso della Corte costituzionale, l'art. 593 comma 2, accomunando sotto lo stesso regime giuridico situazioni tra loro marcatamente eterogenee, nega all'imputato, salvo il caso limite della nuova prova decisiva sopravvenuta, un secondo grado di merito nei confronti di quelle sentenze di proscioglimento che in realtà pregiudicano i suoi interessi giuridici o morali, affermando sostanzialmente la sua responsabilità o attribuendo comunque il fatto al prosciolto, come ad esempio nel caso del perdono giudiziale. A ciò va aggiunto l'effetto negativo che il sostanziale accertamento di responsabilità dell'imputato può comportare nei giudizi civili, amministrativi o disciplinari inerenti al medesimo fatto.

Inoltre, osserva la Corte, i diritti di difesa dell'imputato appaiono compromessi anche alla luce del potere di appello in capo al pubblico ministero e alla parte civile. Infatti, il pubblico ministero può, in seguito alla sentenza della Corte cost. n. 26 del 2007, appellare non solo le sentenze di condanna, ma anche tutte le sentenze di proscioglimento, comprese quelle relative a reati bagatellari per contravvenzioni punite con

¹¹⁷ Si vedano a questo proposito: Corte cost., n. 70 del 1975 e n. 73 del 1978 (che avevano dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, n 2 e dell'art. 513, n. 2, c.p.p., nella parte in cui escludevano il diritto dell'imputato di appellare le sentenze di proscioglimento per amnistia pronunciate a seguito del giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti); Corte cost. n. 72 del 1979 (che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, n 2 e dell'art. 513, n. 2, c.p.p., nella parte in cui escludevano il diritto dell'imputato di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato pronunciate a seguito della concessione di circostanze attenuanti); Corte cost., n. 200 del 1986 (che avevano dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, n 2 e dell'art. 513, n. 2, c.p.p., nella parte in cui riconoscevano all'imputato il diritto di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento "perché si tratta di persona non punibile perché il fatto non costituisce reato" limitatamente alle ipotesi nelle quali fosse stata applicata o potesse, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza); Corte cost. n. 140 del 1989 (che avevano dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 512, n 2 e dell'art. 513, n. 2, c.p.p., nella parte in cui riconoscevano all'imputato il diritto di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento "perché si tratta di persona non imputabile perché il fatto non costituisce reato" limitatamente alle ipotesi nelle quali fosse stata applicata o potesse, con provvedimento successivo, essere applicata una misura di sicurezza).

la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa. Mentre la parte civile, alla luce di un orientamento giurisprudenziale confermato dalle sezioni unite della cassazione, anche dopo l'intervento sull'art. 576 c.p.p. ad opera della legge n. 46 del 2006, può proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro le sentenze di proscioglimento pronunciate nel giudizio di primo grado¹¹⁸.

Un assetto di questo tipo risulta lesivo del principio di parità delle parti (art 111 comma 2 Cost.), riguardo alle maggiori prerogative della parte pubblica rispetto a quelle dell'imputato, in quanto non fondato su alcuna giustificazione razionale.

Risultano inoltre lesi i principi di eguaglianza e ragionevolezza art. 3 Cost.), in quanto sono equiparati nello stesso regime di inappellabilità esiti processuali molto diversi tra loro.

Infine, risulta lesa il diritto di difesa, perché proprio in esso trova fondamento la facoltà di appellare dell'imputato. Infatti, secondo la Corte, l'assetto in questione, <<si pone in contrasto con il diritto di difesa (art. 24 Cost.), al quale la facoltà di appello dell'imputato risulta collegata come strumento di esercizio>>.

Per i motivi già delineati, la Corte costituzionale conclude con la necessità di eliminare la condizione di cui al comma 2 dell'art. 593 anche per quanto riguarda l'imputato.

E' opportuno a questo punto chiedersi contro quali tipologie di sentenze di proscioglimento l'imputato può, allo stato attuale, proporre appello. In mancanza di riferimenti testuali, si può ritenere, in via interpretativa, che l'imputato possa appellare quelle sentenze che, pur essendo di proscioglimento, sono idonee a compromettere in qualche misura i suoi interessi giuridici o morali. Ne consegue che non dovrebbero ritenersi

¹¹⁸ Cass. pen., Sez. un., 29 marzo 2007 (dep. 12 luglio 2007), n. 27614, in *Cass. pen.*, 2007, 4451.

appellabili le pronunce emesse perché il fatto non sussiste o non è stato commesso dall'imputato.

Infatti, nei confronti delle suddette pronunce, che sono ampiamente liberatorie, non sussiste alcun interesse ad impugnare da parte dell'imputato. Del resto, sembra essere questa l'interpretazione data non soltanto dalla dottrina e dalla giurisprudenza di legittimità, ma anche dalla Corte costituzionale, che nella sentenza in esame fa riferimento esplicitamente alle sentenze di proscioglimento che possano risultare potenzialmente pregiudizievoli per l'imputato.

Dal regime di appellabilità rimangono escluse, per disposto della sentenza costituzionale n. 85 del 2008, le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punite solo con l'ammenda o con pena alternativa. Al fine di comprendere pienamente questa conclusione, può essere utile ripercorrere brevemente l'evoluzione normativa delle regole relative all'appellabilità di questa tipologia di sentenze.

E' opportuno a tal proposito analizzare la disciplina vigente prima e dopo l'intervento della legge 20 febbraio 2006 n. 46 nonché la disciplina che risulta a seguito dell'intervento della Corte costituzionale n. 85 del 2008.

Il testo originario dell'art. 593 comma 3 stabiliva che non potevano essere appellate le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda e le sentenze di proscioglimento relative a contravvenzioni punibili con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa.

Nella riforma operata dalla legge c.d. Pecorella si è posta una distinzione. Le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda sono restate inappellabili ai sensi dell'art. 593 comma 3. Al contrario, le sentenze di proscioglimento per contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa non sono state più menzionate

nel comma 3 dell'art. 593 e quindi sono ricadute sotto la disciplina del comma 2 del medesimo articolo. Di conseguenza, possono essere appellate sulla base di una nuova prova decisiva¹¹⁹.

La sentenza della Corte costituzionale n. 85 del 2008, come abbiamo già illustrato, ha rimosso la condizione di appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte dell'imputato, legata alle nuove prove decisive. Nello stesso tempo è rimasto inalterato il terzo comma dell'art. 593.

Posto ciò, il ragionamento della Corte si sviluppa nei seguenti passaggi. Le sentenze di condanna relative a contravvenzioni per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda rimangono tuttora inappellabili in base all'art. 593 comma 3. Alla Corte è apparso irrazionale che l'imputato avesse la facoltà di appellare la sentenza che l'abbia prosciolto da una contravvenzione punibile con la sola ammenda mentre gli è impedito di appellare la sentenza che lo abbia condannato alla stessa pena dell'ammenda.

Inoltre, prosegue la Corte, la soluzione alternativa, consistente nel rimuovere la previsione del terzo comma del 593, dichiarandolo incostituzionale, pur prospettabile in astratto, se da un lato consentirebbe all'imputato di appellare anche contro le sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda, dall'altro sarebbe una scelta troppo "creativa". Infatti, eliminando ogni limite oggettivo all'appello dell'imputato si finirebbe per andare contro lo scopo perseguito dal legislatore del 2006, il quale, se avesse voluto rendere appellabili le sentenze relative alle contravvenzioni di minore gravità, non avrebbe mantenuto il limite di cui al comma 3 dell'art. 593.

In definitiva, ad avviso della Corte, la declaratoria di incostituzionalità va limitata alle sentenze di proscioglimento relative a reati diversi dalle

¹¹⁹ A. SCALFATI, *Salvo eccezioni appellabile la sola condanna*, in *Guida dir.*, 2006, n. 10, 54.

contravvenzioni punite solo con l'ammenda o con pena alternativa. Volendo esprimere la regola in altri termini, possiamo affermare che l'imputato può proporre appello contro le sentenze di proscioglimento per tutti i delitti e per tutte le contravvenzioni punibili con l'arresto, solo o unito ad ammenda (es. possesso ingiustificato di grimaldelli, art. 707 c.p.; fabbricazione di materie esplodenti, art. 678 c.p.).

La Corte costituzionale ha dichiarato anche l'illegittimità dell'art. 10, comma 2, della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui prevede che sia dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato prima dell'entrata in vigore della medesima legge, a norma dell'art. 593 c.p.p., contro una sentenza di proscioglimento, relativa a reato diverso dalle contravvenzioni punite con la sola ammenda o con pena alternativa. In tal modo, la decisione della Corte ha inciso anche sulla normativa transitoria.

In proposito occorre distinguere tra sentenze passate in giudicato e procedimenti ancora pendenti davanti alla corte di cassazione. Nel primo caso la vicenda processuale non può essere riaperta. Al contrario, per quanto riguarda i ricorsi ancora pendenti, secondo un recente orientamento giurisprudenziale, la cassazione dovrà trasmettere gli atti al giudice di secondo grado. Infatti particolare per l'espletamento one ha operato una distinzione a seconda che il ricorso dell'imputato contro la sentenza di proscioglimento sia stato proposto indirettamente, in seguito ad un'ordinanza di inammissibilità dell'appello *ex art. 10 comma 2, l. n. 46/06*, ipotesi nella quale deve essere pronunciato l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza di inammissibilità, con restituzione degli atti al giudice di appello, ovvero direttamente dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina: in questo secondo caso, il ricorso deve essere trattato come ricorso immediato e, in presenza di motivi *ex art. 606 lett. d) ed e) c.p.p.*, deve essere convertito in appello (art. 569 comma 3), mentre, in caso di

annullamento con rinvio per altri motivi, deve disporsi la trasmissione degli atti al giudice competente per l'appello ai sensi dell'art. 569 comma 4¹²⁰.

¹²⁰ Cass. pen., sez. I, n. 19782, ud. 29 aprile 2008 – dep. del 16 maggio 2008, Presidente S. Chieffi, Relatore G. Canzio, in *www.cortedicassazione.it*.

CAPITOLO III

L'EVOLUZIONE DEL POTERE DI APPELLO DELLA PARTE CIVILE TRA NOVELLA LEGISLATIVA E GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

1. La riforma: l'iter dei lavori parlamentari.

Come è noto, in seguito all'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006, c.d. *Legge Pecorella*, ci si è interrogati su quali potessero essere le ricadute della riforma sulla facoltà di impugnazione della parte civile, a causa della modifica apportata all'art. 576 c.p.p.¹²¹.

Una compiuta analisi del sistema richiede necessariamente una preventiva disamina dei lavori preparatori che, certamente diretti ad eliminare il potere del pubblico ministero di appellare le sentenze di proscioglimento, hanno coinvolto, forse anche oltre l'obiettivo che si era proposto il legislatore, le regole dell'impugnazione della parte civile¹²².

Occorre innanzitutto osservare che l'originaria versione del disegno di legge recante <<Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento>> non conteneva alcuna

¹²¹ Per un commento delle singole disposizioni in cui si articola la legge n. 46 del 2006 si vedano: AA. VV., *Processo penale: diventa la regola l'inappellabilità dei proscioglimenti*, in *Guida dir.*, n. 10, 2006, 41 ss.; AA. VV., *Commento alla legge 20 febbraio 2006 n. 46*, in *Leg. pen.*, 2007, 9 ss., A. GAITO (a cura di) *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la "legge Pecorella"*, Torino, 2006; A. SCALFATI (a cura di) *Novità su impugnazioni e regole di giudizio*, Milano, 2006; M. BARGIS – F. CAPRIOLI, *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006*, Torino, 2007.

¹²² E. VALENTINI, *I lavori parlamentari*, in M. BARGIS – F. CAPRIOLI, *Impugnazioni e regole di giudizio*, cit., ove si ricostruisce l'intero iter parlamentare della legge n. 46 del 2006, che viene definito <<al tempo stesso tortuoso e serrato>>. Le principali tappe che hanno condotto all'approvazione della legge 20 febbraio 2006 n. 46 rubricata <<Modifiche al codice di procedura penale, in tema di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento>> sono le seguenti. Il progetto è stato presentato alla Camera dei deputati dall'On. Pecorella il 13 gennaio 2004 (atto n. 4604) ed è stato approvato il 21 settembre 2005. Successivamente, è stato approvato dal Senato della Repubblica il 12 gennaio 2006 (atto n. 3600). Il testo è stato rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica per una nuova deliberazione a norma dell'art. 74 Cost., con messaggio motivato del 20 gennaio 2006. La successiva approvazione ad opera dei due rami del Parlamento è avvenuta il 1 febbraio alla Camera e il 14 febbraio 2006 al Senato. La legge è stata promulgata il 20 febbraio, pubblicata in *Gazzetta Ufficiale*, 22 febbraio 2006, n. 44, ed è entrata in vigore il 9 marzo 2006.

specifica disposizione direttamente incidente sul potere di impugnare spettante alla parte civile.

Infatti, l'originario disegno di legge incideva in modo radicale sul testo dell'art. 593 c.p.p., prevedendo che il pubblico ministero e l'imputato potessero appellare soltanto le sentenze di condanna, salvo quelle applicative della sola pena dell'ammenda, escludendo ogni tipo di gravame avverso le sentenze di proscioglimento, senza alcuna eccezione¹²³.

Al contrario, l'art. 576 c.p.p. rimaneva inalterato¹²⁴. Di conseguenza, il ruolo della parte civile, che poteva proporre impugnazione soltanto "con il mezzo previsto per il pubblico ministero", appariva ridimensionato alla stessa stregua di quello attribuito alla pubblica accusa, restando alla medesima soltanto il potere di appellare la sentenza di condanna e la generica facoltà di presentare ricorso per cassazione.

Al fine di limitare il potenziale pregiudizio derivante dal proscioglimento dell'imputato in relazione all'esito del successivo giudizio di responsabilità civile, il precedente disegno di legge, intervenendo sull'art. 652 c.p.p., stabiliva che la sentenza di assoluzione sarebbe rimasta priva di effetti extrapenali nel caso in cui la parte civile non avesse presentato le proprie conclusioni al termine del dibattimento¹²⁵.

¹²³ L'art. 1 del disegno di legge approvato dal Senato il 12 gennaio 2006 (atto 3600) stabiliva: <<L'art. 593 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente: "Art. 593 (casi di appello) – 1. Salvo quanto previsto dagli artt. 443 comma 3, 448 comma 2, 579 e 680, il pubblico ministero e l'imputato possono appellare contro le sentenze di condanna. 2. Sono inappellabili le sentenze di condanna per le quali è stata applicata la sola pena dell'ammenda">>.

¹²⁴ L'art. 576 nella sua originaria formulazione stabiliva: <<la parte civile può proporre impugnazione, con il mezzo previsto per il pubblico ministero, contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio. Con lo stesso mezzo e negli stessi casi può proporre impugnazione contro la sentenza pronunciata a norma dell'art. 442 quando ha consentito alla abbreviazione del rito>>.

¹²⁵ Il progetto di riforma dell'art. 652 c.p.p. originariamente predisposto dalla Commissione giustizia della Camera stabiliva: <<La sentenza penale di assoluzione non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni>> (proposta di legge n. 4604-A). Successivamente, viene introdotto il riferimento alla irrevocabilità della sentenza e la specificazione degli effetti del provvedimento assolutorio nel caso in cui la parte civile si sia effettivamente costituita ed abbia presentato le conclusioni nel processo penale: <<La sentenza penale di assoluzione, anche se irrevocabile, non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte

Peraltro, il suddetto disegno di legge veniva rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica con messaggio motivato del 20 gennaio 2006, per una nuova deliberazione, ai sensi dell'art. 74 Cost. In particolare, il Presidente della Repubblica, tra i profili critici evidenziati, aveva rilevato, con riferimento al principio di parità delle parti nel processo (art. 111 comma 2 Cost.), la compressione delle facoltà spettanti alla vittima del reato costituitasi parte civile¹²⁶.

Il monito del Presidente spinse il legislatore ad apportare determinate modifiche all'originale formulazione del progetto di riforma del sistema delle impugnazioni penali.

Nell'intento di rimediare ai rilevati punti critici, fu soppressa la modifica relativa all'art. 652 c.p.p. e, soprattutto, fu eliminato dalla disposizione dell'art. 576 c.p.p. l'inciso "con il mezzo previsto per il pubblico ministero"¹²⁷.

civile si sia costituita nel processo penale ed abbia presentato le conclusioni. In questo caso la sentenza ha effetto quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima>> (proposta di legge n. 4604-B Camera e 3600 Senato). Si veda, in proposito, il commento critico di P. FERRUA, *Inappellabilità: squilibri e disfunzioni. No del Colle per salvare la Cassazione*, in *Dir. giust.*, 2006, 5, 90, secondo cui <<la rettifica sugli effetti della sentenza assolutoria>> non sarebbe stata sufficiente a tutelare gli interessi del danneggiato, privato del potere di appello, dovendosi, semmai, riconoscere alla parte civile il diritto di <<trasferire la propria azione davanti al giudice civile, senza subire la sospensione del processo in quella sede>> come previsto dall'art. 75 comma 3 c.p.p.

¹²⁶ Nel testo del messaggio presidenziale, pubblicato in *Foro it.*, 2006, v, 84, si afferma quanto segue: <<(…) Soppressione (dell'appello delle sentenze di proscioglimento) che, a causa della disorganicità della riforma, fa sì che la stessa posizione delle parti nel processo venga ad assumere una condizione di disparità che supera quella compatibile con la diversità delle funzioni svolte dalle parti stesse nel processo. Le asimmetrie tra accusa e difesa costituzionalmente compatibili non devono mai travalicare i limiti fissati dal secondo comma dell'art. 111 della Costituzione, a norma del quale: "Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, davanti a un giudice terzo e imparziale". Infine, non lo si dimentichi, è parte del processo anche la vittima del reato costituitasi parte civile, che vede compromessa dalla legge approvata la possibilità di far valere la sua pretesa risarcitoria all'interno del processo penale>>. Si vedano, in proposito, le riflessioni di E. MARZADURI, *Legge Pecorella: <<luci e ombre>> di un forte messaggio presidenziale*, in *Guida dir.*, 2006, 5, 11 ss.

¹²⁷ E. RANDAZZO, *Un testo in armonia con il giusto processo che ristabiliva i principi di civiltà giuridica*, in *Guida dir.*, 2006, n. 5, 14, ove si sostiene che la modifica dell'art. 576 c.p.p. avrebbe consentito di sganciare l'impugnazione della parte civile da quella del pubblico ministero e si sarebbe garantito, ai soli fini civili, quel doppio grado di giudizio a cui il danneggiato avrebbe diritto se esercitasse l'azione in sede propria. Si veda, in senso molto critico in merito alle conseguenze sistematiche derivanti dalla modifica in esame G. FRIGO, *E'irrealistico ipotizzare risorse equivalenti a quelle delle figure processuali "necessarie"*, in *Guida dir.*, 2006, 19, 90.

La modifica dell'art. 576 c.p.p. era stata determinata dalla palese intenzione di salvare il potere della parte civile di appellare, agli effetti civili, le sentenze di proscioglimento, sganciandolo dalla facoltà di impugnazione spettante al pubblico ministero¹²⁸.

Tale soluzione fu approvata dalla Camera, in assenza di ulteriori proposte di emendamento. Nel corso del dibattito svoltosi al Senato, invece, determinati emendamenti manifestavano un giudizio di non assoluta idoneità della soluzione accolta in ordine al perseguimento dello scopo di estendere il potere di impugnazione della parte civile oltre i limiti tracciati dalla legge per il pubblico ministero.

In tale direzione, si era prospettata la necessità di fare espressa menzione del mezzo di gravame dell'appello nel testo dell'art. 576 c.p.p., in modo da svincolare la disposizione normativa da un tenore letterale troppo generico che avrebbe potuto esporla ad interpretazioni configgenti¹²⁹.

Peraltro, la mancanza di un dibattito specifico sul tema in questione, ha consentito che il testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati fosse ratificato in tempi rapidi anche dall'altro ramo del Parlamento¹³⁰.

¹²⁸ Nell'intervento del Relatore del provvedimento, On. Isabella Bertolini, si è affermato che la Commissione giustizia, nel modificare l'originario articolato normativo, ha ritenuto di dover tutelare <<maggiormente la parte civile, modificando la disposizione di cui all'art. 576 del codice di procedura penale (...) stabilendo che tale impugnazione limitata ai soli effetti civili possa essere effettuata in via diretta e non più con il mezzo previsto per il pubblico ministero>>. Si veda, sul punto, il resoconto stenografico dell'Assemblea della Camera dei deputati, Seduta n. 739 del 30 gennaio 2006, 7.

¹²⁹ In tal senso l'emendamento presentato dal Sen. G. Zancan, che mirava a sostituire il testo del disegno di legge in modo da introdurre un nuovo primo comma dell'art. 576 c.p.p. dal seguente tenore: <<1. La parte civile può proporre appello contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, anche abbreviato, qualora abbia acconsentito alla abbreviazione del rito>>. Sul punto si veda il Resoconto sommario dell'Assemblea, Seduta n. 556 del 7 febbraio 2006.

¹³⁰ E. M. MANCUSO, *La modifica delle norme in materia di impugnazione della parte civile*, in A. SCALFATI (a cura di) *Novità su impugnazioni e regole di giudizio*, cit., 150.

2. Il potere di impugnazione della parte civile alla luce delle interpretazioni della dottrina.

Come è noto, in seguito all'intervento di riforma ad opera della legge n. 46 del 2006, è stato eliminato nel primo comma dell'art. 576 c.p.p. l'inciso <<con il mezzo del pubblico ministero>>, ed è stata, inoltre, sostituita la frase <<con lo stesso mezzo e negli stessi casi>> con l'espressione <<la parte civile può altresì>>. Di conseguenza, l'art. 576 c.p.p., così riformato, da un lato prevede che la parte civile può proporre "impugnazione", da un altro lato non stabilisce gli strumenti attraverso i quali la medesima può reagire verso la sentenza emessa in sede penale.

Infatti, l'inciso che è stato eliminato aveva la specifica funzione di individuare, attraverso il richiamo delle norme relative al pubblico ministero, i mezzi di impugnazione di cui disponeva il danneggiato che aveva scelto di esercitare l'azione civile all'interno del processo penale¹³¹.

La riforma in esame ha suscitato numerosi interrogativi sul piano esegetico. In particolare, è stata posta la questione in merito alla possibilità per la parte civile di proporre appello, dal momento che non vi è alcuna norma che conferisca espressamente tale facoltà al danneggiato da reato¹³².

Nel sistema delle impugnazioni penali vige il principio di tassatività, di cui all'art. 568 c.p.p. Tale principio impone che la legge stabilisca i casi nei quali i provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e determini il mezzo con cui possono essere impugnati (art. 568 comma 1 c.p.p.). Inoltre, il diritto di impugnazione spetta soltanto a colui al quale la legge espressamente lo conferisce (art. 568 comma 3 c.p.p.).

¹³¹ G. FRIGO, *Un intervento coerente con il sistema*, in *Guida dir.*, n. 10, 2006, 103, il quale, in riferimento all'originaria formulazione dell'art. 576 c.p.p. sottolinea che <<la norma, così concepita, era stata introdotta nel codice del 1988 proprio per accordare il diritto d'appello anche contro le sentenze di proscioglimento alla parte civile (cui fino ad allora spettava il solo ricorso per cassazione, peraltro senza particolari inconvenienti, ai fini di rimuovere gli effetti pregiudizievoli di un proscioglimento sugli interessi civili)>>.

¹³² M. GIALUZ, *Codice di procedura penale commentato*, sub art. 576, 2010, 7065.

In base ad una lettura rigorosa del principio di tassatività, la dottrina maggioritaria ha ritenuto che il sistema delle impugnazioni, in assenza di una espressa previsione che legittimi la proposizione dell'appello, consenta soltanto di esperire il ricorso per cassazione, previsto in via generale nei confronti di tutte le sentenze, in forza dell'art. 568 comma 2 c.p.p. Di conseguenza, secondo questa impostazione, alla parte civile sarebbe precluso l'appello sia verso la sentenza di condanna sia verso la sentenza di proscioglimento¹³³.

¹³³ M. G. AIMONETTO, *Disfunzioni ed incongruenze in tema di impugnazione della parte civile*, in M. Bargis e F. Caprioli (a cura di), *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006*, Torino, 2007, 167; A. A. ARRU, *Il nuovo regime delle impugnazioni della parte civile*, in L. Filippi (a cura di), *Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte costituzionale e Sezioni Unite*, 163; F. CAPRIOLI, *I nuovi limiti all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento tra diritti dell'individuo e "parità delle armi"*, in *Giur. it.*, 2007, 257; F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 2006, 1113; G. DEAN, *Il nuovo regime delle impugnazioni della parte civile e la nuova fisionomia dei motivi di ricorso per cassazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 814; F. R. DINACCI, *La disciplina transitoria*, in A. Scalfati (a cura di), *Novità su impugnazioni e regole di giudizio*, 225; G. FRIGO, *E' irrealistico ipotizzare risorse equivalenti a quelle delle figure processuali "necessarie"*, in *Guida dir.*, 2006, 19, 90; GALANTINI, *Prime note sulle impugnazioni della parte civile secondo la legge di riforma*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2006, 455; G. GARUTI-G. DEAN, *I nuovi ambiti soggettivi della facoltà di impugnare*, in A. Gaito (a cura di), *La nuova disciplina delle impugnazioni*, 2006, 131; M. GEMELLI, *Parte civile ed inappellabilità delle sentenze di proscioglimento*, in *Giust. pen.*, 2006, 658; A. GIARDA, *Rimodellato il sistema delle impugnazioni penali tra presunzione di innocenza e durata ragionevole del processo*, in A. Scalfati (a cura di), *Novità su impugnazioni e regole di giudizio*, 13; R. E. KOSTORIS, *Le modifiche al codice di procedura penale in tema di appello e di ricorso per cassazione introdotte dalla c.d. "Legge Pecorella"*, in *Riv. dir. proc.*, 2006, 633; LOZZI, *Lezioni di procedura penale*, Torino, 2007, 664; E. M. MANCUSO, *La modifica delle norme in materia di impugnazione della parte civile*, in A. Scalfati (a cura di), *Novità su impugnazioni e regole di giudizio*, 151; M. MONTAGNA, *L'applicazione delle nuove regole nei procedimenti in corso*, in A. Gaito (a cura di), *La nuova disciplina delle impugnazioni*, 2006, 227; D. NEGRI, *Norma transitoria senza gradualità*, in *Guida dir.*, 10, 98; SCELLA, *Il vaglio d'inammissibilità dei ricorsi per cassazione*, Torino, 2006, 87; G. SPANGHER, *La parte civile nella legge Pecorella. Potrà ricorrere, ma non appellare*, in *Dir. giust.*, 2006, 16, 40, il quale afferma che «è stato eliminato dal comma 1 dell'art. 576 c.p.p. il riferimento "con il mezzo previsto per il pubblico ministero" che figurava nella formulazione originaria della norma. Questo elemento elimina ogni rapporto tra la legittimazione ad impugnare della parte civile e quella del pubblico ministero ma – stante il principio di tassatività dei mezzi di gravame – non consente di espandere la legittimazione ad impugnare della parte civile. In altri termini la compressione del potere di appellare del p.m. ex art. 593 c.p.p. novellato non vale ad espandere oltre questi limiti la legittimazione della parte civile. Per essere ancora più espliciti, la parte civile potrà solo ricorrere e non potrà appellare la sentenza di primo grado, neppure nei più ristretti ambiti del novellato art. 593 c.p.p.»; P. TONINI, *L'inappellabilità lascia alla parte civile solo la Suprema corte*, in *Il Sole 24 Ore*, 3 marzo 2006, 27; G. VARRASO, *Il tramonto incompleto del potere di impugnazione agli effetti penali della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione*, in A. Scalfati (a cura di), *Novità su impugnazioni e regole di giudizio*, 167; ZAMPI, *La parte civile e la riforma del sistema delle impugnazioni*, in *Arch. n. proc. pen.*, 2006, 606.

Tale conclusione è stata ritenuta coerente con il sistema nel suo complesso¹³⁴. Inoltre, è stato osservato che come sarebbe stato difficile giustificare la scelta di conferire alla parte civile poteri impugnatori maggiori rispetto a quelli riconosciuti alle parti necessarie e, in particolare, a quelli del pubblico ministero¹³⁵. Infine, la scelta di non attribuire il potere di appello alla parte civile appariva in linea con le direttive ispiratrici della riforma e, anzi, necessaria al fine di evitare insanabili incongruenze di sistema. E' stato sostenuto, infatti, che il riconoscimento alla parte civile del potere di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento avrebbe condotto alla conversione in appello del ricorso del pubblico ministero e, quindi, al sostanziale aggiramento dei limiti all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento da parte della pubblica accusa¹³⁶.

Una parte minoritaria della dottrina si è orientata in senso contrario, riconoscendo alla parte civile il potere di proporre appello senza alcun limite. Tale interpretazione è stata dettata dalla necessità di adottare una soluzione che fosse compatibile con i principi costituzionali. E' stata ritenuta irragionevole la scelta di stabilire, per la parte civile, l'inappellabilità delle sentenze di condanna o di proscioglimento senza modificare i rapporti tra processo penale e processo civile¹³⁷. Infatti, una volta ammessa per il danneggiato la possibilità di costituirsi parte civile, la

¹³⁴ A. GIARDA, *Rimodellato il sistema delle impugnazioni penali*, cit., 14; G. DEAN, *Il nuovo regime delle impugnazioni della parte civile*, cit., 815; G. FRIGO, *Un intervento coerente con il sistema*, in *Guida dir.*, 10, 104.

¹³⁵ G. FRIGO, *E' irrealistico ipotizzare risorse equivalenti a quelle delle figure processuali "necessarie"*, cit., 93.

¹³⁶ G. SPANGHER, *La parte civile nella legge Pecorella*, cit., 40; E. M. MANCUSO, *La modifica delle norme in materia di impugnazione della parte civile*, cit., 154.

¹³⁷ M. BARGIS, *Impugnazioni*, in G. Conso-V. Grevi, *Compendio di procedura penale*, 2006, 793; P. FERRUA, *Inappellabilità: squilibri e disfunzioni. No del Colle per salvare la Cassazione*, in *Dir. giust.*, 2006, 5, 90, secondo cui sarebbe stato opportuno <<riconoscere alla parte civile il diritto di trasferire la propria azione davanti al giudice civile, senza subire la sospensione del processo in quella sede come previsto dall'art. 75 comma 3 c.p.p.>>; L. RAVAGNAN, *Nuova legge sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento e sul nuovo giudizio di cassazione*, in *Riv. pen.*, 2006, 499; A. SCALFATI, *Parte civile: dubbi sul potere di gravame*, in *Guida dir.*, 2006, 10, 59.

facoltà di appellare il proscioglimento rientra tra le garanzie minime a tutela della pretesa civilistica per i danni da reato, soprattutto in relazione agli effetti pregiudizievoli derivanti dall'efficacia del giudicato penale nel giudizio civile, ai sensi dell'art. 652 c.p.p.¹³⁸

E' stata individuata una disparità di trattamento tra la parte civile, privata in assoluto del potere di appellare, e il responsabile civile, che continuava a essere legittimato ad appellare la sentenza di condanna. Altrettanto contraria al principio di parità tra le parti appariva la diversità di disciplina riservata alla parte civile rispetto al pubblico ministero, che conservava il potere di appellare le sentenze di condanna e, in ipotesi residuali, quelle di proscioglimento¹³⁹.

In particolare, è stato affermato che il testo dell'art. 576 c.p.p., non stabilendo il "mezzo", autorizza il potere di impugnazione in generale, non limitandolo al solo ricorso per cassazione. In questo modo, la parte civile sarebbe stata legittimata ad esperire ogni impugnazione ordinaria prevista dalla legge, compreso l'appello, salvo i casi nei quali la facoltà di appellare è espressamente esclusa, come nel caso del ricorso previsto dall'art. 428, come riformulato dalla legge 46 del 2006¹⁴⁰. A sostegno di tale tesi, sono stati posti due ulteriori argomenti. In primo luogo, è rimasta invariata la previsione, di cui all'art. 600 comma 1 c.p.p., che permette l'appello della parte civile contro il punto della sentenza di primo grado che attiene alla provvisoria esecuzione delle condanne in materia risarcitoria. E' stato affermato che la legge non avrebbe potuto negare alla parte civile l'appello contro le sentenze in ordine ai capi civili e consentirlo con esclusivo

¹³⁸ A. SCALFATI, *Parte civile: dubbi sul potere di gravame*, cit., 60.

¹³⁹ M. BARGIS, *Impugnazioni*, in G. Conso-V. Grevi, *Compendio di procedura penale*, 2006, 793.

¹⁴⁰ A. SCALFATI, *Parte civile: dubbi sul potere di gravame*, cit., 60; L. RAVAGNAN, *Nuova legge sull'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento*, cit., 498.

riferimento all'esecuzione provvisoria negata¹⁴¹. In secondo luogo, un ulteriore argomento a sostegno del perdurare del potere di appello della parte civile si sarebbe potuto trarre dall'analisi della disciplina transitoria prevista dall'art. 10 della legge 46 del 2006, la quale, nello stabilire le sorti degli appelli interposti prima della riforma, omette qualsiasi riferimento alla parte civile. Tale omissione è stata ritenuta sintomatica della conservazione del potere di appello in capo alla parte civile¹⁴².

3. L'orientamento della giurisprudenza di legittimità.

Il contrasto interpretativo che aveva diviso la dottrina era insorto anche nell'ambito della giurisprudenza di merito¹⁴³.

¹⁴¹ Si veda, in proposito, G. FRIGO, *E' irrealistico ipotizzare risorse equivalenti a quelle delle figure processuali "necessarie"*, cit., 90-93, che ha replicato affermando che <<l'aver previsto che la domanda di provvisoria esecuzione possa fare oggetto di appello, individua semplicemente un caso (l'unico, ormai) in cui questo mezzo è attribuito alla parte civile, alla quale è, invece, preclusa la possibilità di appellare per altri profili la stessa sentenza di condanna>>.

¹⁴² Anche tale affermazione è stata messa in discussione da G. FRIGO, *Un trattamento particolare che deriva dal regime transitorio*, in *Guida dir.*, 2006, 23, 93 che ha osservato che <<il fatto che il legislatore - incappato nell'errore di avere creduto nel mantenimento a regime dell'appello della parte civile - abbia omesso, poi, di accomunarla al pubblico ministero e all'imputato nelle previsioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 della legge n. 46, non giova affatto a far ritenere che, quantomeno in via transitoria, gli appelli pregressi siano sottratti all'inammissibilità. Significa, invece, che quelle previsioni risultano manifestamente incostituzionali per quanto non prevedono che anche alla parte civile sia riconosciuta, di seguito all'inammissibilità che va dichiarata, la facoltà di proporre ricorso per cassazione entro quarantacinque giorni dalla relativa declaratoria>>.

¹⁴³ Si vedano, in particolare, due ordinanze interlocutorie emesse dalle Corti di appello di Milano e di Brescia, le quali, nel delibare in ordine ad eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate avverso il riformato art. 593 c.p.p., con riguardo specifico al potere di appello del pubblico ministero, non hanno mancato di pronunciarsi *incidenter tantum* anche in relazione alle ricadute della riforma in tema di facoltà di impugnazione della parte civile. La corte di appello di Brescia, nel dichiarare non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa al contrasto dell'art. 593 c.p.p. come modificato dall'art. 1 l. 46 del 2006, con gli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost., ha avuto modo di evidenziare come <<l'art. 6 l. 46 del 2006, modificando l'art. 576 c.p.p. con l'escludere il riferimento operativo della facoltà di impugnare della parte civile al mezzo di gravame previsto per il pubblico ministero, continui a rendere possibile l'appello di essa parte civile avverso la sentenza di proscioglimento di I grado, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile>> (Corte di appello di Brescia, II sez. pen., ordinanza 10-14 marzo 2006, n. 655/2005 R.G., in *Guida dir.*, 2006, n. 13, 87). Di tutt'altro avviso la Corte di appello di Milano che, nel rigettare le questioni di legittimità costituzionale formulate in ordine ai riformati artt. 593 e 576 c.p.p., ha precisato come la parte civile <<abbia ora, al pari dell'accusa pubblica, solo il potere di ricorrere per cassazione sia che la decisione di prime cure abbia contenuto di proscioglimento sia che di condanna: tanto è dato dedurre, alla luce del principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, da un canto dall'abrogazione delle parole "con il mezzo previsto per il pubblico ministero" e dall'altro dalla presenza nella Costituzione dell'art. 111 settimo comma, a termine del quale "contro le

Per quanto riguarda, invece, la giurisprudenza di legittimità occorre precisare che non si è mai sviluppato un contrasto effettivo sul tema dell'appello della parte civile¹⁴⁴.

Il primo intervento di legittimità sul tema dell'impugnazione della parte civile risale al 2006, a distanza di pochi mesi dall'entrata in vigore della legge c.d. Pecorella¹⁴⁵.

In questa occasione, la cassazione ha affermato che il potere di appello della parte civile contro la sentenza di proscioglimento di primo grado è rimasto immutato, nonostante la riforma delle impugnazioni.

Gli elementi interpretativi utilizzati dalla Corte per giungere a tale interpretazione sono i seguenti. Innanzitutto, viene analizzato il percorso di formazione della riforma. Nel testo del disegno di legge approvato in prima battuta dal parlamento, l'esclusione per il pubblico ministero del potere di promuovere appello avverso le sentenze di proscioglimento si riverberava anche sulla posizione della parte civile per effetto della disposizione contenuta nell'art. 576 comma 1 c.p.p. Il sottratto potere di appello veniva però bilanciato dalla modifica apportata all'art. 652 comma 1 c.p.p., che nella nuova formulazione consentiva alla parte civile di evitare l'efficacia

sentenze...pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari...è sempre ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge>> (Corte di appello di Milano, II sez. pen., ordinanza 9 marzo 2006, n. 3655/05 R.G., in *Guida dir.*, 2006, n. 13, 91).

¹⁴⁴ Prima dell'intervento delle Sezioni unite nel 2007 vi erano state soltanto tre pronunce delle sezioni semplici della cassazione che avevano affermato la perdurante legittimazione della parte civile a proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento (cfr. Cass., III, 11 maggio 2006, n. 22924; Cass., V, 10 giugno 2006, n. 29935; Cass., I, 6 dicembre 2006, n. 1435).

¹⁴⁵ Cass., III, 11 maggio 2006 (dep. 4 luglio 2006), n. 22924, in *Arch. n. proc. pen.*, 2, 2007, 199 ss. La vicenda processuale oggetto di esame da parte della Suprema Corte è la seguente. Il Tribunale di Brindisi, con sentenza del 9 aprile 2003, assolve con la formula "perché il fatto non sussiste" due persone imputate, in concorso tra loro, di violenza sessuale continuata (capo a) e di tentativo di estorsione (capo b). Inerte il pubblico ministero, promuove appello, relativamente alle statuizioni civili, la sola parte civile e la Corte di appello di Lecce, con sentenza del 12 gennaio 2005, in riforma di quella di primo grado, riconosce i due imputati responsabili, agli effetti civili, dei fatti loro contestati e, dopo aver rubricato quello di cui al capo b) come tentata violenza sessuale, li condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile. La difesa propone ricorso per cassazione, lamentando determinate doglianze, tra cui, in particolare, <<la sopravvenuta inammissibilità dell'appello a suo tempo proposto dalla parte civile ai soli effetti civili avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, ai sensi delle modifiche apportate al codice di rito dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, dichiarate applicabili ai processi in corso dall'art. 10 della medesima legge>>.

extrapenale al giudicato assolutorio qualora, preconizzando un epilogo per se stessa infausto, avesse ommesso di presentare le conclusioni.

In seguito ai rilievi formulati dal Presidente della Repubblica nel messaggio con cui aveva rinviato alle camere il disegno di legge per una nuova deliberazione, il quadro della riforma fu rivisto. Di conseguenza, l'intervento fu diretto sull'art. 576, espungendo il collegamento del potere di impugnazione della parte civile con quello del pubblico ministero in relazione ai mezzi di gravame. Veniva poi soppressa la proposta di modifica dell'art. 652 c.p.p.

Ad avviso della cassazione, dall'*iter* dei lavori parlamentari risulta chiaro l'intento del legislatore di conservare il potere di impugnazione della parte civile in tutte le sue possibili espressioni, emancipandolo dalla dipendenza da quello del pubblico ministero.

La Corte affronta, subito dopo, il principale argomento posto a sostegno della tesi opposta, rappresentato dagli effetti derivanti dal principio di tassatività, di cui all'art. 568 c.p.p., in forza del quale, la genericità del 576 c.p.p. non permetterebbe di mantenere il potere di appello della parte civile avverso le sentenze di proscioglimento.

Il giudice di legittimità ha ritenuto, in proposito, che proprio l'*iter* parlamentare di approvazione consenta, in via ermeneutica, di superare l'ostacolo costituito dal principio di tassatività, arrivando a considerare la formulazione dell'art. 576 come una <<mera imperfezione nella tecnica legislativa>>. Al contrario, secondo la cassazione, la posizione della parte civile nel processo penale, a seguito della mancata modifica dell'art. 652 c.p.p., sarebbe peggiorata rispetto all'originaria versione approvata in prima battuta dal Parlamento, con possibili effetti sul livello minimo di garanzia della pretesa ciclistica per i danni derivanti da reato. Ne consegue

che la scelta legislativa sarebbe del tutto irragionevole se interpretata nel senso proposto dalla tesi contraria al poter di appello della parte civile.

Infine, la Suprema corte ha posto l'attenzione sull'assenza di una disciplina transitoria con riguardo agli appelli avverso le sentenze di proscioglimento già presentati dalla parte civile al momento dell'entrata in vigore della legge n. 46 del 2006. Dal punto di vista della successione nel tempo delle norme processuali, stabilita l'immediata applicabilità delle nuove disposizioni ai procedimenti in corso (art. 10 l. 46 del 2006) l'assenza di qualsiasi riferimento all'appello della parte civile, a fronte di un'articolata disciplina transitoria dettata per i gravami dell'imputato e del pubblico ministero, costituirebbe un ulteriore elemento sintomatico dell'esclusione della parte civile dalle norme che limitano il potere di appello.

Occorre osservare, a questo punto, che il contrasto di opinioni sul tema, derivante da un lato dalla posizione della dottrina maggioritaria e, da un altro lato, dalla posizione conservativa della corte di cassazione, ha determinato la rimessione della questione alle Sezioni unite, stante il rischio di un c.d. conflitto potenziale, rilevante ai sensi dell'art. 618 c.p.p.¹⁴⁶

¹⁴⁶ Nell'ambito di un procedimento relativo al delitto di diffamazione aggravata, punito dagli artt. 47 nn. 2 e 3, 227 commi 1 e 2 c.p.m.p., la prima Sezione penale della Suprema Corte (Cass., I, ord., 16 novembre 2006, n. 382, dep. 11 gennaio 2007, Pres. Fazzioli, Rel. Cassano, ric. p.c. Poggiali) ha rimesso alle Sezioni Unite la questione circa la permanenza o meno, in capo alla parte civile, del potere di proporre appello contro le sentenze assolutorie dell'imputato. In un'articolata decisione, la Suprema Corte ha dapprima ripercorso minuziosamente il complesso iter parlamentare della legge, che è stata rinviata alle Camere dal Presidente della Repubblica ex art. 74 Cost., con la motivazione, tra l'altro, che «è parte del processo anche la vittima del reato costituitasi parte civile», la quale «deve compromessa dalla legge approvata la possibilità di far valere la sua pretesa risarcitoria all'interno del processo penale». La Corte si è poi soffermata sulla questione se, ai procedimenti in corso, sia applicabile l'art. 9 della l. n. 46 del 2006, la quale ha abrogato l'art. 577 c.p.p. Pur prendendo atto che, sul punto, la giurisprudenza di legittimità è divisa, la Cassazione ha aderito all'indirizzo dell'immediata applicabilità ai procedimenti in corso, ex art. 10 comma 1 l. n. 46 del 2006, della disposizione prevista dall'art. 9, che, come detto, abroga l'art. 577 c.p.p.; di qui l'interiore problematica: se la parte civile possa proporre appello per i soli interessi civili avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato. Nonostante l'interpretazione logico sistematica del combinato disposto degli artt. 576, comma 1, 568 e 597 c.p.p. porti a concludere nel senso di una unitarietà circa il regime di impugnazione previsto per il p.m. e la parte civile, ciò peraltro «<si

L'oggettiva complessità interpretativa della novazione legislativa intervenuta in materia veniva presa in considerazione anche dall'Ufficio del massimario, che nella rassegna della giurisprudenza di legittimità per l'anno 2006 la indicava tra le più rilevanti questioni di imminente esame¹⁴⁷.

4. L'intervento delle Sezioni unite della Corte di cassazione.

L'intervento delle Sezioni unite è stato invocato prima che si formasse all'interno della Corte un contrasto effettivo.

Il tema dell'impugnazione della parte civile è stato trattato dalla sentenza a Sezioni unite n. 27614 del 2007¹⁴⁸.

Nella sentenza si ricostruisce il contesto sistematico in cui è collocata la questione inerente alla permanenza in capo alla parte civile del potere di appello. Innanzitutto, si afferma, il codice di procedura penale consente alla parte civile di costituirsi nel processo penale per l'esperimento dell'azione risarcitoria; inoltre, lo stesso codice attribuisce ad imputato e responsabile civile, quali naturali antagonisti della parte civile, il potere di proporre appello avverso la condanna al risarcimento; infine, l'ordinamento riconosce alla sentenza irrevocabile di assoluzione efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo di danno.

porrebbe in contrasto con la volontà legislativa, quale desumibile dai lavori parlamentari, e con il dichiarato intento del legislatore di adeguare la disciplina ai rilievi contenuti nel messaggio del Presidente della Repubblica>>. La Corte, infine, ha rimarcato come l'art. 10 della l. n. 46 del 2006 non contenga una disciplina transitoria relativa agli appelli già proposti della parte civile. Il silenzio del legislatore sul punto potrebbe essere inteso o <<come volontà di adozione di un disegno unitario in materia di impugnazioni, con conseguente immediata applicabilità, anche in fase transitoria, dell'esclusione del potere di appello, sia pure ai soli effetti civili, della parte civile>>; ovvero <<come volontà di riservare, sia a regime che in fase transitoria, una disciplina differenziata alle impugnazioni della parte civile e del p.m. e, quindi, escludere, anche per quanto riguarda l'appello interposto dalla parte civile secondo la previgente normativa, l'applicabilità delle norme che limitano nei confronti del p.m. il potere di proporre appello>>. Questi i quesiti che sono stati rimessi al vaglio delle Sezioni Unite: <<a) se a seguito delle modifiche apportate all'art. 576 c.p.p. dall'art. 6 della legge 20 febbraio 2006, n. 46, la parte civile possa tuttora proporre appello per i soli interessi civili avverso la sentenza di assoluzione dell'imputato; b) in caso negativo, se l'appello possa essere convertito in ricorso per cassazione ovvero possa ritenersi applicabile anche alla parte civile la disciplina transitoria contenuta nell'art. 10 della legge 20 febbraio 2006, n. 46>>.

¹⁴⁷ *La giurisprudenza delle Sezioni unite penali*, in *Cass. pen.*, supplemento n. 1 del 2007, 109-110.

¹⁴⁸ *Cass.*, S. U., 29 marzo 2007 (dep. 12 luglio 2007), n. 27614, in *Cass. pen.*, 2007, 4451.

Successivamente, richiamati gli interventi uniformi del giudice di legittimità e l'antitetica posizione assunta dalla dottrina maggioritaria, la Corte enuncia le ragioni per le quali la scelta ermeneutica, fondata su una rigida e formale applicazione del principio di tassatività delle impugnazioni, non possa essere condivisa: in primo luogo, perché è in contrasto con la volontà legislativa; in secondo luogo, non è coerente con l'interpretazione logico-sistematica dell'art. 576 c.p.p. rapportato ad altre norme del codice di rito e alla disciplina transitoria; infine, non appare costituzionalmente orientata sotto il profilo della ragionevolezza¹⁴⁹.

Il primo argomento affrontato è quello inerente all'intento del legislatore, che appare alla Corte facilmente rilevabile dall'itinerario seguito dai lavori parlamentari, che vengono, peraltro, definiti tormentati. La riespansione del potere di gravame della parte civile era stata chiaramente perseguita mediante l'elisione, dal corpo dell'art. 576 c.p.p., dell'inciso di rinvio ai mezzi impugnatori predisposti per il pubblico ministero, con lo scopo di emancipare la parte civile medesima da quella pubblica e di garantire alla prima, in relazione al profilo civilistico, quel "doppio grado di giudizio" a cui il danneggiato da reato avrebbe diritto se avesse esercitato l'azione in sede civile.

Il recupero del potere di impugnazione della parte civile era stato poi completato dalla abolizione della modifica relativa all'efficacia extrapenale del giudicato assolutorio (art. 652 c.p.p.) e dalla disciplina transitoria, il cui

¹⁴⁹ Secondo la cassazione, <<una volta ammessa per il danneggiato la possibilità di diventare parte civile, pur nel contesto di scelte che, in un modo o nell'altro, possono ritornargli a svantaggio, appare irragionevole precludergli radicalmente la possibilità di appello con possibili effetti pregiudizievoli per la sua pretesa di risarcimento del danno da reato>>. Sul punto, le Sezioni unite richiamano il pensiero espresso da autorevole dottrina subito dopo la promulgazione della legge 46 del 2006. Si veda, in proposito, A. SCALFATI, *Parte civile: dubbi sul potere di gravame*, in *Guida dir.*, 2006, n. 10, 60.

ambito operativo veniva circoscritto ai gravami proposti dall'imputato e dal pubblico ministero¹⁵⁰.

Dopo aver esaminato la volontà del legislatore, la Corte affronta l'argomento cruciale della tesi avversata, cioè il principio di tassatività delle impugnazioni. Tale principio, secondo la dottrina maggioritaria, impedirebbe di ritenere che la parte civile continui ad avere la facoltà di proporre appello, agli effetti civili, contro le sentenze di proscioglimento.

Le Sezioni unite affermano, al contrario, la permanenza del potere di appello della parte civile in forza di un'interpretazione meno rigida e restrittiva del principio di tassatività di cui all'art. 568 c.p.p., valorizzando una determinata lettura dell'art. 576 c.p.p. In particolare, tale norma, riconoscendo una generale legittimazione della parte civile ad impugnare, non pone alcuna restrizione all'utilizzo degli ordinari mezzi previsti dal sistema, la cui selezione deve essere operata interpretando le norme sulle impugnazioni in modo conforme alla costituzione. Scegliere il mezzo di impugnazione rispettando i principi costituzionali significa, ad avviso della cassazione, compiere una scelta che non crei asimmetrie e irragionevoli posizioni processuali differenziate. Per queste ragioni, la parte civile, secondo la Suprema corte, va considerata ancora titolare del potere di appellare la sentenza di primo grado, sia di condanna sia di proscioglimento.

Inoltre, le Sezioni unite aggiungono che, se si negasse la facoltà di appellare della parte civile, rimarrebbero prive di significato le disposizioni

¹⁵⁰ La Suprema Corte, peraltro, ammette che la formulazione legislativa non sia stata esteriorizzata in maniera del tutto univoca, ma ricorda come <<soltanto per ragioni di rigoroso contingentamento dei tempi imposto dalla imminente scadenza della legislatura>> non aveva ricevuto la debita attenzione la proposta di emendamento avanzata dal senatore Zancan, il quale aveva suggerito, <<onde evitare qualsiasi equivoco>>, una differente formulazione: <<la parte civile può proporre appello contro i capi della sentenza di condanna che riguardano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio, anche abbreviato, qualora abbia acconsentito alla abbreviazione del rito>>.

di cui agli articoli 600 comma 1, 601 e 622 c.p.p., le quali, anche se implicitamente, presuppongono il potere di appello della medesima.

Infine, la Corte ritiene irragionevole la tesi della dottrina maggioritaria perché la parte civile privata dell'appello subirebbe un trattamento differenziato rispetto all'imputato e al responsabile civile, che possono appellare contro il capo della sentenza relativo alla condanna ai danni (art. 574 e 575 c.p.p.).

Va osservato che talune argomentazioni della Corte di legittimità sono state messe in discussione da una parte della dottrina. In particolare, in riferimento agli artt. 600, 601 e 622 c.p.p.

L'art. 600 c.p.p. prevede la possibilità per la parte civile, qualora il giudice di primo grado abbia ommesso di pronunciarsi sulla richiesta di provvisoria esecuzione ai sensi dell'art. 540 comma 1, ovvero l'abbia rigettata, di riproporla mediante impugnazione, su questa parte, della sentenza di primo grado al giudice di appello. Secondo un'autorevole dottrina, peraltro, l'aver previsto che la domanda di provvisoria esecuzione possa essere oggetto di appello, indica semplicemente l'unico caso in cui questo mezzo è attribuito alla parte civile, alla quale resterebbe, invece, preclusa la possibilità di appellare per altri profili la stessa sentenza di condanna¹⁵¹.

L'art. 601 c.p.p., nel disciplinare gli atti preliminari al giudizio di appello, stabilisce che il presidente debba disporre la citazione dell'imputato non appellante se l'appello è stato proposto per i soli interessi civili. La Corte ha affermato che la disposizione non avrebbe più senso se fosse stato soppresso il potere di appello per la parte civile. Tuttavia, occorre ricordare che l'art. 574 c.p.p. prevede il potere di impugnazione

¹⁵¹ G. FRIGO, *E' irrealistico ipotizzare risorse equivalenti a quelle delle figure processuali "necessarie"*, cit., 92.

dell'imputato contro i capi della sentenza che riguardano la sua condanna alle restituzioni e al risarcimento del danno <<col mezzo previsto per i capi penali della sentenza>>, mentre l'art. 575 c.p.p. prevede il potere di impugnazione del responsabile civile contro le disposizioni della sentenza di condanna al risarcimento dei danni e alle restituzioni <<col mezzo che la legge attribuisce all'imputato>> e, cioè, in tutti e due i casi, con l'appello, ai sensi dell'art. 593, comma 1 c.p.p. Ne consegue che esistono altri casi di possibile appello per i soli interessi civili, nei quali sussiste l'interesse all'integrazione del contraddittorio, nei confronti dell'imputato non appellante, mediante la sua citazione in giudizio: nel caso dell'art. 574 c.p.p., il coimputato dello stesso reato, condannato al risarcimento dei danni; nel caso dell'art. 575 c.p.p., l'imputato che ha commesso il fatto per il quale esiste la responsabilità civile del terzo¹⁵².

In relazione all'art. 622 c.p.p., infine, è necessario porre l'attenzione sulla prima parte del testo dell'articolo nella quale si fa riferimento all'annullamento di <<disposizioni o di capi che riguardano l'azione civile>>. In dottrina si è replicato che tale annullamento può essere sollecitato anche dalle altre parti private e dall'imputato con ricorso contro sentenze da essi appellabili, ai sensi degli artt. 574 e 575 c.p.p.¹⁵³

Peraltro, la soluzione a cui è giunta la cassazione a Sezioni unite può essere compresa in modo adeguato esaminando l'evoluzione storica attraverso la quale si è sviluppato il sistema delle impugnazioni.

Come abbiamo già avuto modo di illustrare, sotto il codice di procedura penale del 1865 la parte civile poteva proporre appello sia verso la sentenza di condanna sia verso quella di proscioglimento. La stessa soluzione era

¹⁵² A. A. ARRU, *Il nuovo regime delle impugnazioni della parte civile*, cit., 200; F. CAPRIOLI, *I nuovi limiti all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento*, cit., 256.

¹⁵³ A. A. ARRU, *Il nuovo regime delle impugnazioni della parte civile*, cit., 201; F. CAPRIOLI, *I nuovi limiti all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento*, cit., 257.

adottata, all'epoca, in Francia. Al contrario, il codice del 1930 prevedeva la possibilità per la parte civile di proporre appello soltanto nei confronti di una sentenza di condanna dell'imputato mentre, a parte i casi in cui la stessa parte civile fosse stata condannata ai danni e alle spese, non le era consentito di impugnare le sentenze di proscioglimento.

Come è noto, soltanto nel 1970, grazie all'intervento della Corte costituzionale, fu concesso alla parte civile la possibilità di esperire il ricorso per cassazione avverso le sentenze di proscioglimento¹⁵⁴.

Una rilevante innovazione apportata dal codice del 1988 è stata proprio quella di stabilire la facoltà per la parte civile di appellare le sentenze di proscioglimento.

Negare alla parte civile la facoltà di appellare il proscioglimento avrebbe avuto il significato di un ritorno al passato, cancellando una delle poche novità significative del sistema delle impugnazioni del 1988 che, come è noto, non è stato rivisto alla luce dei principi del processo accusatorio, come è avvenuto, invece per la disciplina del giudizio di primo grado.

Occorre considerare, inoltre, che la pronuncia delle Sezioni unite è intervenuta successivamente alla sentenza costituzionale 26 del 2007 che ha restituito il potere di appello al pubblico ministero. Mentre un anno dopo, nel 2008, la Corte costituzionale ha ripristinato anche la possibilità per l'imputato di appellare le sentenze di proscioglimento.

Per evitare i dubbi interpretativi che sono intervenuti immediatamente dopo l'entrata in vigore della c.d. Legge Pecorella, appare plausibile affermare che il legislatore della riforma, al fine di dare attuazione al principio del doppio grado di giurisdizione, avrebbe potuto perseguire una

¹⁵⁴ Corte cost., 22 gennaio 1970, n. 1, in *Giur cost.*, I; Corte cost., 17 febbraio 1972, n. 29, in *Giur cost.*, 1972, 131.

soluzione normativa differente. Infatti, era stato proposto in dottrina di prevedere che, fermo restando l'appello contro le sentenze di condanna, il pubblico ministero potesse proporre contro il proscioglimento un appello inteso solo all'annullamento della decisione di primo grado¹⁵⁵. In base a questa impostazione, il pubblico ministero avrebbe avuto un potere di appello soltanto rescindente. In secondo grado il giudice avrebbe potuto, in alternativa, confermare la sentenza di assoluzione oppure annullare e rinviare in primo grado, sede nella quale si sarebbe dovuto rinnovare il giudizio.

5. Questioni di legittimità costituzionale.

La tesi della permanenza in capo alla parte civile del potere di appellare le sentenze di proscioglimento, nonostante la riforma del 2006, ha trovato una conferma anche negli interventi della Corte costituzionale.

Con l'ordinanza n. 32 del 2007 la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale relativa alle disposizioni sull'impugnazione della parte civile, di cui agli artt. 576 c.p.p. e 10 della legge n. 46 del 2006¹⁵⁶.

L'ordinanza della Consulta giustifica la conclusione alla quale perviene, rilevando che la sollevata questione di legittimità costituzionale muove dalla premessa interpretativa in forza della quale la novella del 2006, in contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza, di parità delle parti nel processo, di inviolabilità del diritto di azione e di difesa (artt. 3, 111, 24 Cost.), avrebbe soppresso il potere di appello della parte civile.

Questa premessa, ad avviso della Corte, è stata recepita con assoluta rigidità, senza neppure prendere in considerazione l'opposta opzione

¹⁵⁵ A. NAPPI, *Guida al Codice di Procedura Penale*, Milano, 2007, 890.

¹⁵⁶ Corte cost., n. 32 del 2007, in *Cass. pen.*, 2007, 1906.

ermeneutica, illustrando le ragioni della mancata condivisione dei relativi argomenti. Questo modo di procedere ha avuto come conseguenza che la mancata utilizzazione dei poteri interpretativi che la legge riconosce, in via esclusiva, al giudice rimettente e la carenza di una verifica di altre e diverse soluzioni interpretative, integrano, nel modello del giudizio incidentale di costituzionalità, omissioni significative e tali da non abilitare il giudice a sollevare la questione di legittimità costituzionale.

In effetti, la Corte, dando atto dell'assenza di un "diritto vivente" conforme alla premessa interpretativa posta a base dei dubbi di legittimità costituzionale, lascia implicitamente intendere che l'eventuale consolidarsi dell'orientamento interpretativo contrario all'ammissione dell'appello della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato pronunciata in primo grado non resisterebbe alla verifica di conformità alla Costituzione.

Successivamente, con l'ordinanza n. 3 del 2008, il giudice delle leggi ha nuovamente dichiarato manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 576, nella parte in cui, in asserito contrasto con i principi di eguaglianza, di parità delle parti nel processo e di inviolabilità del diritto di azione e di difesa, escluderebbe, in capo alla parte civile, il potere di proporre appello avverso la sentenza di proscioglimento dell'imputato¹⁵⁷. La Corte costituzionale ha ribadito la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità relative all'art. 576 c.p.p., facendo riferimento alla opzione interpretativa nel frattempo divenuta maggioritaria presso la giurisprudenza di legittimità e confermata dalla decisione delle Sezioni unite.

¹⁵⁷ Corte cost., n. 3 del 2008, in *Giur. Cost.*, 2008, 54.

6. La conversione dell'impugnazione della parte civile.

L'istituto della conversione dell'impugnazione garantisce l'unità del procedimento nel corso di tutte le fasi e al tempo tende ad evitare le conseguenze che potrebbero derivare dalla coesistenza di più mezzi di impugnazione avverso la medesima decisione¹⁵⁸.

Nella scelta del mezzo idoneo a preservare l'unità del procedimento, il codice ha privilegiato l'appello in quanto quest'ultimo è un gravame che, consentendo l'esame sia del merito sia della legittimità, assorbe il ricorso per cassazione¹⁵⁹.

L'art. 7 della legge n. 46 del 2006, ha modificato il testo della disposizione in esame inserendo un inciso che tende a limitare l'operatività della conversione al caso in cui sussiste la connessione di cui all'art. 12 c.p.p.

L'intento del legislatore era quello di restringere l'operatività della conversione per rafforzare la scelta a favore dell'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento¹⁶⁰.

Le reazioni della dottrina rispetto a questa modifica sono state di segno diverso. Da una parte minoritaria degli studiosi, è stato valutato positivamente il cambiamento di prospettiva dalla connessione meramente formale della sentenza (nel caso di una sentenza che contenga più imputazioni o si riferisca a più imputati) alla connessione sostanziale dei processi (*ex art. 12*). Da questo punto di vista, la conversione è stata intesa

¹⁵⁸ F. CAPRIOLI, *sub art. 580 c.p.p.*, in *Commentario breve al Codice di procedura penale*, Padova, 2005, 1995; F.M. IACOVIELLO, *Conversione anche per i ricorsi del p.m.*, in *Guida dir.*, 2006, 10, 83; CENCI, *La conversione dei mezzi di impugnazione*, in A. Gaito, (a cura di), *Le impugnazioni penali*, I, Torino, 1998, 271; A. DIDI, *La conversione del ricorso in appello*, in A. Scalfati, (a cura di), *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, 2006, 177; SALIDU, *sub art. 580 c.p.p.*, in *Comm Chiavario VI*, 85.

¹⁵⁹ MAZZARRA, *Problemi vecchie nuovi in tema di conversione dei mezzi di impugnazione*, in *Riv. giur. umbra*, 1993, 116.

¹⁶⁰ A. DIDI, *La conversione del ricorso in appello*, cit., 196.

come l'effetto della connessione dei processi e non della formale riunione nella medesima sentenza di imputati e imputazioni¹⁶¹.

Peraltro, la dottrina prevalente ha prospettato un'interpretazione estensiva del nuovo testo dell'art. 580, che è fondata sulla *ratio* della regola di conversione e consente di ritenere sempre operante il meccanismo della conversione nel caso di pluralità di impugnazioni aventi ad oggetto la medesima fattispecie giudiziale¹⁶². Secondo questa impostazione la disposizione di cui all'art. 580 c.p.p. è tesa a garantire l'unità dei controlli sulla decisione resa in primo grado, sia quando più regiudicande sono decise con un'unica sentenza sia quando le parti di un unico processo si trovino ad avere occasionalmente a disposizione impugnazioni diverse.

In primo luogo, si ritiene che l'art. 580 c.p.p. sia applicabile nell'ambito di un processo cumulativo, concernente più imputati o più imputazioni contestate ad un unico imputato. In questa eventualità, la sentenza può essere, in astratto, scindibile in determinati capi, ciascuno impugnabile con il mezzo consentito dalla legge, potendo, quindi, un capo essere appellabile ed un altro capo soltanto ricorribile.

In secondo luogo, ad avviso della maggioranza della dottrina, la regola della conversione *ex art. 580 c.p.p.* deve trovare applicazione anche nel caso in cui un unico imputato sia stato giudicato per un'unica imputazione e avverso la sentenza soltanto una parte possa appellare, mentre l'altra possa solo ricorrere per cassazione¹⁶³.

¹⁶¹ F.M. IACOVIELLO, *Conversione anche per i ricorsi del p.m.*, cit., 87.

¹⁶² F. CAPRIOLI, *I nuovi limiti all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento tra diritti dell'individuo e "parità delle armi"*, in *Giur. it.*, 2007, 258; F. NUZZO, *Appunti in tema di conversione delle impugnazioni ex art. 580 c.p.p.*, in *Cass. pen.*, 2008, 2474.

¹⁶³ M. BARGIS, *Il "ritocco" all'art. 580 c.p.p. e le sue polimorfi ricadute*, in M. Bargis-F. Caprioli (a cura di), *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006*, Torino, 2007, 242; G. DEAN, *Il nuovo regime delle impugnazioni della parte civile e la nuova fisionomia dei motivi di ricorso per cassazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 814; A. DIDDI, *La conversione del ricorso in appello*, cit., 198; M. GEMELLI, *Parte civile ed inappellabilità delle sentenze di proscioglimento*, in *Giust. pen.*, 2006, III, 665; E. M. MANCUSO, *La modifica delle norme in materia di impugnazione della parte civile*, in A. Scalfati (a cura di), *Novità su impugnazioni e regole di giudizio*, 156; F. NUZZO, *Appunti in tema di*

Si pensi, a titolo esemplificativo, all'assetto che si è venuto a creare in seguito all'intervento della Corte Costituzionale relativo alla modifica dell'art. 443 comma 1 ad opera della legge n. 46 del 2006¹⁶⁴. In tale contesto, la sentenza di proscioglimento emessa nel giudizio abbreviato è appellabile dal pubblico ministero e dalla parte civile ma non dall'imputato (salvo che si tratti di sentenza di assoluzione per difetto di imputabilità, derivante da vizio totale di mente) che può soltanto ricorrere per cassazione. In un'evenienza di questo tipo la mancata applicazione della regola della conversione dell'impugnazione porterebbe ad una proliferazione di procedimenti impugnativi del tutto contraria al principio di economia processuale.

Occorre precisare che l'interpretazione estensiva dell'art. 580 c.p.p. si fonda sulla base del c.d. argomento *a fortiori*. Si tratta di un principio interpretativo che si è sviluppato sotto la vigenza del codice di procedura penale del 1930. Partendo dalla premessa che la regola della conversione dell'impugnazione opera ogni volta in cui la sentenza risulta composta di più capi, "a maggior ragione" la medesima regola deve essere applicata anche quando lo stesso capo della sentenza è impugnabile dalle parti con mezzi di gravame differenti¹⁶⁵.

La giurisprudenza sembra aver aderito a questa interpretazione estensiva: ha riconosciuto, infatti, che la conversione del ricorso per cassazione in appello opera anche con riferimento alla proposizione di

conversione delle impugnazioni ex art. 580 c.p.p., cit., 2489; G. SPANGHER, *La parte civile nella legge Pecorella. Potrà ricorrere, ma non appellare*, in *Dir. giust.*, 2006, 16, 40. *Contra*, invece, G. FRIGO, *Un intervento coerente con il sistema*, in *Guida dir.*, n. 10, 2006, 104, il quale esclude che un'ipotetica impugnazione della parte civile possa determinare la conversione del p.m.

¹⁶⁴ Corte Cost., sent. 20 luglio 2007, n. 320, in *Guida dir.*, n.31, 45, con commento di R. BRICCHETTI, *Epilogo ragionevolmente prevedibile in un contesto di evidenti asimmetrie*.

¹⁶⁵ M. BARGIS, *Impugnazioni*, in G. Conso V. Grevi, *Compendio di procedura penale*, 2010, 908; G. DEAN, *Il nuovo regime delle impugnazioni della parte civile*, cit., 816; per un quadro riassuntivo della dottrina sotto il codice previgente si veda P. FERRUA, *sub art. 514 c.p.p. 1930*, in AA. VV., *Commentario breve al codice di procedura penale*, a cura di G. Conso V. Grevi, Padova, 1987, 1372.

rimedi eterogenei contro la sentenza relativa a un unico capo di imputazione¹⁶⁶.

7. Giudice di pace e appello della parte civile.

E' arrivato il momento di esaminare un argomento di particolare interesse per le implicazioni sistematiche: la disciplina del potere di impugnazione della parte civile nel procedimento di fronte al giudice di pace¹⁶⁷.

Anche in tale settore occorre, infatti, fare i conti con gli effetti della riforma operata dalla legge n. 46 del 2006. Al fine di una migliore comprensione della materia, pare opportuno effettuare brevemente un esame della disciplina delle impugnazioni nel procedimento davanti al giudice di pace in relazione al periodo precedente all'intervento della riforma.

Innanzitutto, una particolare legittimazione ad impugnare le sentenze di proscioglimento del giudice di pace veniva riconosciuta al ricorrente, il quale avesse chiesto la citazione a giudizio dell'imputato secondo quanto disposto dall'art. 21 dlgs n. 274 del 2000. Infatti, in base all'art. 38 comma 1 del medesimo dlgs n. 274 <<il ricorrente che ha chiesto la citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'art. 21 può proporre impugnazione anche agli effetti penali, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace negli stessi casi in cui è ammessa l'impugnazione da parte del pubblico ministero>>.

Va precisato che la norma in esame deve essere coordinata con l'art. 36 dello stesso decreto, che, prima della riforma del 2006, stabiliva quali erano

¹⁶⁶ Cass., I, 16 gennaio 2008, in *Arch. n. proc. pen.*, 2009, 117.

¹⁶⁷ Si veda, sull'argomento D. CURTOTTI NAPPI, *sub artt. 36-39 D.lgs 28 agosto 2000, n. 274*, in A. Giarda-G. Spangher (a cura di), *Codice di procedura penale commentato*, 2010, 9345 ss.; A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, 607 ss.

le sentenze appellabili dal pubblico ministero. Questi è legittimato a <<proporre appello contro le sentenze di condanna del giudice di pace che applicano una pena diversa da quella pecuniaria>>. In particolare, poteva appellare <<le sentenze di proscioglimento nei reati puniti con pena alternativa>>. Il risultato di tale combinato di norme comportava l'appellabilità delle sentenze di proscioglimento punite con pene alternative, mentre rimanevano escluse dal novero delle sentenze appellabili quelle di proscioglimento punite con la sola pena pecuniaria.

Inoltre, l'art. 38 dlgs 274 riservava la possibilità al ricorrente, costituitosi ai sensi dell'art. 21 dello stesso decreto, di impugnare la sentenza anche agli effetti penali.

Invece, nel caso in cui l'imputato veniva citato con le forme ordinarie di cui all'art. 20 dlgs 274 del 2000, in forza del richiamo dell'art. 2 dello stesso decreto, doveva ritenersi applicabile la regola generale di cui all'art. 576 c.p.p., che stabiliva la facoltà per la parte civile di proporre impugnazione, con il mezzo previsto per il pubblico ministero, contro i capi della sentenza di condanna che riguardavano l'azione civile e, ai soli effetti della responsabilità civile, contro la sentenza di proscioglimento pronunciata nel giudizio¹⁶⁸. Come è noto, l'inciso "con il mezzo previsto per il pubblico ministero" creava un collegamento con l'art. 593 c.p.p. relativo ai casi di appello.

Dal combinato disposto delle due norme si evinceva la facoltà della parte civile di appellare le sentenze di proscioglimento, ad esclusione di quelle relative a contravvenzioni punite con la sola pena dell'ammenda.

¹⁶⁸ L'art. 2 dlgs 274 del 2000 stabilisce che <<nel procedimento davanti al giudice di pace, per tutto ciò che non è previsto dal presente decreto, si osservano in quanto applicabili, le norme contenute nel codice di procedura penale>>. Ne consegue che l'art. 576 c.p.p., che afferma il potere della parte civile di proporre impugnazione, trova applicazione, in difetto di specifica e diversa normativa, ai sensi dell'art. 2 dlgs 274, anche in caso di sentenza pronunciata dal giudice di pace.

Con l'entrata in vigore della c.d. *legge Pecorella* il quadro normativo appena delineato ha subito determinati cambiamenti.

Infatti, le modifiche apportate dalla legge n. 46 del 2006 hanno inciso, come è noto, sull'art. 593 c.p.p. relativo ai casi di appello del pubblico ministero e sull'art. 576 c.p.p. inerente alla possibilità di impugnazione della parte civile. Inoltre, con l'art. 9 della legge 46 del 2006 è stata soppressa la legittimazione del pubblico ministero ad appellare le sentenze di proscioglimento del giudice di pace.

A tale proposito, in forza del principio di tassatività regolante la materia delle impugnazioni, deve escludersi la possibilità di integrare la disciplina in esame con quanto disposto dall'art. 593 c.p.p., in seguito all'intervento della Corte costituzionale con la sentenza 26 del 2007, che ha restituito il potere di appello al pubblico ministero¹⁶⁹.

Occorre, inoltre, ricordare che, in base alla sentenza della cassazione a Sezioni unite del 2007, è stato riconosciuto esistente il potere della parte civile di appellare, ai soli fini della responsabilità civile, le sentenze rese nel giudizio di primo grado. Si ritiene che tale principio trovi applicazione nel procedimento davanti al giudice di pace¹⁷⁰.

Alla luce di quanto esposto, è possibile illustrare la disciplina delle impugnazioni nel procedimento di fronte al giudice di pace nel seguente modo.

Il pubblico ministero e l'imputato possono attualmente proporre appello soltanto contro le sentenze di condanna che applicano una pena diversa da quella pecuniaria (artt. 36 e 37 dlgs 274 del 2000).

¹⁶⁹ D. CURTOTTI NAPPI, *sub* art. 36, cit., 9346.

¹⁷⁰ D. CURTOTTI NAPPI, *sub* art. 38, cit., 9357; P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, XI ed., Milano, 2010, 783.

Il pubblico ministero e l'imputato non possono mai proporre appello contro le sentenze di proscioglimento (art. 36 mod. dalla legge n. 46 del 2006)¹⁷¹.

Per quanto riguarda, invece, la persona offesa, occorre distinguere il caso in cui questa si sia avvalsa del ricorso immediato *ex art. 21* dall'altro caso in cui la medesima abbia scelto la strada della citazione ai sensi dell'art. 20, poiché solo in quest'ultima circostanza potrà appellare la sentenza di proscioglimento.

La persona offesa che ha proposto la citazione in giudizio dell'imputato mediante ricorso immediato ai sensi dell'art. 21 dlgs 274 del 2000, può esperire contro la sentenza di proscioglimento il ricorso per cassazione, anche agli effetti penali, analogamente a quanto è stabilito per il pubblico ministero. E'legittimata ad appellare, invece, le sentenze di condanna. Al contrario, nell'ipotesi di citazione a giudizio dell'imputato a norma dell'art. 20 dlgs 274 del 2000, la parte civile è legittimata a proporre appello, ai soli effetti civili, contro la sentenza di proscioglimento del giudice di pace¹⁷².

¹⁷¹ La Corte Costituzionale con sentenza 25 luglio 2008, n. 298 ha preso in esame la regola in base alla quale le sentenze di proscioglimento pronunciate dal giudice di pace non sono appellabili dal pubblico ministero e ha dichiarato non fondata la relativa questione di legittimità. La scelta del legislatore – ha affermato la Corte – è compatibile con il principio di parità delle parti per vari motivi. In primo luogo, perché si tratta di reati <<di fascia bassa>>. In secondo luogo, perché il procedimento davanti al giudice di pace è improntato a marcata rapidità e semplificazione di forme. Infine, perché prima della legge n. 46 del 2006 colui che si trovava in una posizione di svantaggio, rispetto ai poteri di appello della pubblica accusa, era l'imputato, <<ossia, proprio la parte il cui diritto d'appello ha una maggiore "forza di resistenza"rispetto a spinte di segno repressivo>>.

¹⁷² In tal senso, Cass., V, 5 dicembre 2008, n. 4695, in *Riv. pen.*, 2009, 1464; Cass., IV, 17 aprile 2007, n. 15223, in *Giudice di pace*, 2007, n. 3, 257.

CAPITOLO IV

IMPUGNAZIONE DELLA PARTE CIVILE E POTERI DECISIONALI DEL GIUDICE DI APPELLO

1. L'impugnazione delle sentenze di proscioglimento.

Come è noto, una rilevante innovazione apportata dal codice di procedura penale del 1988 consiste nella possibilità per la parte civile di proporre appello, agli effetti della responsabilità civile, contro le sentenze di proscioglimento¹⁷³.

Occorre, innanzitutto, comprendere il significato della formula <<ai soli effetti della responsabilità civile>>, contenuta nell'art. 576 c.p.p.

Nel caso in cui, all'esito del giudizio, sia pronunciata una sentenza di assoluzione, può accadere che la parte civile faccia appello avverso la decisione medesima mentre, al contrario, il pubblico ministero resti inerte e non proponga appello. In questa eventualità, poiché quella della parte civile è un'impugnazione ai soli effetti della responsabilità civile, la sentenza di assoluzione non appellata dal pubblico ministero diventa irrevocabile sotto il profilo penale¹⁷⁴.

¹⁷³ Con la riforma del 2006, operata attraverso la L. n. 46 del 2006, è stata eliminata la previsione per cui la parte civile poteva proporre impugnazione col mezzo previsto per il pubblico ministero. Correlativamente, a seguito della suddetta riforma, ed in linea con il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, è stata affermata l'impugnabilità della sentenza per i soli interessi della parte civile, esclusivamente attraverso il ricorso per cassazione: essendo stato eliminato il riferimento, nell'art. 576 c.p.p., alla possibilità di utilizzare il mezzo di impugnazione previsto per il pubblico ministero, l'unica possibilità era quella di ricorrere all'art. 568, comma 2, secondo cui la sentenza, quando non altrimenti impugnabile, è sempre soggetta a ricorso per cassazione. A tale situazione equivoca ha posto rimedio la giurisprudenza che, pur in deroga al principio di tassatività, ha stabilito che *ex art. 576, comma 1*, la parte civile, anche dopo l'intervento ad opera della L. n. 46 del 2006, può comunque proporre appello contro i capi che riguardano l'azione civile (Sez. un., 29 marzo – 12 luglio 2007, Poggiali, in *Cass. pen.*, 2007, 4451).

¹⁷⁴ M. BARGIS, *Impugnazioni*, in G. Conso-V. Grevi, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2010, p. 893; F. CAPRIOLI, sub *art. 576 c.p.p.*, in *Commentario breve al codice di procedura penale*, coordinato da Conso G. e Grevi V., Padova, 2005, p. 1988; A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 886; M. GIALUZ, sub *art. 576 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda A. e Spangher G., Giuffrè, Milano, 2010, P. 7022; F. NUZZO, sub *art. 593 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, a cura di Lattanti G., e Lupo E.,

Sia ben chiaro: la parte civile impugna la decisione di assoluzione per ottenere la condanna alle restituzioni e al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali. Ma tale condanna ha un presupposto logico: l'accertamento della responsabilità penale dell'imputato.

Peraltro, la parte civile non può limitarsi soltanto alla richiesta di una declaratoria di colpevolezza sulla responsabilità penale, perché il *petitum* in questo caso sarebbe diverso da quello consentito dalla legge e, di conseguenza, l'impugnazione sarebbe inammissibile. La domanda civile deve, invece, a pena di inammissibilità, fare riferimento specifico e diretto agli effetti civilistici che si intendono ottenere, cioè la condanna al risarcimento del danno¹⁷⁵.

Da tale disciplina consegue che il giudice, chiamato a decidere sull'appello della parte civile, dovendo pronunciarsi su una domanda civile che dipende da un accertamento sul fatto di reato, può, in via incidentale, affermare la responsabilità penale dell'imputato. In tal caso, il giudicato si sdoppia, e si avranno due differenti decisioni: un giudicato di assoluzione ai fini penali ed una sentenza di appello che afferma la responsabilità dell'imputato come presupposto della condanna al risarcimento e che è idonea a diventare un giudicato se confermata in cassazione.

Peraltro, in dottrina e in giurisprudenza si discute se il giudice dell'impugnazione debba, nel rispetto del giudicato ai fini penali, limitarsi a rimuovere la statuizione agli effetti civili per consentire una successiva

Giuffrè, Milano, 2008, p. 309; ID, *Sui poteri del giudice dell'impugnazione in materia civile nell'ipotesi di estinzione del reato*, nota a Cass. Sez. Un., 19 luglio 2006, n. 25083, in *Cass. pen.*, 2008, 214; P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, Milano, 2010 p. 842.

¹⁷⁵ Cass., V, 17 marzo 2006, *Arch. n. proc. pen.*, 2007, p. 244; Cass., 24 ottobre 2003, Cantamessa, in *Guida dir.*, 2004, p. 14; Cass., 4 marzo 1999, Pirani CED 213698 secondo cui la richiesta della parte civile <<deve fare riferimento specifico e diretto, a pena di inammissibilità del gravame, agli effetti di carattere civile che si intende conseguire>>: ne deriva <<che una richiesta della parte civile impugnante al giudice del gravame, riguardante esclusivamente l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato, prosciolto nel precedente grado di giudizio, rende inammissibile l'impugnazione, in quanto richiede al giudice adito di deliberare soltanto in merito a un effetto penale, che esula dai limiti delle facoltà riconosciute dalla legge alla detta parte processuale>>.

azione della parte civile in sede propria che non subisca gli effetti negativi discendenti dall'art. 652 c.p.p., o se possa altresì, se richiesto con i motivi di impugnazione, pronunciare nel merito dell'azione civile condannando l'imputato ed eventualmente il responsabile civile al risarcimento del danno¹⁷⁶.

In proposito, secondo la prevalente interpretazione dottrinale e un orientamento giurisprudenziale ormai minoritario, il proscioglimento, se non impugnato dal pubblico ministero, diventa irrevocabile e, di conseguenza, l'impugnazione ai soli effetti civili prevista dall'art. 576 c.p.p. non può portare a una pronuncia di condanna dell'imputato al risarcimento del danno, ma solo ad un accertamento idoneo a rimuovere gli effetti extrapenali della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 652 comma 1 c.p.p. Tale accertamento permette, altresì, all'interessato di esercitare senza vincoli l'azione in sede civile in un momento successivo¹⁷⁷.

Secondo un altro orientamento dottrinale, accolto anche dalla cassazione a Sezioni unite, l'impugnazione della parte civile può essere diretta a ottenere non solo la rimozione dell'eventuale preclusione che potrebbe derivare dalla sentenza impugnata, in ordine al possibile esercizio della relativa azione in sede civile (art. 652 c.p.p.), ma anche la condanna dell'imputato alle restituzioni o al risarcimento del danno¹⁷⁸.

¹⁷⁶ F. CAPRIOLI, sub art. 576 c.p.p., cit., p. 1988; M. GIALUZ, sub art. 576 c.p.p., cit., p. 7022.

¹⁷⁷ M. BARGIS, *Impugnazioni*, cit., p. 894; CORDERO F., *Procedura penale*, Milano, 2006, p. 1114, ad avviso del quale: «<il proscioglimento (non impugnato dal pubblico ministero) è irrevocabile; la sentenza favorevole all'impugnante non decide sul merito, accordando o negando il risarcimento (lo vieta l'art. 538); rimuove soltanto l'effetto extrapenale (art. 652), aprendo all'interessato la via d'un giudizio civile>>; M. MANISCALCO, *L'azione civile nel processo penale*, Padova, 2006, p. 239; G. RANALDI, *Impugnazioni per i soli interessi civili*, in *Giur. it.*, 1999, p. 813; C. VALENTINI, *I lavori parlamentari*, in Bargis-Caprioli, *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006 – Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 218; si veda, in giurisprudenza: Cass., I, 7 aprile 1997, Giampaolo, in *Cass. pen.*, 1998, p. 1149; Corte App., Catanzaro, 28 gennaio, 2000, Donati, in *Cass. pen.*, 2001, p. 669, con nota di A. CASALINUOVO, *L'impugnazione della parte civile in caso di proscioglimento dell'imputato: problemi irrisolti*.

¹⁷⁸ A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 886 ss.; NAPPI A., *Guida al codice di procedura penale*, X ed., Giuffrè, Milano, 2007, p. 900 ss., che afferma: «<la parte civile può, comunque, vedere accolta anche nel giudizio d'impugnazione la domanda proposta con l'intervento nel processo

In particolare, si ritiene che la parte civile abbia interesse a impugnare anche la sentenza di proscioglimento priva di efficacia preclusiva nel processo civile, dato che l'art. 576 c.p.p. non distingue tra le formule di proscioglimento che ammettono l'impugnazione¹⁷⁹. In questa ottica, l'art. 576 c.p.p. è considerato come un'ulteriore deroga, oltre a quella prevista dall'art. 578 c.p.p., alla regola, contenuta nell'art. 538, che collega la decisione sul danno alla sentenza di condanna dell'imputato¹⁸⁰.

Infatti, l'art. 576 c.p.p., se esclude certamente la possibilità che la parte civile ottenga in appello una condanna penale, riconosce implicitamente la possibilità che la domanda civile venga accolta direttamente dal giudice dell'impugnazione. In proposito, si afferma che proprio in ragione del fatto che il giudice penale può decidere sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno solo quando pronuncia sentenza di condanna (art. 538 c.p.p.), deve ritenersi che la parte civile sia legittimata non solo a proporre impugnazione contro la sentenza di proscioglimento o di assoluzione pronunciata nel giudizio ma anche a chiedere l'affermazione della responsabilità penale dell'imputato, sia pure ai soli effetti della responsabilità civile, cioè ai soli fini dell'accoglimento della sua domanda di restituzione o di risarcimento del danno¹⁸¹.

penale, la cui sorte non può dipendere dall'esistenza o dall'ammissibilità dell'impugnazione del p.m.; e, quindi, la parte civile ha interesse a impugnare anche la sentenza di proscioglimento priva di efficacia preclusiva nel processo civile, come del resto si desume dal fatto che l'art. 576 non distingue tra le formule di proscioglimento che ammettono l'impugnazione>>; ID, *Sull'impugnazione della parte civile contro la sentenza di proscioglimento*, in *Gazzetta giuridica*, 1999, 40, p. 3; si veda tra le numerose pronunce che accolgono la tesi in questione: Cass., S. U., 11 luglio 2006, Negri, in *Diritto penale e processo*, n. 2/2007, p. 223 ss.; Cass., I, 26 aprile 2007, Viviano, in *Cass. pen.*, p. 2008, 4753; Cass., I, 12 marzo 2004, Maggio, *CED 227971*; Cass., IV, 23 gennaio 2003, Grecuccio, in *Cass. pen.*, 2004, p. 3299; Cass., 15 gennaio 2002, Sconcerti, in *A.n. proc. pen.*, 2003, p. 166; Cass., 6 febbraio 2001, Maggio, in *Cass. pen.*, 2001, p. 3472; Cass., IV, 29 ottobre 1997, Marcelli, in *G. it.*, 1999, p. 812; Corte App., Perugia, 25 giugno 2002, Gualtiero, in *Riv. dir. proc.*, 2003, p. 1235.

¹⁷⁹A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 886 ss.

¹⁸⁰NAPPI A., *Guida al codice di procedura penale*, cit., 901.

¹⁸¹Cass., S. U., 11 luglio 2006, Negri, in *Diritto penale e processo*, n. 2/2007, p. 225: <<In sintesi, la normativa processuale penale vigente ha scelto l'autonomia dei giudizi sui due profili di responsabilità, civile e penale, nel senso che l'impugnazione proposta ai soli fini civili non può incidere sulla decisione del giudice del grado precedente in merito alla responsabilità penale del reo, ma il giudice penale

La tesi in esame trova un'ulteriore conferma a livello sistematico, poiché l'art. 622 c.p.p. prevede che la Corte di cassazione possa disporre l'annullamento con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello anche quando accolga il ricorso proposto ai soli effetti civili contro una sentenza di proscioglimento. Va considerato che il rinvio è operato in favore del giudice civile competente per valore in grado di appello e non avrebbe senso se si dovesse ritenere che la parte civile possa invocare la sola eliminazione degli effetti pregiudizievoli, poiché tale risultato potrebbe essere raggiunto con il solo annullamento della sentenza ai fini civili, senza bisogno di una fase di rinvio. Se il giudizio di rinvio è, dunque, il naturale proseguimento del giudizio di legittimità, allora deve concludersi che, pur in presenza di una sentenza di proscioglimento, l'azione civile possa essere seguita da una sentenza che decida sulle restituzioni e sul risarcimento del danno¹⁸².

2. I poteri del giudice dell'impugnazione nel caso di gravame del solo pubblico ministero.

a. Gli orientamenti giurisprudenziali e il primo intervento delle Sezioni Unite.

Uno degli aspetti più controversi legati ai rapporti intercorrenti tra l'impugnazione della parte civile e quella del pubblico ministero riguarda

dell'impugnazione, dovendo decidere su una domanda civile necessariamente dipendente da un accertamento sul fatto di reato e dunque sulla responsabilità dell'autore dell'illecito extracontrattuale, può, seppure in via incidentale, statuire in modo difforme sul fatto oggetto dell'imputazione, ritenendolo ascrivibile al soggetto prosciolto>>.

¹⁸² A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 888.

l'ipotesi in cui a impugnare la sentenza di proscioglimento sia soltanto il pubblico ministero¹⁸³.

Occorre comprendere, in tale eventualità, se il giudice d' appello, quando su impugnazione del pubblico ministero riforma una sentenza di proscioglimento e condanna l'imputato, debba provvedere sulla domanda di risarcimento del danno proposta dalla parte civile anche nel caso in cui questa non abbia impugnato la decisione di primo grado.

Il contrasto giurisprudenziale in materia dipende, in effetti, dal progressivo ampliamento dei poteri di impugnazione della parte civile. Lo sviluppo di tali poteri ha, infatti, messo in crisi la natura di stretta accessorietà dell'azione civile rispetto a quella penale. Di conseguenza, la soluzione della questione in esame va ricavata dalla dimensione sistematica che si intende attribuire all'azione civile inserita nel processo penale.

Come è ben noto, il codice di procedura penale del 1930 consolidò il principio in base al quale la parte civile poteva proporre appello soltanto nei confronti di una sentenza di condanna dell'imputato mentre, a parte i casi in cui la stessa parte civile fosse stata condannata ai danni e alle spese, non le era consentito di impugnare le sentenze di proscioglimento¹⁸⁴. L'azione civile risultava, così, completamente subordinata alle vicende del processo penale. In particolare, la decisione sull'azione civile dipendeva totalmente da quella sull'azione penale, nel senso che in mancanza della condanna non poteva esserci alcuna decisione sulla responsabilità civile.

¹⁸³M. BARGIS, *Impugnazioni*, cit., p. 894; F. CAPRIOLI, sub art. 576 c.p.p., cit., p. 1989; A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 906; G. DE ROBERTO, sub art. 576 c.p.p., in *Codice di procedura penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, a cura di Lattanti G., e Lupo E., Giuffrè, Milano, 2008; M. GIALUZ, sub art. 576 c.p.p., cit., p. 7025; M. NOFRI, *Nuovi spazi alla parte civile nel giudizio d'appello*, in *Cass. pen.*, 2003, 1977; A. PENNISI, *Ingiustificati ripensamenti giurisprudenziali in tema di impugnazioni della parte civile*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Giuffrè, Milano, anno XLVI Fasc. 1-2 – 2003.

¹⁸⁴D. SIRACUSANO, *Azione civile e giudizi di impugnazione*, cit., p. 48; PENNISI, voce *Parte civile*, in *Enc dir.*, Milano, 1980, 1019.

Dunque, nel sistema del codice di rito del 1930, si riteneva che il giudice d'appello, una volta accolta l'impugnazione del pubblico ministero avverso il proscioglimento di primo grado, potesse condannare l'imputato al risarcimento del danno¹⁸⁵.

Successivamente, due sentenze della Corte costituzionale avevano riconosciuto alla parte civile il diritto di proporre ricorso per cassazione contro le sentenze di proscioglimento¹⁸⁶.

In seguito al riconoscimento del potere di proporre ricorso per cassazione in capo alla parte civile si era sviluppato un orientamento giurisprudenziale che escludeva una pronuncia sul tema civile nel giudizio di appello, quando la parte civile non avesse impugnato il proscioglimento di primo grado¹⁸⁷.

Quest'ultimo orientamento ha trovato conferme nella giurisprudenza successiva, in conseguenza dell'ulteriore ampliamento apportato dal codice di procedura penale del 1988 al potere di impugnazione della parte civile¹⁸⁸.

¹⁸⁵ Cass., IV, 25 giugno 1962, in *Cass. pen.*, 1962, p. 1111, n. 2070; Cass., III, 3 giugno 1975, in *Cass. pen.*, 1977, p. 984, n. 1181; Cass., IV, 7 novembre 1977, in *Cass. pen.*, 1979, p. 602, n. 588; in dottrina E. FORTUNA, *Azione penale e azione risarcitoria. La parte civile nel sistema penale*, Milano, 1980, p. 556 ss.

¹⁸⁶ Corte cost., 22 gennaio 1970, n. 1, in *Giur. cost.*, 1970, I; Corte cost., 17 febbraio 1972, n. 29, in *Giur. cost.*, 1972, p. 131. La prima aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 195 c.p.p. 1930, per violazione dell'art. 111 comma 2 Cost., nella parte in cui poneva limiti a che la parte civile potesse proporre ricorso per cassazione contro le disposizioni della sentenza concernenti i suoi interessi civili. La seconda aveva dichiarato l'illegittimità dell'art. 23 c.p.p. 1930, in relazione all'art. 111 comma 2 Cost., nella parte in cui escludeva che il giudice penale potesse decidere sull'azione della parte civile anche quando, concluso il procedimento penale con sentenza di proscioglimento, l'azione della parte civile, a tutela dei suoi interessi civili, proseguisse in sede di cassazione ed eventuale successivo giudizio di rinvio.

¹⁸⁷ Cass., IV, 23 gennaio 1984, in *Cass. pen.*, p. 962, n. 729; Cass., III, 23 settembre 1986, in *Foro it.*, 1988, II, c. 306; Cass., II, 8 novembre 1988, in *Cass. pen.*, 1990, p. 1531, n. 1224; nonché, ancora riguardo al codice abrogato: Cass., I, 6 maggio 1991, in *Cass. pen.*, 1993, p. 98, n. 81; Cass., IV, 30 aprile 1993, in *Rep. giust. civ.*, 1995, p. 2485, n. 2; Cass., IV, 3 febbraio 1994, in *Giur. it.*, 1994, II, c. 798, con nota critica di SOTTANI, *Parte civile non appellante e ricorso per cassazione*; in dottrina, A. GIARDA, *Sentenza assolutoria dell'imputato, potere di ricorso per cassazione e principio di immanenza della parte civile*, in *Scritti in memoria di G. Bellavista*, vol. II, in *Il Tommaso Natale*, 1978, p. 753; A. PENNISI, *L'accessorietà dell'azione civile nel processo penale*, Milano 1981, p. 158 ss.

¹⁸⁸ Cass., IV, 21 giugno 1993, CED 194861; Cass., III, 29 ottobre 1996, CED 206724; in dottrina A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 906 ss.; *contra* Cass., V, 20 marzo 1997, in *Arch. n. proc. pen.*, 1997, p. 821.

Le Sezioni Unite hanno avallato l'orientamento in esame nel 1998. Il Supremo Collegio ha, in particolare, valorizzato la piena autonomia delle posizioni della parte civile e del pubblico ministero. L'azione civile e quella penale, pur esercitate nello stesso processo, vengono definite da capi diversi della sentenza, ciascuno capace di assumere la condizione di giudicato anche in momenti processuali differenti, proprio in relazione alla parte della decisione oggetto di impugnazione. In base a tale premessa, la cassazione ha riconosciuto che, laddove la parte civile faccia acquiescenza di fronte al capo della sentenza a lei sfavorevole, su di esso si forma il giudicato. Ne consegue che, il giudice di appello, che accolga il gravame del pubblico ministero e condanni l'imputato, non potrà pronunciarsi sulle questioni civili¹⁸⁹.

b. Nuovi contrasti giurisprudenziali: le Sezioni Unite compongono la questione nel 2002.

Peraltro, la giurisprudenza successiva si era allineata soltanto in parte alle statuizioni delle Sezioni Unite del 1998¹⁹⁰.

Di conseguenza, la questione è stata rimessa nuovamente alle Sezioni Unite che, ritornando sui propri passi, hanno stabilito che il giudice d'appello può pronunciarsi sulla questione civile quando, nell'accogliere l'impugnazione del pubblico ministero, condanni l'imputato prosciolto in

¹⁸⁹ Cass., Sez. Un., 25 novembre 1998, Lo parco, in *Cass. pen.*, 1999, p. 2084, n. 987.

¹⁹⁰ Cass., V, 1 marzo 1999, in *Cass. pen.*, 2001, p. 204, n. 80; Cass., III, 1 giugno 2000, in *Arch. n. proc. pen.*, 2000, p. 495; si sono espresse, invece, in conformità al precedente delle Sezioni unite: Cass., IV, 21 aprile 2000, in *Cass. pen.*, 2001, p. 3118, n. 1506, con nota adesiva di E. SQUARCIA, *Persona offesa e persona danneggiata dal reato: una distinzione non sempre agevole*; Cass., V, 14 febbraio 2002, in *Guida dir.*, 2002, n. 30, p. 79; in questo senso, in dottrina, E. SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, p. 313 ss.

primo grado, anche nel caso in cui la parte civile non abbia proposto appello¹⁹¹.

Il Supremo collegio giunge a tale conclusione attraverso determinate argomentazioni, che pare opportuno analizzare. Va detto, tuttavia, fin da subito, che alcuni dei suddetti argomenti richiamano canoni interpretativi tradizionali e, per questo, non del tutto compatibili con i principi del sistema processuale attuale.

Le Sezioni unite affermano, in contrasto con quanto affermato nel 1998, che la sentenza di primo grado, non impugnata dalla parte civile, non è idonea a passare in giudicato per la porzione riguardante la questione civile. In caso contrario, infatti, dovrebbe ritenersi che il giudicato agli effetti civili si formi su un capo inesistente, poiché la sentenza di proscioglimento non contiene, per definizione, una pronuncia sul tema civile: il giudice penale può decidere la relativa questione solo in quanto condanni l'imputato (art. 538 c.p.p.). A tal fine, risulta decisivo il dato esegetico che emerge dalla formulazione dell'art. 576 comma 1 c.p.p.

Infatti, il legislatore individua l'oggetto dell'impugnazione della parte civile avverso la pronuncia di condanna nei <<capi... che riguardano l'azione civile>>, mentre, con riguardo all'impugnazione del proscioglimento, si riferisce alla <<sentenza di proscioglimento>> nella sua interezza.

Inoltre, se si formasse un giudicato agli effetti civili, il diritto al risarcimento del danno dovrebbe considerarsi definitivamente escluso, mentre non è così. Infatti, se in seguito all'impugnazione del pubblico

¹⁹¹ Cass., Sez. Un., Guadalupi, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2003, p. 550, n. 30327. La sentenza è annotata in maniera adesiva da AMATO, *Smentito un precedente delle Sezioni unite: il diritto ai danni non richiede nuove istanze*, in *Guida dir.*, 2002, n. 47, p. 76 ss., e in chiave critica da PANSINI, *Sull'impugnazione della parte civile le Sezioni unite smentiscono se stesse*, in *Dir. giust.*, 2002, n. 11, p. 14 ss.; M. NOFRI, *Nuovi spazi alla parte civile nel giudizio d'appello*, in *Cass. pen.*, 2003, 1977; si veda, ancora in senso critico, E. SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, cit., p. 320 ss.

ministero l'imputato viene condannato la sentenza, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., ha efficacia di giudicato e quindi può essere posta a base di una domanda di risarcimento del danno.

Tuttavia, la parte centrale della motivazione della sentenza del 2002 riguarda i rapporti tra azione penale e azione civile nei gradi di impugnazione.

Le Sezioni unite affermano che la parte civile, nel caso risulti soccombente in primo grado può impugnare autonomamente la sentenza di proscioglimento oppure avvalersi dell'impugnazione del pubblico ministero, la quale determinerebbe una devoluzione del capo della sentenza relativo all'azione civile. Tale devoluzione di diritto del capo civile della sentenza costituisce un'eccezione all'interno del sistema processuale che è, al contrario, fondato sulla regola generale secondo cui la cognizione del giudice d'appello è limitata ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti (art. 597 comma 1 c.p.p.).

Le norme che, ad avviso delle Sezioni unite, costituiscono la base su cui fondare la regola della devoluzione di diritto del capo relativo all'azione civile, sono quelle contenute negli articoli 76 comma 2, 601, comma 4, 574 comma 4, 587 comma 3 e 597 comma 2 c.p.p.

L'argomento principale sul quale si fonda la pronuncia in esame è il principio di immanenza della costituzione della parte civile, che fa riferimento all'art. 76 c.p.p., che prevede che la costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del procedimento, e quindi anche per i gradi successivi al primo, pur in difetto di impugnazione nei confronti della parte civile o da quest'ultima proposta¹⁹².

¹⁹² Sul principio di immanenza si vedano: G. SABATINI, *L'immanenza della costituzione di parte civile*, in *Giust. pen.*, 1951, III, p. 197 ss.; FOSCHINI, *Immanenza della costituzione di parte civile*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1951, p. 218 ss.; A. PENNISI, *L'accessorietà dell'azione civile nel processo penale*, Milano, 1981, p. 128-171; ID, sub art. 76 c.p.p., in *Commentario breve al codice di procedura penale*, coordinato

Il principio di immanenza consente alla parte civile regolarmente costituita di partecipare a tutte le fasi processuali, senza che occorra rinnovare la costituzione.

Si tratta di un principio che ha sempre caratterizzato l'esercizio dell'azione civile nel processo penale italiano fin dal primo codice del 1865, in deroga all'opposto principio, che si applica all'esercizio dell'azione civile in sede civile, secondo cui la costituzione della parte, sia essa attrice o convenuta, va rinnovata per ogni grado di giudizio¹⁹³. Per l'esercizio dell'azione civile nel processo penale era necessario, invece, stabilire la regola dell'immanenza per uniformare la partecipazione della parte civile ai giudizi di impugnazione e di rinvio a quella delle altre parti.

Dal principio di immanenza derivano alcuni corollari. In primo luogo, il diritto della parte civile ad essere citata per il giudizio d'appello, anche quando appellante sia soltanto l'imputato contro una sentenza di proscioglimento, ai sensi dell'art. 601 comma 4 c.p.p. In secondo luogo, il diritto del difensore della parte civile di partecipare, dopo averne ricevuto avviso, al procedimento davanti alla corte di cassazione, anche se sollecitato dall'impugnazione delle altre parti, ai sensi dell'art. 610 comma 5 c.p.p.. Infine, il diritto della parte civile e del suo difensore di intervenire nell'eventuale giudizio di rinvio, ai sensi dell'art. 627 comma 2 c.p.p.

Nel principio di immanenza, inoltre, è implicito un ulteriore aspetto: la mancata comparizione della parte civile nei gradi di giudizio successivi al primo non comporta revoca della costituzione, per cui la stessa può anche

da Conso G. e Grevi V., Padova, 2005, p. 77; M. NOFRI., *Sul principio di immanenza della costituzione di parte civile*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2001, 112; A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 312.

¹⁹³ A. PENNISI, *Ingiustificati ripensamenti giurisprudenziali in tema di impugnazioni della parte civile*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Giuffrè, Milano, anno XLVI Fasc. 1-2 – 2003, p. 559.

rimanere assente da un grado del giudizio senza perdere la sua qualità e neppure il diritto di partecipare agli ulteriori gradi del processo.

Tra gli effetti suddetti non pare che il codice di procedura penale preveda la possibilità per la parte civile di non impugnare la sentenza che non abbia accolto in tutto o in parte la sua domanda, avvalendosi comunque degli effetti dell'impugnazione dell'accusa. La parte civile non impugnante, peraltro, conserva il diritto di partecipare ai successivi gradi di giudizio, instaurati su sollecitazione delle altre parti, con lo scopo di evitare una *reformatio in peius* della sentenza in relazione ai suoi interessi, ma non con la prospettiva di ottenere una *reformatio in melius*¹⁹⁴.

E' necessario precisare che in dottrina si distingue tra un significato "debole" e un significato "forte" di immanenza¹⁹⁵. In base al primo, la parte civile, al fine di partecipare ai giudizi di impugnazione, è dispensata dal rinnovare la costituzione effettuata in primo grado. Nell'accezione "forte", l'immanenza determina la riproposizione automatica della domanda risarcitoria nel giudizio di impugnazione, anche se la parte civile non abbia esperito alcun rimedio contro sentenza di proscioglimento.

Ad avviso di una parte della dottrina, l'accezione forte dell'immanenza, fatta propria dalla sentenza in esame, era connaturata ad un sistema in cui la posizione di completa accessorietà dell'azione proposta dalla parte civile consentiva di ritenere che l'appello del pubblico ministero producesse un effetto devolutivo a beneficio del danneggiato costituito. Sottesa al sistema era proprio l'esigenza di evitare che le istanze risarcitorie uscissero definitivamente vanificate dal proscioglimento in primo grado

¹⁹⁴ A. PENNISI, *Ingiustificati ripensamenti giurisprudenziali in tema di impugnazioni della parte civile*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Giuffrè, Milano, anno XLVI Fasc. 1-2 – 2003, p. 560; M. NOFRI, *Nuovi spazi alla parte civile nel giudizio d'appello*, cit., p. 1983.

¹⁹⁵ A. BALDELLI, M. BOUCHARD, *Le vittime del reato nel processo penale*, Utet, Torino, 2003, p. 147 ss.; A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 313; M. NOFRI, *Nuovi spazi alla parte civile nel giudizio d'appello*, cit., p. 1981.

dell'imputato. Un significato di tal genere dell'immanenza non è compatibile, invece, con un sistema in cui si esclude qualsiasi effetto del gravame del pubblico ministero a favore della parte civile¹⁹⁶.

Anche gli argomenti a favore della devoluzione diritto del capo relativo all'azione civile, ad opera dell'impugnazione del pubblico ministero, che si traggono dagli articoli 574 comma 4 e 587 comma 3 c.p.p. sono stati oggetto di critica da parte della dottrina.

Secondo le Sezioni unite, dal contenuto delle due norme si verrebbe a delineare un sistema in cui la decisione nel giudizio di impugnazione sulla responsabilità penale si riflette sulla decisione relativa alla responsabilità civile automaticamente, ossia anche in mancanza di impugnazione del capo concernente l'azione civile che nei casi indicati forma oggetto di una devoluzione di diritto.

Per quanto riguarda l'art. 574 comma 4 c.p.p., l'effetto estensivo dell'impugnazione proposta dall'imputato contro la pronuncia di condanna penale o di assoluzione al capo della sentenza relativo alle restituzioni, al risarcimento del danno e alla refusione delle spese processuali, si ricollega alla inscindibilità della responsabilità penale e civile in capo alla stessa persona fisica dell'imputato. Ne consegue che l'effetto devolutivo dell'impugnazione dell'imputato o del responsabile civile avverso i capi penali della sentenza si estenda ai capi civili. Dalla disciplina descritta risulta, secondo alcuni studiosi, che la norma si può riferire soltanto all'impugnazione dell'imputato¹⁹⁷.

¹⁹⁶ A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 911; M. NOFRI, *Nuovi spazi alla parte civile nel giudizio d'appello*, 1982; PANSINI, *Sull'impugnazione della parte civile le Sezioni unite smentiscono se stesse*, in *Dir. giust.*, 2002, n. 11, p. 14 ss.; E. SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, cit., p. 320 ss.

¹⁹⁷ A. PENNISI, *Ingiustificati ripensamenti giurisprudenziali in tema di impugnazioni della parte civile*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Giuffrè, Milano, anno XLVI Fasc. 1-2 – 2003, p. 560; M. NOFRI, *Nuovi spazi alla parte civile nel giudizio d'appello*, 1981; A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 906 ss.

Analoghe considerazioni possono essere svolte per quanto riguarda l'art. 587 comma 3 c.p.p. In tal caso, il legislatore ha ritenuto necessario prevedere espressamente l'eccezione al principio generale dell'effetto parzialmente devolutivo dell'impugnazione, stabilendo espressamente un effetto estensivo dell'impugnazione. Una previsione espressa simile manca, al contrario, per l'impugnazione del pubblico ministero, il cui gravame non può, di conseguenza, avere un effetto devolutivo nei confronti del capo civile della sentenza¹⁹⁸.

L'ultimo argomento utilizzato dalla sentenza in esame è quello relativo all'art. 597 comma 2 lett. a), che attribuisce al giudice di appello che pronuncia una condanna il potere di adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge.

Secondo le Sezioni unite, una volta che il giudice dell'impugnazione sia stato chiamato a decidere sull'azione penale attraverso l'impugnazione del pubblico ministero, la pronuncia sull'azione civile discenderebbe quale conseguenza naturale della condanna penale.

Tuttavia nel nostro sistema processuale sono due i presupposti in base ai quali il giudice si pronuncia sulle restituzioni e sul risarcimento del danno.

Innanzitutto, l'art. 538 comma 1 c.p.p. lega indissolubilmente la decisione sull'azione civile alla condanna penale, ad eccezione delle ipotesi di cui all'art. 578 c.p.p.

Tuttavia, un'altra condizione della pronuncia sulle restituzioni e sul risarcimento del danno è costituita dalla domanda della parte civile. In seguito alla presentazione di tale domanda sorge il potere-dovere del giudice penale di decidere sull'azione civile con la sentenza di condanna dell'imputato. Soltanto attraverso l'assolvimento di quest'onere della parte

¹⁹⁸ A. PENNISI, *Ingiustificati ripensamenti giurisprudenziali in tema di impugnazioni della parte civile*, cit., 560; A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 906 ss.

civile il giudice dell'impugnazione viene investito della cognizione sull'azione civile¹⁹⁹.

La giurisprudenza si è in seguito allineata quasi totalmente alla soluzione delineata dalle Sezioni Unite del 2002²⁰⁰.

Occorre precisare che si è registrato un solo caso in cui la Cassazione si è discostata espressamente dalla conclusione accolta dalle Sezioni Unite. Riprendendo la soluzione ermeneutica superata dal Supremo Consesso, la Cassazione ha affermato che la parte lesa, una volta costituitasi parte civile, può liberamente decidere di insistere, nei gradi successivi del processo penale, nell'attivata azione per le restituzioni e il risarcimento del danno, nonostante l'acquiescenza del pubblico ministero, oppure scegliere di non coltivare l'azione stessa, anche quando il pubblico ministero impugni nell'interesse dello Stato, con la conseguenza di far formare il giudicato in ordine al relativo rapporto, con effetti sia sostanziali sia processuali²⁰¹.

3. I poteri del giudice dell'impugnazione in materia civile in caso di prescrizione del reato.

L'art. 578 c.p.p. riproduce sostanzialmente il testo dell'art. 12, comma 1, della legge 3 agosto 1978 n. 405²⁰². La *ratio* della previsione è quella di

¹⁹⁹ A. PENNISI, *Ingiustificati ripensamenti giurisprudenziali in tema di impugnazioni della parte civile*, cit., 562.

²⁰⁰ Si vedano, tra le numerose pronunce: Cass., II, 8 maggio 2009, CED, 245179; Cass., III, 30 aprile 2009, 243909; Cass., V, 7 luglio 2005, 233750; Cass., 14 maggio 2003, 225114; Cass., II, 23 aprile 2003, 225102.

²⁰¹ Cass., VI, 8 aprile 2003, in *Cass. pen.*, 2005, p. 125.

²⁰² L'art. 578 c.p.p. trova il suo antecedente storico nella legge 3 agosto 1978 n. 405, che, oltre a delegare al Presidente della Repubblica la concessione dell'amnistia e dell'indulto, dettava alcune disposizioni di carattere generale destinate ad operare anche in relazione ad ogni altro successivo provvedimento di clemenza. In particolare, l'art. 12 comma 1 della legge 405/78 prevedeva che «> quando nei confronti dell'imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni e al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a favore della parte civile, il giudice di appello e la Corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia, decidono ugualmente sull'impugnazione, ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili>>. Evidenti le finalità della norma: da un lato, evitare che il provvedimento di clemenza si risolvesse in un pregiudizio per il danneggiato; da un altro

contemperare due centri di interesse tra loro in conflitto: da un lato, quello dell'imputato a vedere dichiarata la causa di estinzione del reato ascrittogli; da un altro lato, quella del danneggiato dal reato, ad evitare il pregiudizio potenzialmente derivante dalla pronuncia del provvedimento con cui viene dichiarata l'estinzione del reato²⁰³.

Affinché l'art. 578 c.p.p. trovi attuazione, devono ricorrere due presupposti²⁰⁴.

La prima condizione indispensabile per l'operatività degli effetti previsti dall'art. 578 c.p.p. è che il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarino l'estinzione del reato per amnistia o per prescrizione. La giurisprudenza è costante nel ritenere che il richiamo espresso all'amnistia e alla prescrizione escluda, di conseguenza, l'applicazione analogica della disciplina ad altre cause estintive del reato come la morte dell'imputato, la remissione della querela o l'oblazione²⁰⁵.

La seconda condizione è che in primo grado sia stata affermata la responsabilità penale dell'imputato e sia stata pronunciata condanna, anche generica, al risarcimento del danno. Di conseguenza, la norma non è applicabile nel patteggiamento, in quanto il giudice, con la relativa sentenza, non decide sulla domanda della parte civile, salvo che sulle spese.

Va precisato, peraltro, che la decisione sull'azione civile ai sensi dell'art. 578 c.p.p. è possibile nell'eventualità in cui nel giudizio di

lato, soddisfare esigenze di economia processuale mediante l'utilizzazione degli atti del processo penale per decidere la *regiudicanda* civile, senza costringere le parti ad intentare un nuovo processo in sede civile. L'art. 578 c.p.p. riproduce integralmente il contenuto dell'art. 12 comma 1, con la sola variante dell'estensione della relativa disciplina anche all'ipotesi di estinzione del reato per prescrizione.

²⁰³ C. FIORIO, *L'appello*, in *Le impugnazioni penali*, Trattato diretto da A. Gaito, vol. I, 1998, p. 366.

²⁰⁴ G. DE ROBERTO, sub art. 578 c.p.p., in *Codice di procedura penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, a cura di Lattanti G., e Lupo E., Giuffrè, Milano, 2008, p. 143; F. CAPRIOLI, sub art. 578 c.p.p., in *Commentario breve al codice di procedura penale*, coordinato da Conso G. e Grevi V., Padova, 2005, p. 1993; A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 918 ss.

²⁰⁵ Cass., VI, 6 febbraio 2004, n. 13661, CED 229400; Cass., IV, 14 ottobre 2005, n. 44663, CED 232620; Cass., IV, 8 febbraio 2007, n. 12807, CED 236197; in dottrina G. DE ROBERTO, sub art. 578 c.p.p., cit., p. 143; A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 919.

impugnazione sia pronunciata sentenza di applicazione della pena avendo il giudice ritenuto ingiustificato il dissenso del pubblico ministero o il rigetto della richiesta, secondo quanto disposto dall'art. 448 comma 3 c.p.p.²⁰⁶

Occorre comprendere, alla luce della disciplina appena descritta, se il giudice di appello, nel dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione, possa condannare l'imputato al risarcimento del danno in favore della parte civile che abbia impugnato la sentenza di primo grado di assoluzione.

Secondo una parte della giurisprudenza l'art. 578 c.p.p. subordina espressamente la pronuncia del giudice dell'impugnazione sull'azione civile, nelle ipotesi di dichiarazione di amnistia o di prescrizione, alla sussistenza di una sentenza di condanna dell'imputato in primo grado. Ne consegue che il giudice di appello, nel caso in cui l'imputato sia stato assolto in primo grado, non può pronunciare condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile che ha proposto impugnazione, quando dichiara estinto il reato per amnistia o prescrizione²⁰⁷.

²⁰⁶ M. BARGIS, *Impugnazioni*, cit., p. 598, dove si osserva che in questo caso non siamo di fronte ad un'eccezione rispetto alla regola, in quanto <<il giudice dell'impugnazione ha a disposizione gli atti di una completa istruzione dibattimentale: atti certamente sufficienti a fondare una pronuncia di responsabilità civile>>; nello stesso senso A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, cit., p. 918 ss.

²⁰⁷ Cass., VI, 30 ottobre 1997, in *Guida dir.*, 1998, 6, p. 85; Cass., IV, 14 marzo 2002, in *Giur. it.*, 2003, p. 2148, con nota critica di R. FONTI, *Regiudicanda civile e declaratoria di prescrizione del reato in appello*, che osserva:<<il giudice di appello per sostituire all'epilogo assolutorio di primo grado con formula piena, la pronuncia di proscioglimento per estinzione del reato, deve accertare in positivo che sussista la responsabilità penale del soggetto rispetto al quale è inibita la pronuncia di condanna per la presenza di una delle cause di estinzione del reato.

Accertata la responsabilità penale, erroneamente esclusa nel giudizio precedente, con una sentenza completamente sostitutiva di quella riformata, non si comprende come si possa escludere la pronuncia sui danni se nelle more del giudizio maturi la prescrizione.

Diversamente opinando, si arrecherebbero gravi pregiudizi alla parte civile la quale, dopo aver esercitato il potere impugnatorio espressamente conferitole dalla legge, lo vedrebbe svuotato e svilto nel suo epilogo finale: a fronte di un nuovo accertamento che riconosce la responsabilità dell'imputato, si vedrebbe rifiutare la pronuncia sui danni a causa di un evento estraneo al processo, frutto di ritardi o disfunzioni del sistema (è il caso della prescrizione del reato) ovvero di scelte legislative determinate da ragioni di opportunità (è il caso dell'amnistia).

Considerato che la *ratio* sottesa alla norma in esame risiede, appunto, nell'impedire il verificarsi di tale pregiudizio in sede di impugnazione, è del tutto insignificante che il giudizio di primo grado si sia concluso con un verdetto di assoluzione piuttosto che di condanna; rileva, invece, che il nuovo accertamento, effettuato dal giudice d'appello, abbia riconosciuto la responsabilità penale dell'imputato, il quale non può essere condannato unicamente per il maturarsi del termine prescrizionale>>.

Al contrario, ad avviso di un'altra parte della giurisprudenza il giudice di appello, qualora, su impugnazione del pubblico ministero e della parte civile, ritenga configurabile la responsabilità penale dell'imputato, negata dal giudice di primo grado, dichiarando l'estinzione del reato per prescrizione, può pronunciare condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile²⁰⁸.

Le Sezioni unite, accogliendo quest'ultima interpretazione, hanno escluso la condizione della precedente condanna per la decisione del giudice di appello sull'azione civile in seguito all'impugnazione della parte civile contro una sentenza di proscioglimento²⁰⁹.

Infatti, secondo il Supremo collegio, l'art. 578 c.p.p. si riferisce all'impugnazione proposta dall'imputato o dal pubblico ministero, e soltanto in questa ipotesi stabilisce che, in caso di dichiarazione della prescrizione del reato, il giudice di appello possa decidere sugli effetti civili quando sia stata pronunciata in primo grado una sentenza di condanna.

Quando ad impugnare la sentenza di primo grado è la parte civile, non deve essere applicato l'art. 578 c.p.p. ma l'art. 576 c.p.p., che conferisce al giudice dell'impugnazione il potere di decidere sulla domanda di risarcimento del danno anche in mancanza di una precedente statuizione sul punto²¹⁰.

²⁰⁸ Cass., II, 16 gennaio 2004, in *Arch. n. proc. pen.*, 2004, p. 202.

²⁰⁹ Cass., Sez. Un., 19 luglio 2006, n. 25083, in *Cass. pen.*, 2006, p. 3519; la sentenza è stata annotata da F. NUZZO, *Sui poteri del giudice dell'impugnazione in materia civile nell'ipotesi di estinzione del reato*, in *Cass. pen.*, 2008; A. PENNISI, "Precedente condanna" e poteri di decisione del giudice penale sull'azione civile, in *Dir. pen. proc.*, n. 2/2007, p. 226 ss.

²¹⁰F. NUZZO, *Sui poteri del giudice dell'impugnazione in materia civile nell'ipotesi di estinzione del reato*, cit., osserva che <<Il raffronto sul piano esegetico-sistematico del contenuto degli artt. 578 e 576 c.p.p., quindi, suffraga l'inferenza circa la diversa proiezione delle citate disposizioni, dovendosi concludere che l'art. 578 c.p.p. trova applicazione se con l'impugnazione per gli effetti penali, idonea a impedire il formarsi del giudicato, non concorra un'impugnazione per gli effetti civili, mentre l'art. 576 c.p.p. opera nel caso opposto, cioè allorché sussista l'impugnazione della parte civile unita, o meno, a quella di altri legittimati>>.

E' opportuno osservare che il conflitto giurisprudenziale è sorto a causa di un diverso modo di intendere il significato della "precedente condanna" quale presupposto per la decisione sull'azione civile in sede di impugnazione in seguito ad una declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione, così come previsto dall'art. 578 c.p.p.²¹¹

Secondo quella parte della giurisprudenza disattesa dalle Sezioni unite, la dipendenza dalla precedente condanna della decisione del giudice penale sull'azione civile, anche se prevista dall'art. 578 c.p.p. solo per le ipotesi di estinzione del reato per amnistia e per prescrizione, costituirebbe una regola generale, e perciò applicabile a tutte le ipotesi di proscioglimento e riferibile direttamente all'art. 538 comma 1 c.p.p., secondo cui il giudice decide sulla domanda per le restituzioni e il risarcimento del danno solo quando pronuncia sentenza di condanna.

Ne discenderebbe che una decisione esplicita del giudice penale sull'azione civile non sarebbe ammissibile, se non preceduta da una condanna penale, neppure nel caso in cui sia stata la medesima parte civile ad impugnare una sentenza di proscioglimento e il gravame sia accolto²¹².

Peraltro, la soluzione appena esposta, come chiarito dalle Sezioni unite, non tiene conto dell'evoluzione che ha investito l'istituto dell'azione civile nel sistema del codice di procedura penale vigente, ed è, al contrario rimasta ferma al principio di accessorietà che la caratterizzava nel codice del 1930²¹³.

²¹¹ A. PENNISI, "Precedente condanna" e poteri di decisione del giudice penale sull'azione civile, cit., p. 226.

²¹² Cass., VI, 30 ottobre 1997, in *Guida dir.*, 1998, 6, p. 85, in cui si precisa che In tale ipotesi alla parte civile <<spetta solo il potere di impugnare gli accertamenti e le valutazioni che rimuovono quelli preclusivi del successivo esercizio dell'azione civile, o comunque in contrasto con i suoi interessi civili, ma non quello di ottenere direttamente dal giudice penale una pronuncia di condanna al risarcimento dei danni>>.

²¹³ In ossequio al principio di accessorietà, l'art. 23 c.p.p. 1930 stabiliva che <<il giudice penale non può decidere sull'azione civile quando il procedimento si chiude con sentenza che dichiara non doversi procedere o che pronuncia assoluzione per qualsiasi causa>>.

Come è noto, infatti, il potere di impugnazione della parte civile era stato ampliato, in prima battuta, dalle pronunce della Corte costituzionale del 1970 e del 1972 che avevano riconosciuto alla medesima la facoltà di ricorrere per cassazione contro le sentenze di proscioglimento²¹⁴. Successivamente, l'art. 12 l. 3 agosto 1978, n. 405, aveva consentito al giudice di appello e alla Corte di cassazione di decidere sull'azione civile, sia pure limitatamente alle ipotesi in cui fosse dichiarata l'estinzione del reato per amnistia, dopo una condanna penale.

In realtà, il sistema è cambiato in modo radicale con il codice di procedura penale vigente, che al principio di accessorietà ha sostituito il principio di autonomia dell'azione civile rispetto a quella penale. Tale scelta rappresenta un effetto del nuovo sistema processuale misto prevalentemente accusatorio, che implica parità di diritti per tutte le parti del processo.

In forza del nuovo assetto sistematico sono stati conferiti alla parte civile dall'art. 576 c.p.p. poteri di impugnazione autonoma. Questa scelta, dunque, implica che il riferimento alla precedente condanna di cui all'art. 578 c.p.p. non riguarda l'impugnazione proposta dalla parte civile avverso la sentenza di proscioglimento.

²¹⁴ Corte cost., 22 gennaio 1970, n. 1, in *Giur. cost.*, 1970, I; Corte cost., 17 febbraio 1972, n. 29, in *Giur. cost.*, 1972, p. 131.

CAPITOLO V

L'IMPUGNAZIONE DELLA SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE

1. Il previgente quadro delle impugnazioni della sentenza di non luogo a procedere.

Prima delle modificazioni introdotte dall'art. 4 della legge n. 46 del 2006, l'art. 428 comma 1 c.p.p. stabiliva che, salvo quanto previsto dall'art. 593 comma 3 c.p.p. contro la sentenza di non luogo a procedere potessero proporre appello il procuratore della repubblica, il procuratore generale e l'imputato²¹⁵.

La sentenza di non luogo a procedere pronunciata all'esito dell'udienza preliminare era, dunque, appellabile sia dall'imputato sia dal pubblico ministero. Tale regola subiva, tuttavia, determinate eccezioni.

In primo luogo, non era appellabile, bensì soltanto ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 428 comma 5, la sentenza di non luogo a procedere relativa a contravvenzioni punita con la sola pena dell'ammenda o con pena alternativa (art. 593 comma 3, richiamato dall'art. 428 comma 1).

²¹⁵ M. DANIELE, sub art. 428 c.p.p., in *Commentario breve al codice di procedura penale*, coordinato da Conso G. e Grevi V., Padova, 2005, p. 1524 ss.; ID, *Profili sistematici della sentenza di non luogo a procedere*, Torino, 2005; R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, *La sentenza liberatoria va in Cassazione*, in *Guida dir.*, 11 marzo 2006, n. 10, p.67 ss.; H. BELLUTA, *Ripensamenti sulla "giustiziabilità" della sentenza di non luogo a procedere*, in M. Bargis e F. Caprioli, *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006 – Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 117 ss. che sottolinea come <<il dato più rilevante del vecchio regime poteva considerarsi l'ampia "giustiziabilità" della pronuncia liberatoria emessa dal giudice dell'udienza preliminare>>; R. BRICCHETTI, *Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere*, in AA. VV., *Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte costituzionale e Sezioni Unite*, a cura di FILIPPI L., Cedam, Padova, 2007, p. 105 ss.

In secondo luogo, non era appellabile dall'imputato la sentenza di non luogo a procedere "perché il fatto non sussiste" o "per non aver commesso il fatto", mancando in tali ipotesi l'interesse a proporre impugnazione, previsto, in termini generali, a pena di inammissibilità dell'impugnazione dal combinato disposto degli articoli 568 comma 4 e 591 comma 1 lett. a) c.p.p.

L'imputato era, dunque, legittimato ad impugnare, ai sensi dell'art. 425 c.p.p., la sentenza di non luogo a procedere che avesse dichiarato l'estinzione del reato, la non punibilità dell'imputato, la non esercitabilità o perseguibilità dell'azione penale o, infine, che avesse accertato che il fatto non era previsto dalla legge come reato.

Occorre precisare che la persona offesa dal reato e la parte civile non potevano appellare la sentenza di non luogo a procedere.

Peraltro, la persona offesa poteva, come stabilito dal comma 3 dell'art. 428 c.p.p., ricorrere per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere nei casi di nullità previsti dall'art. 419 comma 7 c.p.p., quando fosse stata omessa o compiuta tardivamente la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare, ossia nell'ipotesi in cui non le fosse stato notificato l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza medesima²¹⁶. In questi casi, il ricorso mirava ad ottenere l'annullamento con rinvio per *vitia in procedendo* in base all'art. 623 lett. d)²¹⁷.

²¹⁶ Sotto altri profili, come ad esempio la pretesa mancanza di motivazione, la sentenza di non luogo a procedere era inoppugnabile per la persona offesa in quanto non comportava effetti preclusivi né pregiudizialmente vincolanti in relazione all'azione civile. Si veda Cass., III, 17 febbraio 2000, Marra, *Ced* 216062, che precisa, altresì come, d'altra parte, non potesse invocarsi la norma generale di cui all'art. 576 c.p.p. giacché essa attribuisce alla parte civile il potere di impugnare, ai soli fini della responsabilità civile, le sentenze di proscioglimento dell'imputato, ma solo se pronunciate nel giudizio.

²¹⁷ G. M. ANCA, voce *udienza preliminare*, in *Dig. pen.*, vol. XV, 1999, p. 55.

La parte civile non poteva impugnare in via autonoma la sentenza di non luogo a procedere in ragione del fatto che il proscioglimento in udienza preliminare non possedeva alcuna efficacia extrapenale²¹⁸.

Contro la sentenza di non luogo a procedere non poteva proporre impugnazione neppure la persona offesa che si fosse costituita parte civile nei procedimenti per i reati di ingiuria e diffamazione, ai sensi dell'art. 577 c.p.p., abrogato dalla l. n. 46 del 2006, poiché tale norma limitava l'impugnazione alle sole sentenze di proscioglimento pronunciate in giudizio²¹⁹.

Alla parte civile e alla persona offesa era, comunque, data la facoltà di presentare richiesta motivata al pubblico ministero di proporre impugnazione “a ogni effetto penale”, dovendosi ritenere applicabile anche all'udienza preliminare la disposizione, di carattere generale, di cui all'art. 572 c.p.p.,²²⁰.

²¹⁸ G. TRANCHINA, *Impugnazione, dir. proc. pen., Enc. d., Agg., II*, p. 399; R. E. KOSTORIS, sub art. 428, in in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda A. e Spangher G., Milano, 2001, p. 1771; A. SCCELLA, sub art. 652 c.p.p., in *Commentario breve al codice di procedura penale*, coordinato da Conso G. e Grevi V., Padova, 2005, p. 2210; in giurisprudenza: Cass., 26 febbraio 1992, Varano, in *Giur. it.*, 1994, II, p. 228, con nota di P. P. PAULESU.

²¹⁹ Cass., 19 marzo 1997, Latella, in *Guida dir.*, 1997, 21, p. 78; Cass., 20 giugno 1996, Zavattoni, in *Guida dir.*, 1996, 35, p. 97; Cass., 13 giugno 1994, Calarco, 198888; Cass., 11 novembre 1992, p.c. in c. Beria d'Argentine, in *A. n. proc. pen.*, 1993, p. 778; App. Roma 20 maggio 1993, Cepparuolo, in *Foro it.*, 1993, II, p. 488; Corte Cost., 29 luglio 1992, n. 381, in *cass. pen.*, 1992, p. 2975, che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 428, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., nella parte in cui non prevede, per la persona offesa costituita parte civile, la facoltà di proporre appello avverso le sentenze di non luogo a procedere per il reato di diffamazione commesso con il mezzo della stampa; non può, infatti, ritenersi violato il principio di uguaglianza, poiché la fase dell'udienza preliminare si differenzia da quella del giudizio, essendo caratterizzata da decisioni basate su una regola di tipo processuale (e non sostanziale), che giustifica e rende non arbitraria la scelta del legislatore di limitare il potere di impugnativa della parte privata, nei processi per ingiuria e diffamazione, alle sole sentenze di condanna e di proscioglimento, né d'altra parte, vi è alcuna violazione della legge delega, poiché la stessa riferisce chiaramente detto potere di impugnativa soltanto a tali sentenze. E' stata, inoltre, ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 577, che esclude la possibilità, per la persona offesa costituita parte civile, di impugnare le sentenze di non luogo a procedere, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., poiché da un lato il diritto sostanziale della parte lesa, costituita parte civile, può essere tutelato nella sede civile, senza che alcun pregiudizio derivi dall'inappellabilità delle predette sentenze, da un altro lato il diritto di difesa può essere diversamente disciplinato dal legislatore, con i necessari adattamenti alle varie esigenze, a condizione che non ne siano pregiudicate finalità e funzioni.

²²⁰ G. GARUTI, *La verifica dell'accusa nell'udienza preliminare*, Padova, 1996, p. 333.

Controversa era, inoltre, la proponibilità dell'appello incidentale, ossia l'applicabilità alla sentenza di non luogo a procedere della disposizione contenuta nell'art. 595 c.p.p.²²¹

Occorre notare che, contro il capo della sentenza di non luogo a procedere che decide sulle spese e sui danni, possono proporre impugnazione, secondo la disciplina dettata dall'art. 428, il querelante, l'imputato e il responsabile civile (l'art. 427 comma 4 c.p.p.).

Il rinvio esplicito all'art. 428 c.p.p. sembrava individuare il mezzo di impugnazione ordinario nell'appello²²². Ad avviso di un'altra parte della dottrina, invece, stando alle regole generali secondo cui l'impugnazione dell'imputato e del responsabile civile si propone con il mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza (artt. 574 comma 2 e 3 e 575 comma 1) e quella del querelante con il mezzo contemplato per il pubblico ministero (artt. 576 comma 2 e 542 comma 1), il querelante era in grado di proporre appello mentre l'imputato e il responsabile civile erano autorizzati solo a presentare ricorso per cassazione²²³.

Il secondo comma dell'art. 428 c.p.p. prevedeva che sull'appello decidesse la corte di appello in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127 c.p.p.

²²¹ A. MOLARI, *Lineamenti e problemi dell'udienza preliminare*, in *Ind. pen.*, 1988, p. 336, il quale ammetteva la proponibilità dell'appello incidentale contro la sentenza di non luogo a procedere, sul presupposto che l'art. 595 conterrebbe una disposizione di carattere generale. Altri, invece, muovendo dal carattere eccezionale dell'istituto e dal contenuto dell'art. 595 comma 3, secondo il quale «<l'appello incidentale del pubblico ministero produce gli effetti previsti dall'art. 597 comma 2>>, erano pervenuti alla conclusione opposta. Si vedano, in proposito, P. DELLA SALA-G. GARELLO, *L'udienza preliminare. Verifica dell'accusa e procedimenti speciali*, Milano, 1989, p. 277; G. GARUTI, cit., p. 336.

²²² G. GARUTI, *La verifica dell'accusa nell'udienza preliminare*, Padova, 1996, p. 342.

²²³ A. SCALFATI, *L'udienza preliminare. Profili di una disciplina in trasformazione*, Padova, 1999, p. 122. E' necessario precisare che la sentenza di non luogo a procedere è divenuta, in seguito alla riforma del 2006, inappellabile. Di conseguenza, sono venuti meno i suddetti dubbi interpretativi. Attualmente, il querelante, l'imputato e il responsabile civile possono soltanto ricorrere ricorso per cassazione contro il capo della sentenza di non luogo a procedere (perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto) che, in relazione a un reato procedibile a querela della persona offesa, abbia deciso in ordine al pagamento delle spese del procedimento, alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato e, in caso di costituzione di parte civile, dal responsabile, ed al risarcimento del danno richiesto dall'imputato e dal responsabile civile.

In caso di appello del pubblico ministero, la corte poteva confermare la sentenza di non luogo a procedere ovvero, in riforma della medesima, pronunciarne un'altra con formula meno favorevole all'imputato o disporre, con decreto, il giudizio, dinanzi al tribunale competente, nei confronti dell'imputato (art. 428 comma 6 c.p.p.)²²⁴.

In caso di appello dell'imputato, invece, la corte, in ossequio al divieto di *reformatio in peius*, poteva rigettarlo e, quindi, confermare la sentenza di non luogo a procedere ovvero accoglierlo e, pertanto, pronunciarne un'altra con formula più favorevole all'imputato medesimo (art. 428 comma 7 c.p.p.).

Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello era data possibilità di ricorso per cassazione all'imputato e al procuratore generale (art. 428 comma 8 c.p.p.)²²⁵.

La corte di cassazione decideva in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 611 c.p.p. (art. 428 comma 9), quindi in assenza delle parti e dei difensori.

Va detto che il procuratore della Repubblica, il procuratore generale e l'imputato, nei limiti del loro diritto ad appellare, avevano la possibilità di

²²⁴ Una controversia interpretativa era insorta in relazione a declaratorie di nullità, da parte del tribunale, del decreto di rinvio a giudizio pronunciato dalla corte di appello. Una prima decisione (Cass., VI, 12 giugno 2003, Donzelli, CED 228306) aveva affermato che il principio di regressione alla fase in cui era stato compiuto l'atto nullo comportava che gli atti fossero restituiti alla corte di appello per la rinnovazione. Poco dopo, era stata pronunciata una decisione di segno contrario (Cass., I, 9 gennaio 2004, conf. Comp. In c. Scopelliti, CED 227052), intesa cioè a far regredire il procedimento alla fase dell'udienza preliminare. Infine, una terza pronuncia aveva riproposto la prima soluzione (Cass., I, 28 aprile 2004, conf. Comp. In c. Grossi, CED228055).

²²⁵ Inammissibile per difetto di legittimazione era stato, pertanto, dichiarato il ricorso per cassazione presentato dalla persona offesa nei confronti di una sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello (Cass., V, 10 ottobre 2005, p.o. in c. Lillo, CED 232705). Va ricordato, poi, che Cass., V, 20 maggio 2003, Menino, CED 225334, ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 428, sollevata con riferimento agli artt. 3 e 76 Cost., nella parte in cui non prevede la facoltà per la parte civile di ricorrere avverso la sentenza di non luogo a procedere emessa in grado di appello in relazione al reato di diffamazione a mezzo stampa (questione già respinta dalla Corte costituzionale con la citata sentenza 29 luglio 1992, n. 381), in quanto difetta l'interesse a proporre l'impugnazione (art. 568 c.p.p.), atteso che le sentenze emesse in udienza preliminare non hanno efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo di danno, e non è irragionevole la scelta del legislatore di offrire una tutela diversa alla persona offesa solo in base ad impugnazioni successive al dibattimento.

optare per la proposizione, contro la sentenza di non luogo a procedere, del ricorso immediato per cassazione, c.d. *per saltum*, a norma dell'art. 569 c.p.p. (art. 428 comma 4 c.p.p.). Il richiamo all'art. 569 implicava l'operatività del secondo comma della disposizione.

Di conseguenza, se una delle parti appellava la sentenza, si applicava la disposizione dell'art. 580 c.p.p.. Nel caso in cui venivano proposti mezzi di impugnazione diversi contro la sentenza di non luogo a procedere, il ricorso per cassazione si convertiva nell'appello.

Tale disposizione, peraltro, non si applicava qualora, entro quindici giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione, la parte che aveva proposto appello dichiarava di rinunciarvi per proporre direttamente ricorso per cassazione.

In tal caso, era l'appello a convertirsi nel ricorso per cassazione e la parte appellante doveva presentare, entro quindici giorni dalla dichiarazione suddetta, nuovi motivi qualora l'atto di appello non avesse i requisiti per valere come ricorso.

2. Le novità introdotte dalla riforma del 2006.

In seguito alla riforma dell'art. 428 c.p.p. operata dalla legge n. 46 del 2006 la sentenza di non luogo a procedere è diventata inappellabile²²⁶.

²²⁶ Nel nuovo testo della disposizione si legge che:

-contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre ricorso per cassazione il procuratore della Repubblica e il procuratore generale, nonché l'imputato, salvo che con la sentenza sia stato dichiarato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso (comma 1);

-la persona offesa dal reato può proporre ricorso per cassazione nei soli casi di nullità previsti dall'art. 419 comma 7 c.p.p. (comma 2);

-la persona offesa costituita parte civile può proporre ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p. (comma 2);

-sull'impugnazione decide la corte di cassazione in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127 c.p.p. (comma 3).

Sulla riforma dell'art. 428 c.p.p. si vedano: R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, *La sentenza liberatoria va in Cassazione*, cit., p. 70; H. BELLUTA, *Ripensamenti sulla "giustiziabilità" della sentenza di non luogo a procedere*, cit., p. 126; R. BRICCHETTI, *Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere*, cit., p. 128; ID, sub *art. 428 c.p.p.*, in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda A. e Spangher G., Giuffrè, Milano, 2010, p. 5393 ss.

Contro la sentenza di non luogo a procedere l'imputato, salvo che con essa sia stato dichiarato che "il fatto non sussiste" o che "l'imputato non lo ha commesso", e il pubblico ministero possono, dunque, soltanto proporre ricorso per cassazione.

La stessa possibilità è stata attribuita alla persona offesa che si sia costituita parte civile. Poiché la sentenza di non luogo a procedere non dispiega effetti preclusivi o pregiudizialmente vincolanti nel giudizio civile o amministrativo di danno promosso dal danneggiato, il ricorso dell'offeso costituito parte civile non presenta differenze rispetto a quello del pubblico ministero²²⁷.

Occorre precisare che la persona danneggiata dal reato, che non sia anche persona offesa, non ha a disposizione nessun mezzo di impugnazione contro la sentenza di non luogo a procedere²²⁸.

La situazione della persona offesa dal reato non costituitasi parte civile è rimasta immutata rispetto al passato. La persona offesa dal reato può ricorrere per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere soltanto nei casi di nullità previsti dall'art. 419 comma 7 c.p.p.

Nessun potere di impugnazione, salvo quello di cui all'art. 427 comma 4 c.p.p., è conferito al responsabile civile.

Sul ricorso per cassazione la Corte decide in camera di consiglio con le forme previste dall'art. 127 c.p.p., sempre che il presidente non rilevi una causa di inammissibilità del ricorso, assegnandolo alla sezione competente che lo tratterà in udienza camerale "non partecipata" ai sensi dell'art. 611 comma 1 c.p.p.

In particolare, gli atti introduttivi dell'udienza camerale vengono comunicati o notificati almeno dieci giorni prima della data fissata. Fino a

²²⁷ R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, *La sentenza liberatoria va in Cassazione*, cit., p. 71.

²²⁸ R. BRICCHETTI, *Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere*, cit., p. 129.

cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria. Il pubblico ministero e i difensori sono sentiti se compaiono²²⁹.

Il nuovo art. 428 c.p.p. tace in ordine alla tipologia di sentenze che la Suprema Corte è chiamata ad adottare. Non resta, pertanto, che operare un rinvio alle disposizioni generali in materia. In caso di ricorso per cassazione, la corte può, dunque, pronunciare sentenza di inammissibilità²³⁰ o di rigetto del ricorso, così confermando la sentenza di non luogo a procedere, ovvero sentenza di annullamento²³¹. Nel caso in cui si tratti di annullamento con rinvio, gli atti sono trasmessi, *ex art. 623 comma 1 lett. d)*, al medesimo tribunale, che deve investire un giudice dell'udienza preliminare diverso da quello che ha pronunciato la sentenza annullata²³².

Considerato che il giudice di rinvio ha gli stessi poteri decisorii che aveva quello la cui sentenza è stata annullata, si deve ritenere che il giudice sia in ogni caso tenuto a celebrare una nuova udienza preliminare e, naturalmente, a norma dell'art. 627c.p.p., ad uniformarsi alla sentenza della corte di cassazione per ciò che concerne ogni questione di diritto con essa decisa.

Il giudizio di rinvio si può concludere con una nuova sentenza di non luogo a procedere oppure con un decreto che dispone il giudizio. Non è da escludere, naturalmente, la possibilità di un annullamento senza rinvio. Si

²²⁹ R. BRICCHETTI, *Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere*, cit., p. 130; G. GARUTI, *Mezzi di critica e strumenti di controllo della sentenza di non luogo a procedere*, in AA. VV., *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, Milano, 2006, p. 77 ss., che precisa che il richiamo all'art. 127 c.p.p. va letto ed interpretato tenendo conto delle peculiarità del giudizio di cassazione.

²³⁰ Cass., V, 17 ottobre 2007, Adamo, *CED* 238500; Cass., VI, 12 maggio 2009, p.c. in c. Rienzi, *CED*, 243677, in cui si precisa che, nei casi in cui venga dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dalla persona offesa costituita parte civile, va disposta la condanna di quest'ultima anche alla rifusione delle spese sostenute dall'imputato nel resistere al ricorso.

²³¹ Peraltro, la sentenza di non luogo a procedere è sempre revocabile, ai sensi dell'art. 434 c.p.p., su richiesta del pubblico ministero, dal giudice per le indagini preliminari, in caso di sopravvenienza o scoperta di nuove fonti di prova che, da sole o unitamente a quelle già acquisite, possano determinare il rinvio a giudizio.

²³² R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, *La sentenza liberatoria va in Cassazione*, cit., p. 72; G. GARUTI, *Mezzi di critica e strumenti di controllo della sentenza di non luogo a procedere*, p. 81.

pensi, ad esempio, alle ipotesi che il fatto non sia più previsto dalla legge come reato, che il reato sia estinto o che l'azione penale non dovesse essere iniziata o proseguita²³³.

3. L'impugnazione agli effetti penali proposta dalla persona offesa costituita parte civile.

Come è noto, in seguito all'intervento della legge di riforma n. 46 del 2006, sono state apportate significative modifiche al regime dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere²³⁴.

In particolare, è stata attribuita alla persona offesa costituita parte civile la facoltà di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di non luogo a procedere.

In merito a tale potere di impugnazione, si è posta la questione se la persona offesa possa ricorrere agli effetti penali ovvero ai soli effetti civili.

In presenza di un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità sulla portata del novellato art. 428 c.p.p., che, nel rendere inappellabile la sentenza di non luogo a procedere, ha, nel contempo, attribuito alla persona offesa, costituita parte civile, il potere di proporre ricorso per cassazione, le Sezioni Unite sono state chiamate a pronunciarsi sulla questione. Secondo un primo indirizzo, decisamente minoritario si riteneva che il ricorso avesse natura di impugnazione ai soli effetti civili, attesa la natura accessoria dell'azione civile²³⁵. Secondo un diverso

²³³ R. BRICCHETTI, *Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere*, cit., p. 131; G. GARUTI, *Mezzi di critica e strumenti di controllo della sentenza di non luogo a procedere*, p. 81.

²³⁴R. BRICCHETTI, sub art. 428 c.p.p., cit., p. 5390 ss.

²³⁵ Cass., IV, 25 ottobre 2006, n. 11960, Martinelli, *CED* 236249; Cass., II, 12 aprile 2007, n. 16908, *CED* 236661. Secondo questa impostazione, in caso di annullamento, la sentenza del giudice dell'udienza preliminare, in applicazione dell'art. 622 c.p.p., avrebbe dovuto essere annullata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello (Sez. IV n. 11960/06) o, in alternativa, senza rinvio (Sez. II n. 16908/07).

indirizzo, nettamente prevalente e argomentato si riteneva il ricorso fosse preposto alla tutela degli interessi penali della persona offesa, muovendo dall'inquadramento sistematico e funzionale dell'udienza preliminare e della sentenza di non luogo a procedere, con la conseguenza che, in caso di accoglimento del ricorso, il rinvio avrebbe dovuto essere disposto davanti al giudice dell'udienza preliminare²³⁶. Le Sezioni Unite hanno confermato questo secondo indirizzo, sostenendo che il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile costituisce uno strumento preordinato all'esclusiva tutela degli interessi penali, mediante il perseguimento dell'obiettivo del rinvio a giudizio dell'imputato²³⁷.

L'iter argomentativo del Collegio prende inizio da un inquadramento sistematico degli epiloghi decisorii dell'udienza preliminare. In particolare si afferma che la sentenza di non luogo a procedere, a differenza della sentenza di proscioglimento, consiste in un giudizio di tipo prognostico, funzionale ad accertare l'idoneità degli elementi raccolti nel corso delle indagini preliminari a sostenere l'accusa in giudizio. Ne consegue che la sentenza di non luogo a procedere è priva di effetti irrevocabili sul merito della controversia riguardo all'accertamento della colpevolezza o dell'innocenza dell'imputato²³⁸.

²³⁶ Cass., V, 15 gennaio 2007, n. 5698, Reggiani, CED 235863; Cass., IV, 19 aprile, 2007, n. 26410, Giganti, CED 236801; Cass., V, 3 maggio 2007, n. 21876, Pappaianni, CED 236250; Cass., II, 12 giugno 2007, n. 26550, Pica, CED 237300; Cass., V, 5 giugno 2007, n. 34432, Blandini, CED 237710; Cass., V, 26 giugno 2007, n. 35651, Cataluddi, CED 237715; Cass., V, 22 febbraio 2008 n. 12902, De Simone, CED 239386.

²³⁷ Cass., Sez. Un., 29 maggio 2008, n. 25695, pubblicata e commentata in *Guida dir.*, n. 40, p. 71, con nota di R. BRICCHETTI, *Più che il principio affermato rilevano alcune critiche di sistema*, p. 76; in *Giust. pen.*, 2008, III, p. 673, con nota di N. VENTURA, *Sull'impugnazione proposta dalla persona offesa costituita parte civile a norma dell'art. 428 c.p.p.*, p. 673; in *Cass. pen.*, 2009, n. 1, p. 102, con nota di G. ANDREAZZA, *Il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile avverso la sentenza di non luogo a procedere tra incoerenze sistematiche e dubbi di costituzionalità*, p. 109.

²³⁸ R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, *L'udienza preliminare*, Milano, 2003, p. 277 ss.; R. BRICCHETTI-L. PISTORELLI, *La sentenza liberatoria va in Cassazione*, cit., p. 67 dove si specifica <<Al giudice dell'udienza preliminare è, dunque, riservato un giudizio prognostico sui possibili sviluppi dibattimentali. Solo se ritiene che l'insufficienza degli elementi acquisiti non possa essere colmata o che la loro contraddittorietà non possa essere sanata in giudizio, il giudice deve prosciogliere l'imputato. In altre parole, il comma 3 dell'art. 425 non impone in ogni caso al giudice dell'udienza preliminare il

A sostegno della tesi che configura il ricorso della persona offesa costituita parte civile come un'impugnazione agli effetti penali, il Supremo consesso aggiunge una serie di argomentazioni ulteriormente stringenti.

In primo luogo, i giudici di legittimità osservano come, per il disposto di cui all'art. 652 comma 1 c.p.p., le pretese di ristoro del danno derivante da reato, imputabili alla parte civile, non appaiono compromesse dall'emissione di una sentenza di non luogo a procedere²³⁹.

In secondo luogo, il Collegio giudicante si sofferma sull'aspetto dato dalla legittimazione a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di non luogo a procedere, stabilita con riguardo al soggetto che sia offeso dal reato e danneggiato. In tal modo, si osserva, la scelta legislativa sembra orientata verso la tutela di colui a cui si attribuisce la titolarità dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice. Ne consegue che l'impugnazione in esame è finalizzata a tutelare la vittima del reato che subisce il danno criminale, costituito dall'offesa al bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice²⁴⁰.

proscioglimento dell'imputato qualora gli elementi acquisiti risultino insufficienti o contraddittori. La sentenza di non luogo a procedere è, dunque, una sentenza meramente processuale che accerta soltanto la necessità o meno di passare alla fase dibattimentale>>. Nello stesso senso Corte costituzionale, 8 giugno 2001 n. 185, in *Cass. pen.*, 2001, p. 2976, che ha rilevato che la funzione dell'udienza preliminare è quella di verificare l'esistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di giudizio formulata dal pubblico ministero. La Corte cost., inoltre, ha precisato che <<ad una richiesta in rito, non può non corrispondere, in capo al giudice, una decisione di eguale natura, proprio perché anch'essa calibrata sulla prognosi di non superfluità del sollecitato passaggio alla fase dibattimentale>>. La medesima interpretazione ha ricevuto conferma anche dalle Sezioni unite. Si veda *Cass.*, S.U., 26 novembre 2002, Vottari, in *Guida dir.*, n. 5, 2003, p. 91 che ha affermato che <<l'obiettivo arricchimento, qualitativo e quantitativo, dell'orizzonte prospettico del giudice dell'udienza preliminare (...) non attribuisce (...) allo stesso il potere di giudicare in termini di anticipata verifica della innocenza/colpevolezza dell'imputato, poiché la valutazione critica di sufficienza, non contraddittorietà e comunque di idoneità degli elementi probatori (...) è sempre e comunque diretta a determinare, all'esito di una delibazione di tipo prognostico, divenuta oggi più stabile per la tendenziale completezza delle indagini, la sostenibilità dell'accusa in giudizio e, con essa, l'effettiva, potenziale, utilità del dibattimento in ordine alla regiudicanda>>.

²³⁹ Si veda, in dottrina, A. SCALFATI, *Parte civile: dubbi sul potere di gravame*, in *Guida dir.*, 10/2006, 59.

²⁴⁰ Sul concetto di persona offesa dal reato, si vedano L. BRESCIANI, voce *Persona offesa dal reato*, in *Dig. d. pen.*, Utet, 1995, p. 527; A. CIAVOLA, sub art. 90 c.p.p., in *Commentario breve al codice di procedura penale*, coordinato da Conso G. e Grevi V., Cedam, Padova, 2005, p. 242 ss.; A. CHILIBERTI, *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006, p. 2 ss.; M. GUALTIERI, sub art. 90 c.p.p., in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda A. e Spangher G., Giuffrè, Milano,

La S.C. ha sottolineato inoltre che non è possibile individuare, in capo alla parte civile ricorrente, il perseguimento di un interesse civilistico, atteso che la sentenza di non luogo a procedere non pregiudica in alcun modo le pretese risarcitorie e che, a differenza di quanto stabilito dall'art. 576, comma 1, c.p.p., con riguardo alla sentenza di proscioglimento emessa nel giudizio, l'art. 428, comma 2, c.p.p. non pone un'analoga limitazione "ai soli effetti della responsabilità civile" all'impugnazione proposta dalla persona offesa costituita parte civile contro la sentenza di non luogo a procedere.

Per altro verso, secondo la Corte, qualora dovesse accogliersi l'opposta tesi, l'eventuale annullamento con rinvio al giudice civile competente in grado d'appello ex art. 622 comporterebbe l'inaccettabile privazione per l'imputato di un grado di giudizio di merito, con l'ulteriore difficoltà, per il giudice civile d'appello, di compiere una valutazione di merito in ordine ad un aspetto, quello civilistico, non trattato dal giudice dell'udienza preliminare.

D'altra parte, ad avviso della Corte, l'introduzione della norma, ad opera della riforma del 2006, è avvenuta nell'ambito di un intervento caratterizzato, contestualmente e in termini non conciliabili con il novellato articolo 428 comma 2 c.p.p., dall'abrogazione dell'art. 577 c.p.p., ovvero dell'unica norma che, sino a quel momento, riconosceva un analogo potere impugnatorio alla persona offesa dal reato costituita parte civile avverso le sentenze di proscioglimento. Inoltre, è rimasto in vigore il decreto legislativo n. 274 del 2000, articolo 38 che riconosce al ricorrente in via

2010, p.973 ss.; P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, XI ed., Giuffrè, Milano, 2010, p. 147, dove si specifica che <<La persona offesa dal reato è il titolare dell'interesse giuridico protetto, anche in modo non prevalente, da quella norma incriminatrice che si assume sia stata violata dal reato>>.

immediata il potere di impugnazione <<anche agli effetti penali>> contro le sentenze di proscioglimento. Ne consegue, secondo le Sezioni unite, una diagnosi di incoerenza sistematica della legge di riforma delle impugnazioni²⁴¹.

In particolare, il Supremo collegio osserva la distonia dello strumento del ricorso per cassazione, previsto dal novellato art. 428 c.p.p., rispetto al quadro generale del sistema impugnatorio, così come ridisegnato dagli interventi della Corte costituzionale, che ha ripristinato il potere di appello del pubblico ministero e dell'imputato, nonché della cassazione, che ha confermato la facoltà della parte civile di appellare il proscioglimento²⁴².

Nonostante le censure avanzate in merito alle scelte del legislatore, le Sezioni unite non rilevano alcuna incompatibilità dell'art. 428 comma 2 c.p.p. con gli articoli 3 e 112 Cost²⁴³.

²⁴¹ A. GIARDA, *Processo penale: sussulti di una legislatura al tramonto*, in *Corr. giur.*, 2006, p. 216, secondo il quale la norma si giustificerebbe in relazione al testo dell'art. 8 del progetto originario della legge n. 46, che modificava l'art. 652 c.p.p. nei seguenti termini: <<la sentenza penale di assoluzione, anche se irrevocabile, non ha effetto nei giudizi civili e amministrativi, salvo che la parte civile si sia costituita nel processo penale e abbia presentato le conclusioni>>; ove infatti si fosse interpretata la locuzione di "sentenza di assoluzione" nel senso di farvi rientrare anche la sentenza di non luogo a procedere, la facoltà di impugnazione di detta pronuncia agli effetti penali avrebbe compensato la parte civile del possibile pregiudizio da essa rappresentato; di conseguenza, una volta scomparsa la modifica dell'art. 652, la sopravvivenza del novellato art. 428 sarebbe da imputare ad un difetto di coordinamento.

²⁴² Non sembra superfluo ricordare che entrambi i più recenti progetti di riforma del codice di rito, "Dalia" del 2005 e "Riccio" del 2007, confermano, in proposito, la tradizionale "appellabilità" della sentenza di non luogo a procedere. Per il progetto "Dalia" si veda l'art. 470. Impugnazione della sentenza di non luogo a procedere. - 1. Contro la sentenza di non luogo a procedere possono proporre appello il procuratore della Repubblica e il procuratore generale; 2. Sull'impugnazione decide la corte di appello in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 143. 3. La persona offesa dal reato può ricorrere per cassazione nei casi di nullità previsti dall'articolo 457, comma 7. 4. Il procuratore della Repubblica e il procuratore generale possono proporre ricorso immediato per cassazione a norma dell'articolo 625. 5. Se la sentenza è inappellabile, il procuratore generale, il procuratore della Repubblica e l'imputato possono ricorrere per cassazione. 6. La corte di appello, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio. 7. In ogni caso la corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 668. Per il progetto "Riccio" si veda la direttiva 66.7: previsione che l'udienza si concluda con decreto che dispone il giudizio o con sentenza di non luogo a procedere, in casi predeterminati e comunque quando il giudice ritiene che gli elementi acquisiti non siano idonei a sostenere l'accusa in giudizio; previsione che, a pena di nullità, la sentenza contenga l'imputazione formulata e l'esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione; appellabilità della sentenza; decisione della corte d'appello, salvo che emetta decreto che dispone il giudizio, con sentenza ricorribile per cassazione solo per violazione di legge; revocabilità della sentenza in casi predeterminati, con idonee garanzie per l'imputato.

²⁴³ Nell'ordinanza di rimessione della decisione alle Sezioni Unite della corte di cassazione, la Sesta sezione riteneva illogica, ai sensi dell'art. 3 Cost., l'attribuzione di potestà impugnatorie analoghe a quelle riconosciute alla persona offesa dal reato dal novellato art. 428 comma 2 c.p.p., allorché collazionate agli

Da un lato, il riconoscimento di un potere di impugnazione così ampio si giustifica in base al ruolo sempre più significativo della persona offesa nel quadro dell'ordinamento interno e di quello internazionale²⁴⁴. Nel codice del 1988 sono previsti determinati poteri in capo alla persona offesa dal reato, distinti in relazione alle diverse fasi processuali²⁴⁵. Dunque, nel novero di tali poteri, la riforma del 2006 ha inserito anche il potere di impugnazione riconosciuto alla persona offesa dall'art. 428 comma 2 c.p.p.

Da un altro lato, l'art. 112 Cost., attribuendo al pubblico ministero il dovere di esercitare l'azione penale, non impone che questa sia esercitata solo dall'organo della pubblica accusa in una sorta di monopolio pubblico dell'azione penale. Va ricordato che la Corte costituzionale ha più volte precisato che il principio di obbligatorietà dell'azione penale non si identifica con una regola del monopolio dell'azione penale per cui non è esclusa la legittimità di una norma ordinaria che riconosca anche al privato la titolarità di tale azione, purché si tratti di titolarità non esclusiva ma sussidiaria e concorrente rispetto a quella del pubblico ministero²⁴⁶.

omologhi poteri di cui l'anzidetto soggetto processuale dispone per impugnare la sentenza di proscioglimento resa all'esito della fase del giudizio, censurabile dalla parte civile, agli effetti civili, a norma dell'art. 576 cp.p.; inoltre, la stessa Sezione rimettente rilevava che una tale prerogativa dell'offeso configgerebbe con il canone dell'obbligatorietà dell'azione penale pubblica, di cui all'art. 112 Cost.

²⁴⁴ Sotto quest'ultimo aspetto, si veda la Decisione quadro del Consiglio dell'Unione Europea del 15 marzo 2001, n. 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, in <http://eur-lex.europa.eu>.

²⁴⁵ L. BRESCIANI, voce *Persona offesa dal reato*, p. 536; G. ANDREAZZA, *Il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile avverso la sentenza di non luogo a procedere tra incoerenze sistematiche e dubbi di costituzionalità*, cit., p. 115; nel senso che, col nuovo codice, la persona offesa diviene <<portatrice di un interesse squisitamente penale finalizzato alla repressione del fatto criminoso>> E. AMODIO, *Persona offesa dal reato*, in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Amodio-Dominioni, vol. I, Milano, 1989, p. 536; per un quadro completo dei poteri della persona offesa si veda P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, cit., p. 147 ss.

²⁴⁶ Si vedano, tra le altre, Corte cost., 30 dicembre 1993, n. 474, in *Cass. pen.*, 1994, p. 1164; Corte cost., 26 luglio 1979, n. 84, in *Cass. pen.*, 1980, p. 593, che hanno precisato che l'art. 112 Cost. non esclude che il potere di esercitare l'azione penale possa essere conferito a soggetti diversi dal pubblico ministero, escludendosi solo che gli possa esser sottratta la titolarità dell'azione penale in ordine a determinati reati, per cui sono ammesse azioni sussidiarie o concorrenti in capo ad altri soggetti. Nello stesso senso in dottrina v. E. SQUARCIA, *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002, p. 327 ss.; G. UBERTIS, *Azione penale*, in *Enc. giur. Treccani*, vol. IV, Roma, 1988, p. 3 ss.

Dunque, il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile contro la sentenza di non luogo a procedere è proposto, in seguito alle modifiche introdotte dalla legge n. 46 del 2006, esclusivamente agli effetti penali.

Occorre osservare che tale conclusione è coerente con la natura dell'istituto della parte civile nel processo penale. E' stato affermato, infatti, che la parte civile assume un "ruolo bifronte" nel processo: da un lato si configura come un litigante in sede impropria, da un altro lato può essere indicata come una collaboratrice del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale²⁴⁷.

Il ruolo della parte civile si è sviluppato nel corso del tempo ed affonda le sue radici nella storia dell'alternarsi del sistema accusatorio con il sistema inquisitorio, quali modelli delle scelte legislative.

Come è noto, i termini di "accusatorio" e di "inquisitorio" si riferiscono a due grandi ed opposti sistemi di ricerca del vero e del giusto. Si tratta di modelli processuali, il primo dei quali è basato sul principio dialettico, il secondo sul principio di autorità²⁴⁸.

Il diritto romano repubblicano era caratterizzato da un sistema di tipo accusatorio.

Per i delitti pubblici, i *crimina publica*, l'accusa poteva essere mossa da qualsiasi cittadino (*quisque de populo*), in quanto membro della società offesa dal reato. Nei delitti privati, i *privata delicta*, non si poteva procedere senza la domanda della persona offesa. Peraltro, anche in tema di

²⁴⁷ L'espressione è di PISANI, *Unione e separazione dei giudizi: prospettive de iure condendo*, in *Centro nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale*, VI Convegno di Studio Enrico De Nicola sul tema *Azione civile e processo penale*, Lecce, 1-4 maggio 1969, p. 7 estr. Nello stesso senso, R. VANNI, *Parte civile, accusa privata e diritti della difesa nel processo penale*, Luciano Landi editore, 1969, p. 9 ss.; F. BENEVOLO, *La parte civile nel giudizio penale*, Torino, 1883, p. 9 ss.

²⁴⁸ Per una completa descrizione del sistema accusatorio e inquisitorio, anche dal punto di vista storico, si veda P. TONINI, *Manuale di procedura penale*, XI ed., Giuffrè, Milano, 2010, p. 4 ss.

pubblici crimini, il diritto di accusare, prima che a ogni altro cittadino, era riconosciuto all'offeso.

Quando la persona offesa assumeva la veste di accusatore, assumeva anche tutti gli obblighi e le responsabilità inerenti a questa qualità, e innanzitutto quello di portare le prove a sostegno dell'accusa, potendo essere abilitata alla raccolta delle medesime con una *lex*, in forza della quale potevano essere esercitate speciali facoltà di indagine e di ricerche.

Il sistema appena descritto può essere definito accusatorio, in quanto l'accusatore era l'offeso dal reato, i suoi congiunti o qualunque cittadino. La partecipazione del privato era, quindi, decisiva per l'instaurazione e la prosecuzione del processo accusatorio.

Qualora l'accusa fosse proposta dall'offeso dal reato o dai suoi congiunti, l'azione penale era privata, perché la pena che mirava ad infliggere al reo aveva carattere privato. Per la commistione tra le nozioni di illecito penale e di illecito civile, in questa ipotesi non si poteva porre un problema di tutela giurisdizionale del diritto al risarcimento che avesse autonomia rispetto alla questione penale vera e propria.

Nel caso in cui, invece, l'accusa fosse proposta da *quisquis de populo* nei confronti di un imputato di delitto pubblico, esulava dallo svolgimento del processo accusatorio una richiesta di condanna al risarcimento del danno.

E' possibile affermare, in definitiva, che il sistema accusatorio, nella sua versione originaria, ruotava intorno all'iniziativa processuale del privato, ma non conosceva l'esercizio di un'azione civile, separata concettualmente da quella penale, e sottoposta alla giurisdizione del giudice penale per ragioni di connessione o di economia processuale²⁴⁹.

²⁴⁹ F. BENEVOLO, *La parte civile nel giudizio penale*, cit., p. 10; R. VANNI, *Parte civile, accusa privata e diritti della difesa nel processo penale*, cit., p. 13.

Col passaggio dalla fase della repubblica a quella del principato, si affermò progressivamente un tipo di processo inquisitorio, definito *cognitio extra ordinem*. L'importanza e le funzioni della persona offesa nel procedimento penale diminuirono sempre di più, fino a scomparire del tutto quando il sistema inquisitorio prevalse, e all'accusa privata si sostituì l'accusa d'ufficio, che aveva il suo punto di partenza nelle denunce spesso anonime. La questione era affidata ad un delegato dell'imperatore, che cumulava il potere di accusare, di raccogliere le prove e di giudicare.

Tuttavia, anche quando il procedimento d'ufficio divenne il sistema ordinario per i reati pubblici che potevano compromettere la compagine dello Stato, per i reati più lievi e per quelli che, pur essendo gravi, interessavano esclusivamente le persone o la famiglia, era richiesta, per poter procedere, la querela di parte.

In seguito all'invasione dell'Impero da parte delle popolazioni barbariche, il procedimento penale assunse connotazioni del tutto irrazionali e fu dotato di un sistema probatorio basato sulla superstizione e sul valore personale. Il diritto di accusare era ancora riconosciuto all'offeso, che era anche ammesso a costituirsi parte nel giudizio pubblico e a far valere le proprie ragioni nelle cosiddette ordalie, o giudizi di Dio. Le parti ricorrevano spesso alle armi, battendosi in campo chiuso, dopo aver prestato giuramento di aver detto la verità. In tale sistema, in cui trionfavano il coraggio e la frode, la persona offesa correva facilmente il rischio di essere giudicata spergiuro e calunniatore.

Con il successivo ritorno della civiltà, l'ordinamento barbarico recepì gli insegnamenti del diritto romano. Si ripristinò gradualmente il sistema inquisitorio della *cognitio extra ordinem* che, da quel periodo, fu denominata inquisizione. A tale sistema si ispirò il diritto canonico nel perseguire le eresie sorte nel popolo.

Il sistema inquisitorio fu accolto progressivamente anche dai Comuni. Infatti, gli statuti dei Comuni italiani favorirono in un primo tempo il processo accusatorio, considerandolo come la norma. Con il consolidarsi, tuttavia, degli organismi comunali, furono attribuite al potere giudiziario funzioni sempre più ampie. Di conseguenza, gli Statuti cominciarono a prevedere che, in mancanza di accusa privata, si dovesse procedere con l'inquisizione.

Il sistema inquisitorio si diffuse in tutta l'Europa continentale, dove il principio di autorità divenne il tratto caratteristico del processo penale degli Stati assoluti. In particolare, per comprendere i riflessi del processo inquisitorio sulla posizione processuale della persona offesa dal reato, occorre osservare lo sviluppo del procedimento penale in Francia, a partire dalla metà del XIV secolo.

In quel periodo, oltre a coloro che, con il nome di "procuratori", assumevano l'ufficio di rappresentare le parti nelle liti, erano presenti anche i "procuratori del re". I procuratori del re acquisirono gradualmente il ruolo di pubblici ufficiali con il potere di accusare e di chiedere la condanna, anche malgrado il silenzio della persona offesa. La spiegazione di questa evoluzione va ricercata probabilmente nella natura delle pene che, consistevano, di regola, in ammende e confische. Di conseguenza il re aveva un interesse pecuniario alla condanna²⁵⁰. I procuratori del re passarono dalla rappresentanza del fisco per il recupero delle ammende alla rappresentanza della società offesa dal delitto, per assicurarne la repressione²⁵¹.

²⁵⁰ C. BECCARIA, *Dei delitti e delle pene*, § XL, osserva che i delitti degli uomini erano il patrimonio del principe.

²⁵¹ F. CARRARA, *Programma del Corso di diritto criminale*, Lucca, 1874, § 866; F. BENEVOLO, *La parte civile nel giudizio penale*, cit., p. 15.

In tal modo, il procuratore del re diventò il rappresentante dello stato e il titolare esclusivo dell'azione penale. La persona offesa, invece, assunse il ruolo di parte civile all'interno di un processo penale di tipo inquisitorio.

Dunque, l'origine della parte civile è collegata allo sviluppo del sistema inquisitorio, in cui l'azione penale è esercitata da un accusatore pubblico nominato dal sovrano.

Il procedimento inquisitorio partiva tanto da un'accusa o querela presentata da ogni persona ritenutasi offesa o danneggiata, quanto da una denuncia. Durante l'istruttoria, l'accusatore o querelante contribuiva con le sue deduzioni o informazioni a dare al giudice elementi per una sentenza di condanna, che serviva successivamente come titolo per la rifusione del danno sofferto. Occorre osservare che la parte civile poteva provare la responsabilità penale dell'imputato, assumendo così la funzione di accusatore privato. Peraltro, aveva l'onere di provare la sua legittimazione, dovendo dimostrare di aver risentito un danno dal reato²⁵².

In conclusione, si può constatare che, nella sua evoluzione storica, l'istituto della parte civile mantiene alcuni caratteri propri dell'accusatore protagonista del sistema accusatorio e acquista solo una parte dei connotati propri dell'attore nel processo civile.

Alla luce di tali coordinate storiche, risulta del tutto comprensibile la generale tendenza ad imputare alla persona offesa dal reato un ruolo accusatorio, in quanto titolare di vere e proprie pretese penali, autonome rispetto a quelle del pubblico ministero²⁵³.

²⁵² R. VANNI, *Parte civile, accusa privata e diritti della difesa nel processo penale*, cit., p.17.

²⁵³ E. AMODIO, sub art. 90 c.p.p., in AA. VV., *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, diretto da E. Amodio-A. Dominionì, I, Milano, 1989, p. 540; A. GHIARA, sub art. 90 c.p.p., in *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, I, Torino, 1989, p. 406; P. GUALTIERI, sub art. 90 c.p.p., in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda A. e Spangher G., Giuffrè, Milano, 2010, p. 979.

Di conseguenza, il potere della persona offesa, costituita parte civile, di impugnare i capi penali della sentenza di non luogo a procedere appare una conferma della funzione di accusa privata dell'istituto.

Bibliografia

1. AA. VV., *Il nuovo regime delle impugnazioni tra Corte costituzionale e Sezioni Unite*, a cura di FILIPPI L., Cedam, Padova, 2007.
2. AA.VV., *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, a cura di SCALFATI A., Ipsoa, 2006.
3. AA. VV., *Procedura penale*, Giappichelli, Torino, 2010.
4. AMODIO E., sub art. 90 c.p.p., in *Commentario del nuovo codice di procedura penale*, a cura di Amodio-Dominioni, vol. I, Milano, 1989.
5. ANDREAZZA G., *Il ricorso per cassazione della persona offesa costituita parte civile avverso la sentenza di non luogo a procedere tra incoerenze sistematiche e dubbi di costituzionalità*, in *Cass. pen.*, 2009, n. 1, p. 109.
6. BALDELLI A., BOUCHARD M., *Le vittime del reato nel processo penale*, Utet, Torino, 2003.
7. BARGIS M., *Impugnazioni*, in G. Conso-V. Grevi, *Compendio di procedura penale*, Padova, 2010.
8. BARGIS M. e CAPRIOLI F., *Impugnazioni e regole di giudizio nella legge di riforma del 2006 – Dai problemi di fondo ai primi responsi costituzionali*, Giappichelli, Torino, 2007.
9. BELLUTA H., *Prospettive di riforma dell'appello penale, tra modifiche strutturali e microchirurgia normativa*, in *Riv. it. dir. proc.*, 2010, p. 1059.
10. BENEVOLO F., *La parte civile nel giudizio penale*, Torino, 1883.
11. BRESCIANI L., voce *Persona offesa dal reato*, in *Dig. d. pen.*, Utet, 1995, p. 527.
12. BRICCHETTI R., PISTORELLI L., *L'udienza preliminare*, Milano, 2003.

13. BRICCHETTI R., PISTORELLI L., *La sentenza liberatoria va in Cassazione*, in *Guida dir.*, 10/2006, 67.
14. BRICCHETTI R., PISTORELLI L., *Suprema corte: vincolo inedito per il Pm*, in *Guida dir.*, 10/2006, 62.
15. CAPRIOLI F., *I nuovi limiti all'appellabilità delle sentenze di proscioglimento tra diritti dell'individuo e "parità delle armi"*, in *Giurisprudenza italiana*, gennaio 2007, p. 253 ss.
16. CAPRIOLI F., sub art. 576 c.p.p., in *Commentario breve al codice di procedura penale*, coordinato da Conso G. e Grevi V., Cedam, Padova, 2005.
17. CARCANO D., *Brevi note sulle regole decisorie che governano il processo penale*, in *Cass. pen.*, 3/2004, 244.
18. CARRARA F., *Programma del Corso di diritto criminale*, Lucca, 1874.
19. CASALINUOVO A., *L'impugnazione della parte civile in caso di proscioglimento dell'imputato: problemi irrisolti*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 669.
20. CHERCHI B., *Le impugnazioni della parte civile*, Relazione all'incontro di studio: Il processo penale tra effettività e garanzie, Roma, 7-9 marzo 2007.
21. CHILIBERTI A., *Azione civile e nuovo processo penale*, Milano, 2006.
22. CIANI G., *Il doppio grado di giudizio: ambiti e limiti*, in *Cass. pen.*, 2007, 1388.
23. CIAVOLA A., sub art. 90 c.p.p., in *Commentario breve al codice di procedura penale*, coordinato da Conso G. e Grevi V., Cedam, Padova, 2005.
24. COPPI F., *No all'appello del pm dopo la sentenza di assoluzione*, in *Il giusto processo*, 2003, n. 3, 27.
25. CORDERO F., *Procedura penale*, Milano, 2006.

26. DANIELE M., sub art. 428 c.p.p., in *Commentario breve al codice di procedura penale*, coordinato da Conso G. e Grevi V., Padova, 2005.
27. DEAN G., *Il nuovo regime delle impugnazioni della parte civile e la nuova fisionomia dei motivi di ricorso per cassazione*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 814.
28. DE ROBERTO G., sub art. 576 c.p.p., in *Codice di procedura penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, a cura di Lattanti G., e Lupo E., Giuffrè, Milano, 2008.
29. FARIELLO G. E., *Caro legislatore, ci lasci delusi l'inappellabilità resta sulla carta*, in *Dir. Giust.*, 10/2006, 9.
30. FERRUA P., *Legge " Pecorella": giudizi e criticità*, in *Il corriere del merito*, n. 4/2007, p. 1 ss.
31. FERRUA P., *Riforma disorganica: era meglio rinviare ma non avremo il terzo giudizio di merito*, in *Dir. Giust.*, 9/2006, 78.
32. FIORIO C., *L'appello*, in *Le impugnazioni penali*, Trattato diretto da A. Gaito, vol. I, 1998.
33. FOLADORE C., *Diffamazione a mezzo stampa: individuazione della persona offesa e limiti di impugnazione della parte civile*, nota a Cass. pen., 14 gennaio 2002, n. 1699, in *Cass. pen.*, 2002, 3024.
34. FONTI R., *Sentenza di proscioglimento e regime delle impugnazione della parte civile*, nota a Corte Appello Perugia, 25 giugno 2002, in *Riv. dir. proc.*, 2003, 1235.
35. FONTI R., *Regiudicanda civile e declaratoria di prescrizione del reato in appello*, nota a Cass. pen., Sez. IV, 16 maggio 2002, in *Giur. It.*, 2003, 2148.

36. FORTUNA E., *Azione penale e azione risarcitorio. La parte civile nel sistema penale*, Milano, 1980.
37. FRANCESCHINI A., *La parte civile e la conservazione del potere di appello dopo la novella del 2006: gli interventi della Corte costituzionale e delle Sezioni unite*, in *Giust. pen.*, I, 2008, 33.
38. FRIGO G., *Un intervento coerente con il sistema*, in *Guida dir.*, 10/2006, 100.
39. FRIGO G., *Una parità che consolida disuguaglianze*, in *Guida dir.*, n.8/2007, 87.
40. GALANTINI N., *Prime note sulle impugnazioni della parte civile secondo la legge di riforma*, in *A.n. p.p.*, 2006, 455.
41. GARUTI G., *Dall'inappellabilità delle sentenze di proscioglimento ai nuovi "vincoli" in punto di archiviazione e di condanna dell'imputato*, in *Dir. pen. proc.*, 2006, 800.
42. GARUTI G.-DEAN G., *I nuovi ambiti soggettivi della facoltà di impugnare*, in GAITO A. (a cura di), *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la "legge Pecorella"*, Utet, 2006, p. 141 ss.
43. GEMELLI G., *Parte civile ed inappellabilità delle sentenze di proscioglimento*, in *Giust. pen.*, III, 2006, 658.
44. GHIARA A., sub art. 90 c.p.p., in *Commentario al nuovo codice di procedura penale*, I, Torino, 1989.
45. GHIZZARDI N., *Sull'ammissibilità dell'appello della parte civile*, nota a Cass., III, 4 luglio 2006, n. 22924, in *A.n.p.p.*, 2007, 199.
46. GIALUZ M., sub art. 576 c.p.p., in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda A. e Spangher G., Giuffrè, Milano, 2010.

47. GRIFFO M., *La procura ad impugnare della parte civile*, nota a Cass., S.U., 27 ottobre 2004, in *Giust. pen.*, III, 2005, 609.
48. GRILLI C., *L'appello nel processo penale*, Padova, 2001.
49. GRILLI C., *Sull'interesse ad impugnare la sentenza di assoluzione pronunciata ex art. 530 comma 2 c.p.p.: una scelta conforme ai principi accusatori*, in *Cass. pen.*, 3/2004, 311.
50. GUALAZZI, A., *Il mandato ad litem in sede di appello per il difensore della parte civile*, nota a Cass., S.U., 27 ottobre 2004, n. 44712, in *Giur. it.*, 2005, 2152.
51. GUALTIERI P., *La tutela di interessi lesi dal reato fra intervento e costituzione di parte civile*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, 1996.
52. GUALTIERI P., sub art. 90 c.p.p., in *Codice di procedura penale commentato*, a cura di Giarda A. e Spangher G., Giuffrè, Milano, 2010.
53. IACOVIELLO F. M., *A rischio il ruolo di legittimità della Corte*, in *Guida dir.*, 10/2006, 88.
54. IACOVIELLO F. M., *Conversione anche per i ricorsi del Pm*, in *Guida dir.*, 10/2006, 83.
55. IACOVIELLO F. M., *Regole più chiare sui vizi di motivazione*, in *Guida dir.*, 10/2006, 90.
56. LAVARINI B., *Azione civile nel processo penale e principi costituzionali*, Giappichelli, Torino, 2009.
57. MAFFEO V., *Sentenze di proscioglimento e appello della parte civile: una questione di costituzionalità che potrebbe riproporsi*, in *Cass. pen.*, n. 07/08, 2008, 2825-2837.

58. MALINVERNI A., *Studi sul processo penale*, Torino, 1986.
59. MANCUSO E. M., *La modifica delle norme in materia di impugnazione della parte civile*, in SCALFATI A., *Novità su impugnazioni penali e regole di giudizio*, Ipsoa, 2006, p. 147 ss.
60. MANISCALCO M., *L'azione civile nel processo penale*, Padova, 2006.
61. MARZADURI E., *Così nell'assetto degli istituti il legislatore ricerca nuovi equilibri*, in *Guida dir.*, 10/2006, 51.
62. MARZADURI E., *Sistema da riscrivere dopo ampie riflessioni*, in *Guida dir.*, n.8/2007, 84.
63. MORGIGNI A., *La pecorella e il ruolo della Cassazione ecco come cambiano i casi di ricorso*, in *Dir. Giust.*, 10/2006, 12.
64. NAPPI A., *La riforma delle impugnazioni: habent sua siderea leges*, in *cass. pen.*, 2004, 1904.
65. NAPPI A., *Guida al codice di procedura penale*, X ed., Giuffrè, Milano, 2007.
66. NEGRI D., *Norma transitoria senza gradualità*, in *Guida dir.*, 10/2006, 96.
67. NOFRI M., *Sul principio di immanenza della costituzione di parte civile*, in *Riv. it. dir. pen. proc.*, 2001, 112.
68. NOFRI M., *Nuovi spazi alla parte civile nel giudizio d'appello*, in *Cass. pen.*, 2003, 1977.
69. NUZZO F., sub art. 593 c.p.p., in *Codice di procedura penale, Rassegna di giurisprudenza e dottrina*, a cura di Lattanti G., e Lupo E., Giuffrè, Milano, 2008.

70. NUZZO F., *Sui poteri del giudice dell'impugnazione in materia civile nell'ipotesi di estinzione del reato*, nota a Cass. Sez. Un., 19 luglio 2006, n. 25083, in *Cass. pen.*, 2008.
71. NUZZO F., *In tema di procura speciale per l'impugnazione del difensore di parte civile*, nota a cass., I, 5 dicembre 2007, n. 45526, in *Cass. pen.*, 2009, 221.
72. PADOVANI T., *Il doppio grado di giurisdizione. Appello dell'imputato, appello del p.m., principio del contraddittorio*, in *Cass. pen.*, 12/2003, 1179.
73. PENNISI A., *L'accessorietà dell'azione civile nel processo penale*, Milano, 1981.
74. PENNISI A., *Interesse ad impugnare della parte civile e poteri di decisione del giudice penale sull'azione civile*, in *Cas. pen.*, 1984, 351.
75. PENNISI A., *Ingiustificati ripensamenti giurisprudenziali in tema di impugnazioni della parte civile*, in *Rivista italiana di diritto e procedura penale*, Giuffrè, Milano, anno XLVI Fasc. 1-2 – 2003.
76. PENNISI A., sub art. 76 c.p.p., in *Commentario breve al codice di procedura penale*, coordinato da Conso G. e Grevi V., Padova, 2005, p. 77.
77. PENNISI A., *“Precedente condanna” e poteri di decisione del giudice penale sull'azione civile*, in *Diritto penale e processo*, n. 2/2007, p. 1 ss.
78. QUAGLIERINI C., *Le parti diverse dall'imputato e l'offeso dal reato*, Milano, 2003.
79. RANALDI G., *Profili sistematici delle impugnazioni*, in *Osservatorio del processo penale*, n. 1/2008, 27-44.
80. RANDAZZO E., *Un testo in armonia con il giusto processo che ristabiliva i principi di civiltà giuridica*, in *Guida dir.*, 2006, 5, 13.

81. ROMEO G., *Nel labirinto della "Pecorella" l'esile filo d'Arianna delle Sezioni Unite*, nota a Cass., S.U., 12 luglio 2007, n. 27614, in *Cass. pen.*, 2007, 4451.
82. SALIDU S., sub *art. 576 c.p.p.*, in *Comm. Chiavario VI*, 66.
83. SALIDU S., sub *art. 578 c.p.p.*, in *Comm. Chiavario VI*, 75.
84. SAMBUCO G., *Il potere decisionale del giudice d'appello agli effetti civili e la declaratoria di prescrizione del reato*, nota a Cass., VI, 8 giugno 2006, n. 19748, in *Giur. it.*, 2007, 1752.
85. SCALFATI A., *Parte civile: dubbi sul potere di gravame*, in *Guida dir.*, 10/2006, 59.
86. SCALFATI A., *Restituito il potere d'impugnazione senza un riequilibrio complessivo*, in *Guida dir.*, n. 8/2007, 78.
87. SCALFATI A., *Salvo eccezioni appellabile la sola condanna*, in *Guida dir.*, 10/2006, 54.
88. SILVESTRI D., *Parte civile e procure speciali per le impugnazioni*, nota a Cass., IV, 25 gennaio 2002, n. 2865, in *Cass. pen.*, 2003, 2350.
89. SILVESTRI D., *Sull'impugnabilità delle ordinanze in tema di esclusione della parte civile*, in *Riv. pen.*, 2005, 649.
90. SPANGHER G., *Impugnazioni*, voce, *Enc. Giur.*, 2002, 1.
91. SPANGHER G., *Legge Pecorella, l'appello si sdoppia tra l'eccezionale e il fisiologico*, in *Dir. Giust.*, 9/2006, 68.
92. SPANGHER G., *La parte civile nella legge pecorella. Potrà ricorrere, ma non appellare*, in *Dir. Giust.*, 16/2006, 39.
93. SQUARCIA E., *Persona offesa dal reato e persona danneggiata dal reato: una distinzione non sempre agevole*, in *Cass. pen.*, 2001, p. 3119.

94. SQUARCIA, E., *L'azione di danno nel processo penale*, Padova, 2002.
95. STELLA F., *Sul divieto per il pubblico ministero di proporre appello contro le sentenze di assoluzione*, in *Cass. pen.*, 3/2004, 241.1.
96. STURLESE M. V., *La possibilità di appello della parte civile nel procedimento davanti al giudice di pace*, in *Il Giudice di pace*, n. 3/2007, 257-261.
97. TONINI P., *L'inappellabilità lascia alla parte civile solo la Suprema corte*, in *Il Sole 24 Ore*, 3 marzo 2006, 27.
98. TONINI P., *Manuale breve. Diritto processuale penale*, Milano, 2006.
99. TONINI P., *Manuale di procedura penale*, XI ed., Giuffrè, Milano, 2010.
100. VANNI R., *Parte civile, accusa privata e diritti della difesa nel processo penale*, Luciano Landi editore, 1969.
101. VARRASO G., *Il tramonto "incompleto" del potere di impugnazione "agli effetti penali" della persona offesa per i reati di ingiuria e diffamazione*, in GAITO A. (a cura di), *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la "legge Pecorella"*, Utet, 2006, p. 163 ss.
102. VENTURA P., *"Legge Pecorella" di nuovo sconfessata per completare il completare il ripristino di simmetria*, in *Guida dir.*, 21/2008, 60.
103. VESSICHELLI M., *Quale procura per l'impugnazione del difensore della parte civile?*, nota a *Cass.*, S.U., 18 novembre 2004, n. 44712, in *Cass. pen.*, 2005, 383.
104. ZAMPI C. M., *La parte civile e la riforma del sistema delle impugnazioni*, in *A.n.p.p.*, 2006, 605.
105. ZAPPULLA A., *Patteggiamento e impugnazione della condanna alle spese sostenute dalla parte civile*, in *Cass. pen.*, 12/2003, 1137.

